

PENSIONI DI INVALIDITA': NUOVI IMPORTI



L'UNICO FACILE DA CAPIRE

le leggi illustrate

www.leggiillustrate.it

ANNO XLII N. 452 - gennaio 2020 - euro 5,00 in Italia - Mensile

Tariffa B.C. - Poste Italiane Spa SpA di Roma, Post. 93, 5537005 (norm. di L. 31.03.2001 n. 45) art. 1, comma 1, Roma - Ab. n. 134/2017

DA 40 ANNI È LA GUIDA INSOSTITUIBILE DI PROFESSIONISTI, CONSULENTI, CAF

LA MANOVRA DI BILANCIO 2020: NOVITA' E CONFERME

FISCO

- **PARTITE IVA: AGEVOLAZIONI**
(QUELLE DEL 2019, MA CON PIU' VINCOLI)
- **L'IMU INGLOBA LA TASI**
(E NUOVE REGOLE PER IL CONTRIBUENTE)
- **DEBUTTO DEL BONUS FACCIATE**
(RESTANO GLI ALTRI BONUS EDILIZIA)
- **MICROTASSE AMBIENTALI: RINVIO**
(PLASTICA, BEVANDE, AUTO AZIENDALI)
- **CREDITO D'IMPOSTA ALLE AZIENDE**
(ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI)
- **LOCAZIONI AI COMMERCianti**
(ABOLITA LA "CEDOLARE SECCA")

NELL'INSERTO

IL COLLEGATO FISCALE ALLA MANOVRA 2020

Le principali disposizioni in materia tributaria contenute nella legge n. 157/2019, (Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre) che ha convertito, con modifiche, il decreto 124/2019

PREVIDENZA

**BONUS BEBE' PER TUTTI
PIU' SOLDI PER GLI ASILI**

PUBBLICO IMPIEGO

**PIANO STRAORDINARIO
DI NUOVE ASSUNZIONI**

SCUOLA

**CONCORSI PER 24MILA
E NUOVE REGOLE PER I PROF.**

IL DECRETO MILLEPROROGHE I SOLITI RINVII, MA NON SOLO

LEGGI E CHIACCHIERE...

Legge di bilancio: difatto, via libera al monocameralismo

E' la quarta volta che la legge di Bilancio è stata discussa soltanto da un ramo del Parlamento. Il privilegio quest'anno è toccato al Senato.

Infatti, dati i tempi stretti, il provvedimento è stato inviato "blindato" all'esame della Camera dei Deputati: cioè, prendere o lasciare; non poteva subire modifiche. Questo, ormai, avviene da tempo anche per provvedimenti meno importanti.

La riforma costituzionale, tentata senza successo da diversi anni, verso il monocameralismo, dunque, di fatto è stata compiuta, come dicono a Napoli, "aumm aumm"!

Ai contenuti della legge è dedicato praticamente l'intero numero di "leggi illustrate". Data la scarsità delle risorse, i ...lasciti del precedente governo ed una maggioranza di governo divisa su tutto, non ci sono grandi novità, né avrebbero potuto esserci; è un "taglia e cuci" per tener buoni gli elettori delle varie componenti della maggioranza, che finirà con lo scontentare tutti.

Dopo la presentazione del disegno di legge governativo, di cui abbiamo ampiamente riferito sul numero di ottobre scorso di "leggi illustrate", si è registrata una serie di accelerazioni e retromarcie, specchio di partiti rissosi che badano soprattutto a tutelare l'interesse di chi li ha votati, e frutto dell'intervento di lobbies, sindacati, imprenditori e categorie varie.

La legge, in origine, era composta da 119 articoli, con un numero imprecisato di commi, con l'aggiunta di allegati e tabelle che superavano le 1000 pagine. Il testo definitivo, approvato - senza leggerlo - con un voto di fiducia dall'aula sia dal Senato su quanto aveva proposto la Commissione Bilancio, che dalla Camera, consiste in un maxi emendamento, cioè in un solo articolo con 958 commi che occupano 313 pagine.

Ma non basta, come al solito per l'applicazione concreta della legge in molti casi mancano decreti, regolamenti di attuazione e successive circolari...

Cos'è il MES: verità e menzogne

Nella faccenda del cosiddetto Fondo Salva Stati (MES), al centro delle polemiche e dell'attenzione dei media alla fine dello scorso anno, c'è un aspetto positivo: che se ne è discusso, come mai avvenuto quando si trattava di problemi europei, anche se incompetenza e malafede (tutto può servire per raccogliere voti) hanno creato confusione e disorientamento nell'opinione pubblica e certo non hanno aiutato il cittadino, che vuol capire, a capire. Il fatto è che almeno una parte delle sciocchezze lette e ascoltate possono lasciare il segno, per questo non vanno sottovalutate.

L'Italia, dunque, assieme agli altri membri della UE è stata chiamata a ratificare alcune modifiche, dopo averle ampiamente discusse, al cosiddetto MES che è l'acronimo di "Meccanismo Europeo di Stabilità". Il Fondo Salva Stati, operativo da luglio 2012, finanziato da tutti i paesi europei, in proporzione

al PIL (l'Italia è il terzo contributore con 14,3 miliardi), ha lo scopo di raccogliere sui mercati fondi da prestare ai paesi membri in difficoltà.

Tra le modifiche in ballo c'è anche l'obiettivo di rafforzare la capacità di intervento in caso di crisi bancarie. Alcuni paesi del nord Europa hanno chiesto, però, maggiori poteri decisionali dei singoli paesi rispetto a quelli della commissione nel valutare la sostenibilità del debito dei paesi che chiedono aiuti. In pratica, questi potrebbero essere chiamati, prima di ottenerli, a ridurre forzatamente il debito, se troppo elevato. Di qui i timori se l'Italia, paese con alto debito pubblico, dovesse accettare la modifica e la polemica politica della Lega che pure, a giugno scorso, quando faceva parte della maggioranza, aveva avallato la riforma.

Sta di fatto che il nostro paese non ha mai chiesto aiuti, anzi ha aiutato altri paesi (Grecia, Portogallo, ecc.). Ha provveduto sempre a tenere la barra dritta, a tenere i conti a posto col sacrificio dei propri cittadini. Comunque il Fondo Salva Stati è meglio averlo. Protegge da speculazioni finanziarie e potrebbe servire a contenere la voglia di sperperare denaro pubblico, senza coperture, soprattutto a fini elettorali.



LEGGI E CHIACCHIERE...

Le "Sardine" come "5 stelle"?

Il consenso mediatico nei confronti del fenomeno "sardine" è cresciuto rapidamente, come accadde a suo tempo al Movimento 5 Stelle. E' stato facile, come lo fu a suo tempo, coagulare un interesse di massa a favore di chi si fa portavoce del diffuso disagio sociale in un mondo in troppa rapida trasformazione. Si possono tranquillamente sommare pulsioni e preoccupazioni di segno opposto con il discutibile argomento che sono ormai superati i vecchi partiti, ed i vecchi concetti novecenteschi, divisivi, di destra e sinistra.

Certo, in questa società sfilacciata la tradizionale catalogazione non è più valida: da una parte i padroni e dall'altra i lavoratori, sfruttati dai padroni; resta, invece, anzi si aggrava, la divaricazione tra ricchezza e povertà, tra chi trema per i propri privilegi e per chi li denuncia. Sempre più di frequente sfruttatori e sfruttati vivono a contatto di gomito, pur svolgendo gli stessi lavori anche nella stessa azienda, perfino negli enti pubblici: basti pensare al fenomeno degli appalti e subappalti, lavoratori a termine e stagisti, false cooperative, ecc.

C'è, però, una differenza non da poco tra "sardine" e la precedente esperienza: il "non partito" Movimento 5 Stelle si è avvalso della regia di un grande affabulatore, profondo conoscitore delle platee. I guai sono cominciati quando il Movimento, conquistato il palazzo, ha dovuto fare i conti con la realtà, con interessi confliggenti. Il "non partito", Movimento delle "Sardine", è solo agli inizi e gli manca anche una regia. Secondo alcuni sondaggisti se si presentasse alle elezioni potrebbe ottenere anche il 20% dei voti. Ma poi? Le prime contraddizioni, stando alle cronache sono già esplose.

Scompare un'altra "cattedrale"?

E così, rischia di scomparire un altro emblema dell'impegno della prima Repubblica per l'industrializzazione del Sud: l'ex ILVA di Taranto. Si ritenne allora che solo l'industria avrebbe potuto realizzare la piena occupazione anche nel Mezzogiorno, dopo il fallimento della riforma agraria. Lo stabilimento, che sarebbe divenuto il più grande centro siderurgico del paese, fu iniziato nel 1960. Una volta completato si estendeva su 1500 ettari di superficie, una estensione doppia dell'intera città.

Agli inizi il mito dell'industria funzionò abbastanza bene, anche grazie ad un management di valore e alla domanda elevata di acciaio. Il rischio

del disastro ambientale, invece, non venne da subito percepito. Pur essendo una impresa a partecipazione statale, nessuno, neppure gli amministratori locali, chiese opere di difesa contro l'inquinamento. Neppure un albero fu piantato a difesa dei poveri abitanti dei quartieri popolari, sorti colpevolmente vicino alle ciminiere.

Negli anni '80 il sistema delle partecipazioni statali iniziò a mostrare le sue crepe. L'industria di stato avrebbe dovuto fare da volano allo sviluppo, creando attorno a sé un forte indotto. Non fu così.

Alla metà degli anni '90 lo stabilimento fu ceduto al gruppo privato Riva. Dopo una serie di incidenti, la magistratura dispose il sequestro dell'acciaiera, anche per altri reati. Pure il disastro ambientale era divenuto ineludibile. Successivo commissariamento e vendita ad un gruppo franco-indiano, è cronaca di oggi. La vicenda dell'ILVA di Taranto, al di là delle chiacchiere, ormai rappresenta una patata bollente di cui un po' tutti vorrebbero liberarsi (politici, imprenditori, amministratori locali).

Novità legislative ...di facciata

Come in passato, anche quest'anno molte apparenti novità contenute nella Legge di bilancio non sono nuove del tutto. Sono piuttosto tasselli aggiunti a casaccio ad una base preesistente, senza badare alla connessione col sistema.

Un esempio eclatante è costituito dalla nuova agevolazione, del 90%, per chi ridipinga la facciata di un immobile. Nel passaggio dal disegno di legge alla legge vera e propria, il Parlamento ha cercato di mettere una pezza laddove la nuova norma appariva troppo incoerente con le altre preesistenti, per altro prorogate, ma il risultato non cambia.

Il nuovo sconto fiscale, ripetiamo, del 90% sulla spesa per tutti gli interventi di rifacimento delle facciate, si affianca a tutti gli altri sconti, prorogati, già esistenti a favore del settore edile: lo sconto fiscale del 50% per le ristrutturazioni edilizie, il bonus dedicato all'efficientamento energetico (sconto fiscale del 65 o 50%); quello per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali, sempre per conseguire determinati indici di prestazione energetica, con detrazione del 70 o 75%. Poi c'è il cosiddetto sisma bonus che può arrivare fino all'85%, per la messa in sicurezza degli edifici in caso di terremoto.

In pratica, se ridipingo una facciata godrò di una maggiore agevolazione rispetto a quella che mi spetterebbe se decidessi di spendere per la stabilità della casa in cui abito in caso di terremoto. Lo stesso discorso vale se voglio eseguire opere tese al risparmio energetico, di cui tanto si ciancia.

NOVITA' LEGISLATIVE


LEGGE DI BILANCIO 2020 (MICRO TASSE E RIPENSAMENTI)

di ANNALISA D'ANTONIO

Mai come questa volta l'iter della manovra finanziaria di fine anno ha evidenziato la grave compressione del dibattito parlamentare. I due provvedimenti di cui si compone, vale a dire il decreto legge n. 124/2019, c.d. "collegato fiscale" (a cui è dedicato l'insero di questo numero), e la vera e propria legge di bilancio, di fatto non sono mai stati discussi nelle Assemblee né di Montecitorio (Camera dei deputati) né di Palazzo Madama (Senato), disattendendo le regole del procedimento legislativo. Infatti, le uniche, seppur numerose, modifiche apportate ai due testi normativi sono frutto esclusivamente del lavoro fatto nelle Commissioni presso le quali sono stati depositati per la prima lettura. La versione licenziata in quella sede è stata immediatamente sottoposta al voto di fiducia dell'Aula e subito trasferita per l'approvazione definitiva, completamente blindata, all'altro ramo del Parlamento, sempre con il ricorso al voto di fiducia e senza possibilità di variare alcunché. Ricorrendo a questa procedura sprint, i due provvedimenti sono giunti in porto prima del 25 dicembre, così da permettere agli onorevoli parlamentari di fruire delle meritate ferie natalizie.

Per quanto riguarda nello specifico la legge di bilancio, (Legge 27 dicembre 2019, in G.U. n. 304 del 30/12/2019 - Supplemento ordinario n. 45), la componente più importante del suo valore complessivo (intorno ai 31 miliardi) è quella relativa alla sterilizzazione delle clausole di salvaguardia, senza la quale le aliquote Iva e le accise sui carburanti sarebbero dovute aumentare per assicurare un gettito di 23 miliardi.

Ma ciò che più caratterizza il provvedimento è la presenza di numerose misure tese a incamerare maggiori entrate, ricorrendo anche all'introduzione di balzelli



inediti, tasse di scopo giustificate da finalità salutiste, ambientaliste, ecc. Il loro varo, però, vista la composita maggioranza governativa, è stato accompagnato da continui ripensamenti, compromessi, tira e molla, che, in più di un'occasione, hanno ridotto ai minimi termini la portata della norma adottata. Emblematica in tal senso, l'operazione sulle auto aziendali in uso promiscuo ai dipendenti, in riferimento alle quali la versione originaria della legge di bilancio disponeva una vera e propria stangata, destinata a triplicare il peso fiscale a carico dei beneficiari. Dopo le proteste arrivate da ogni parte, la norma è stata completamente svuotata: alla fine, saranno colpiti soltanto i contratti stipulati a partire da luglio 2020 relativi ai veicoli maggiormente inquinanti e di nuova immatricolazione. In questo modo, il gettito atteso dalla disposizione è sceso dagli iniziali 513 milioni di euro ad un solo milione (!), spingendo il Governo verso altri lidi per recuperare quelle somme.

Ad esempio, l'inasprimento della "tassa sulla fortuna", ossia dell'imposizione fiscale sulle vincite: il 20% sia sulle vincite alle videolottery eccedenti i 200 euro sia sulle vincite alle lotterie nazionali ad estrazione istantanea oltre i 500 euro. Inoltre, diminuirà la percentuale delle somme giocate che viene destinata alle vincite. Colpiti anche i concessionari, con un ulteriore aumento del Preu, il prelievo erariale unico su *new slot* e *videolottery*.



NOVITA' LEGISLATIVA

LEGGE DI BILANCIO 2020

Nel filone delle tasse debuttanti (ma contrastate anche all'interno della maggioranza) vanno annoverate la *plastic tax*, per ridurre l'utilizzo dei manufatti in plastica monouso (*tetrapak* compreso), e la *sugar tax*, che colpirà il consumo delle bevande analcoliche e dei succhi di frutta, ortaggi e legumi contenenti edulcoranti aggiuntivi. Per la prima, che comunque avrà affetti sia sulle aziende che sui consumatori finali, l'imposizione è passata da 1 euro al chilo a 0,45 centesimi, con rinvio della decorrenza a luglio; per la "tassa sullo zucchero", invece, il primo appuntamento in cassa è stato fatto slittare addirittura ad ottobre.

Da "punire", poi, come sempre, quanti continuano ad avere il vizio del fumo, ai quali la legge di bilancio consegna un incremento generalizzato della tassazione per tutte le tipologie di tabacchi lavorati e l'introduzione di una nuova imposta di consumo sui prodotti accessori, come cartine e filtri per arrotolare sigarette.

Da segnalare, poi, una serie di misure che, pur non tassando direttamente, colpiscono in maniera più o meno evidente le tasche dei contribuenti: il mancato rinnovo della cedolare secca per le locazioni commerciali; la cancellazione della norma della precedente legge di bilancio che istituiva, da quest'anno, la *flat tax* al 20% per le partite Iva con ricavi/compensi compresi tra 65.000 e 100.000 euro; l'introduzione di nuovi paletti per l'accesso al regime forfetario che, probabilmente, lascerà fuori dalla tassazione sostitutiva al 15% (ovvero al 5% in caso di nuova attività) almeno un quarto dei contribuenti che nel 2019 hanno invece potuto applicarla; l'aumento dell'Ires a carico dei concessionari, che - c'è da scommetterlo - si tradurrà in rincari delle tariffe autostradali; la regola che subordina la detraibilità delle spese fiscalmente rilevanti al fatto che siano sostenute con strumenti di pagamento tracciabili.

Nella legge di bilancio, in ogni caso, ci

sono anche misure da salutare favorevolmente. Tra queste: la riduzione (al momento, solo promessa) delle tasse per i lavoratori dipendenti, con l'istituzione di un fondo ad hoc, ma con regole e modalità ancora tutte da definire; i premi in denaro per chi acquista beni e servizi senza utilizzare contanti (anche qui si attende un decreto attuativo); la proroga di un anno dei bonus edilizi a percentuali potenziate e l'introduzione di uno specifico "bonus facciate", nella misura record del 90%; la riapertura dei termini per la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni posseduti e, per le aziende, dei beni d'impresa, nonché per l'estromissione agevolata dei beni strumentali.

Sempre con riferimento alle imprese (e, in parte, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo), segnaliamo: il credito d'imposta per chi acquisisce beni strumentali nuovi, che sostituisce le precedenti discipline dell'iper e del super ammortamento; le modifiche al "bonus ricerca & sviluppo", esteso anche ad attività di innovazione tecnologica nonché di design e ideazione estetica; la conferma, con semplificazione nell'accesso, per il "bonus formazione 4.0"; la proroga del credito d'imposta per chi acquista beni strumentali destinati a strutture produttive nei comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e di quello riservato a chi investe nelle regioni del Mezzogiorno (c.d. "bonus Sud"); la cancellazione della mini Ires, di fatto mai applicata, con contestuale ripristino della disciplina ACE.

Un'ultima citazione per la fusione della TASI nell'IMU: l'operazione dà vita ad una sola forma di prelievo sul patrimonio immobiliare, tutta a carico del proprietario e non più, in parte, anche dell'inquilino, come invece accadeva in vigenza di TASI.

NOVITA' LEGISLATIVE

LEGGE DI BILANCIO 2020

PARTITE IVA: RESTANO LE AGEVOLAZIONI MA CON NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE

Circa un quarto dei contribuenti in regime forfetario sarà costretto a uscirne, tornando alla più onerosa tassazione ordinaria IRPEF, a causa delle modifiche apportate alla disciplina dai commi 691 e 692 della legge di bilancio. Infatti, allo scopo di ridurre la platea dei possibili fruitori, sono stati reintrodotti:

- anche se in misura meno stringente, il requisito del sostenimento di spese, per un ammontare complessivo non superiore a 20.000 euro lordi (fino al 2018 il limite era stato di 5.000 euro), per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati a collaboratori (anche a progetto), comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro prestate dall'imprenditore o dai suoi familiari;

- la causa di esclusione per coloro che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati per più di 30.000 euro (non c'è esclusione se il rapporto di lavoro dipendente è cessato in quello stesso anno, sempre che non sia stato percepito un reddito di pensione, in quanto quest'ultimo rientra nel conteggio ai fini del raggiungimento del limite).

Oltre al ripristino di questi due paletti per l'accesso al regime, vi sono altre novità riguardo alla normativa in questione:

- è previsto un micro regime premiale per i contribuenti che si avvalgono del forfetario e che, pur essendo di conseguenza esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica, emettono esclusivamente e-fatture, in altre parole aderiscono volontariamente alla disciplina per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate. Nei loro confronti è ridotto di un anno il termine di decadenza per gli accertamenti da parte del Fisco: gli avvisi di accertamento, che ordinariamente vanno notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, potranno arrivare ai "forfetari elettronici" non oltre il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;

- il reddito assoggettato al regime forfetario è rilevante, va cioè tenuto in considerazione, in tutte le circostanze per le quali le leggi, per il riconoscimento di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, ovvero per determinarne l'importo, fanno riferimento al possesso di requisiti reddituali (in precedenza, era previsto che il reddito dell'attività soggetta al regime forfetario pesasse ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia, ma non di quelle

spettanti in funzione della tipologia di redditi posseduti);

- sono state abolite le disposizioni contenute nella legge di bilancio 2019, secondo cui, a partire dal 2020, sarebbe dovuta scattare la *flat tax* al 20%, ossia un regime di imposizione sostitutiva con aliquota fissa, per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni con ricavi conseguiti o compensi percepiti nell'anno precedente compresi tra 65.001 e 100.000 euro.

Efficacia delle nuove cause di esclusione

Come accennato, il ripristino di alcuni paletti (redditi di lavoro dipendente non eccedenti i 30.000 euro e spese per il personale non superiore a 20.000 euro) determinerà la fuoriuscita dal regime di un nutrito numero di contribuenti. Già dal 2020 o dall'anno successivo? Allo stato, non è possibile dare una risposta certa. Il dubbio è legato al fatto che, lo scorso anno, l'amministrazione finanziaria, nell'interpretare le novità che erano state introdotte dalla precedente legge di bilancio, ha assunto una posizione "permissiva".

Infatti, in riferimento alle nuove e/o riformulate cause di ostacolo all'accesso al regime (in particolare, quella legata al possesso di partecipazioni societarie), l'Agenzia delle entrate, nella circolare n. 9/2019, aveva chiarito che, benché le stesse fossero entrate in vigore per il 2019, chi si trovava in una condizione tale da far scattare l'applicazione della causa ostativa già da quell'anno poteva ugualmente accedere al forfetario, dovendo però rimuovere la causa entro il 2019, a pena di fuoriuscita dal regime nel 2020. E questo perché la modifica normativa era stata ufficializzata in Gazzetta soltanto il 31 dicembre 2018 e lo Statuto dei diritti del contribuente dispone che, salvo deroga espressa (in questo caso non esplicitata dal legislatore), le norme tributarie non sono retroattive e si applicano a partire dal periodo d'imposta successivo a quello dell'entrata in vigore.

Va quindi verificata se tale interpretazione pro contribuente verrà adottata anche con riferimento alle nuove cause ostative. Infatti, pure la legge di bilancio per il 2020 sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale soltanto a fine anno, con la conseguenza che, a quel punto, sarà troppo tardi perché i contribuenti possano mettere in atto i comportamenti necessari per la permanenza nel regime, ossia limitare a un massimo di 20.000 euro i costi per dipendenti e collaboratori o contenere entro la soglia di 30.000 euro gli introiti per attività di lavoro dipendente e assimilato.

Se dunque – come è auspicabile – la lettura della novità normativa da parte del Fisco rimarrà coerente



LEGGE DI BILANCIO 2020

con quanto sostenuto nella precedente circostanza, le nuove cause che inibiscono l'accesso al regime forfetario, giuridicamente operative dal 1° gennaio 2020, saranno efficaci solo a partire dal periodo di imposta 2021, con sguardo sugli eventi verificatisi nel 2020. Diversamente, risulterebbe estremamente "scorretto" e in palese violazione dello Statuto del

contribuente non consentire di continuare a fruire del regime forfetario a chi, per esempio, ha già superato i 20.000 euro di costi per collaboratori e/o dipendenti, circostanza che era del tutto irrilevante per la disciplina vigente lo scorso anno e che, invece, è preclusiva in base ad una norma approvata alla fine del 2019.

LE REGOLE DEL NUOVO REGIME FORFETARIO

A chi è destinato	Persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che nell'anno precedente hanno realizzato ricavi o compensi non superiori a 65.000 euro e hanno sostenuto spese per dipendenti e collaboratori per non più di 20.000 euro lordi
Gli esclusi	<ul style="list-style-type: none"> - Chi utilizza regimi Iva speciali o regimi forfetari di determinazione del reddito - Chi non risiede in Italia, tranne se, residente in un altro Stato dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo, produce nel nostro Paese almeno il 75% del proprio reddito complessivo- Chi effettua, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi - Chi partecipa ad associazioni, società di persone, imprese familiari o aziende coniugali oppure detiene il controllo, diretto o indiretto, di Srl o di associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente dall'esercente attività d'impresa, arte o professione - Chi esercita l'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o di soggetti a essi direttamente o indirettamente riconducibili) con cui sono in essere rapporti di lavoro o lo erano nei due precedenti periodi d'imposta. Fanno eccezione coloro che iniziano un'attività dopo aver svolto il tirocinio professionale, ossia il periodo di pratica obbligatoria per l'esercizio di un'arte o professione - Chi nell'anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori a 30.000 euro, a meno che in quello stesso anno il rapporto di lavoro dipendente sia cessato, senza percepire un reddito di pensione
Semplificazioni	<p>Iva - Non applicazione dell'imposta ai clienti (né detrazione di quella sugli acquisti)- Esonero da liquidazione e versamento del tributo e da obblighi contabili e dichiarativi: registrazione di fatture emesse, corrispettivi e acquisti; tenuta e conservazione di registri e documenti, tranne le fatture e i documenti di acquisto e le bollette doganali di importazione; dichiarazione annuale; fatturazione elettronica</p> <p>Imposte sui redditi - Esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili- Esclusione dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale- Non effettuazione delle ritenute alla fonte sugli emolumenti corrisposti- Non assoggettamento a ritenuta d'acconto dei ricavi/compensi percepiti- Riduzione da 5 a 4 anni del termine per la notifica di accertamenti (vale solo per chi volontariamente si avvale per tutte le operazioni della fatturazione elettronica)</p>
Base imponibile	Applicazione ai ricavi o compensi, in base al principio di cassa, di un coefficiente , diversificato in funzione dell'attività esercitata. Costi e spese non rilevano, eccetto i contributi previdenziali obbligatori, deducibili dal reddito calcolato a forfait
Tassazione	Applicazione di un'imposta sostitutiva con aliquota del 15% , ridotta al 5% per i primi 5 anni se: non si tratta di prosecuzione di altra attività svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (praticantato escluso); in caso di prosecuzione di attività svolta da altro soggetto, i suoi ricavi/compensi dell'anno precedente non superano la soglia d'accesso; nei tre anni antecedenti, non è stata esercitata attività d'impresa, artistica o professionale, anche in forma di impresa familiare o associata
Versamenti	Stesse regole dell'Irpef: due acconti a giugno e novembre, con saldo a giugno dell'anno successivo. Questi i codici tributo da indicare nell'F24: " 1790 " (acconto prima rata), " 1791 " (acconto seconda rata o in unica soluzione), " 1792 " (saldo)
Fuoriuscita	Dall'anno successivo a quello in cui viene meno uno dei requisiti o si verifica una causa ostativa, anche se a seguito di accertamento divenuto definitivo

NOVITA' LEGISLATIVE

LEGGE DI BILANCIO 2020

CONFERMATI I VECCHI BONUS CASA NOVITA': BONUS PER LE FACCIATE

Solita proroga annuale per le detrazioni fiscali spettanti a chi fa lavori dentro casa. Sono confermati anche per il 2020, nella misura maggiorata già in vigore da qualche anno, sia il "bonus ristrutturazioni" per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sia l'"ecobonus" per le opere di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. È ugualmente mantenuto in vita anche il "bonus mobili" a favore di chi acquista mobili e grandi elettrodomestici destinati all'arredo di immobili ristrutturati.

La vera novità è rappresentata dall'inedito "bonus facciate", che assicura una detrazione del 90% delle spese, anche per interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzate al recupero o al restauro degli involucri edilizi.

Per quanto riguarda il "bonus verde" per la sistemazione di giardini, terrazzi e coperture, la misura, che sembrava destinata a scomparire, è stata invece recuperata e rimessa in pista per un altro anno dal "decreto milleproroghe".

Non c'è alcuna traccia, inoltre, sia del "sisma bonus" per la messa in sicurezza degli immobili sia dell'"ecobonus" riferito alle parti comuni degli edifici condominiali: entrambe le agevolazioni, infatti, hanno già futuro assicurato fino al 31 dicembre 2021.

In materia, va segnalato, infine, un rilevante ritocco alle disposizioni introdotte dal "decreto crescita" dello scorso anno, con cui è stata data la facoltà, ai contribuenti beneficiari delle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica o di efficientamento si-

smico, di optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato i lavori. L'ambito applicativo di tale norma è stato fortemente ridimensionato: lo sconto in fattura è ora possibile soltanto per i lavori energetici condominiali più significativi, di importo almeno pari a 200.000 euro.

Le detrazioni prorogate

Confermati per un altro anno i bonus maggiorati per gli interventi di ristrutturazione edilizia e quelli finalizzati al risparmio energetico nonché il bonus per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (**comma 175**).

Bonus ristrutturazioni

Nel 2020, dunque, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. **bonus ristrutturazioni**), spetterà uno sconto Irpef pari al 50% delle relative spese sostenute, fino ad un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (a regime, invece, è previsto il 36% su una spesa massima di 48.000 euro per immobile), da fruire in dieci quote annuali di pari importo. Accedono all'agevolazione gli interventi, sia su singole abitazioni che sulle parti comuni di edifici residenziali, di: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. La ma-



SCONTI IN FATTURA SOLTANTO PER I CONDOMINI

Soluzione di compromesso, quella trovata dal Parlamento, per gestire la questione generata dalla disposizione introdotta nella primavera scorsa dal DL n. 34/2019 (c.d. "decreto crescita"), grazie alla quale si poteva fruire dell'ecobonus e del sismabonus, sotto forma di sconto in fattura di ammontare pari alla detrazione spettante, direttamente al momento di pagare al fornitore il corrispettivo per l'intervento realizzato. Quest'ultimo avrebbe poi recuperato la somma anticipata sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare in compensazione, tramite modello F24, lungo l'arco di cinque anni, senza applicazione dei limiti di 700.000 euro per le compensazioni annuali e di 250.000 euro dei crediti d'imposta da riportare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

La misura era piaciuta ai contribuenti committenti dei lavori, i quali, pagando la sola quota non detraibile, si trovavano a beneficiare dell'intero bonus recuperabile in un quinquennio e, viceversa, era stata subito osteggiata da artigiani e piccole imprese, che, per accontentare i clienti, avrebbero dovuto rinunciare a gran parte degli incassi, per trovarsi poi con un grosso credito recuperabile in un quinquennio e, probabilmente, senza neanche avere la necessaria capienza d'imposta per sfruttarlo completamente. Insomma, impossibilitati a competere con le ditte più strutturate, non avrebbero potuto dare l'ok alla procedura dello sconto in fattura e, quindi, assumere l'incarico per i lavori.

Inizialmente, la commissione Bilancio del Senato aveva deciso di risolvere il problema alla radice, approvando un emen-

damento che prevedeva la totale abrogazione della norma "incriminata", la quale avrebbe cessato la sua operatività con lo spirare dell'anno 2019. Poi, il ripensamento, con il ripristino, seppur limitato, di quella misura, resa ora più compatibile con il mercato, senza creare concorrenza sleale (**commi 70 e 176**).

A decorrere dal 1° gennaio 2020, la possibilità di optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle detrazioni spettanti, per lo sconto in fattura di pari ammontare, è stata eliminata sia per gli interventi antisismici sia per quelli di efficienza energetica. L'opportunità è ora riconosciuta soltanto con riferimento agli interventi "di **ristrutturazione importante di primo livello**" (secondo la definizione fornita dal decreto MISE 26 giugno 2015, è tale l'intervento che, oltre a interessare l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, comprende anche la ristrutturazione dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio), riguardanti le parti comuni degli edifici **condominiali** e di ammontare **pari o superiore a 200.000 euro**. In altre parole, la disciplina riguarda esclusivamente i grandi lavori energetici condominiali, già ordinariamente eseguiti non da artigiani e piccole aziende, ma da operatori di un certo livello. Ovviamente, l'esercizio dell'opzione per ottenere lo sconto in fattura deve essere condiviso dal fornitore che ha effettuato gli interventi: in altre parole, se la ditta non è d'accordo, l'operazione non può avvenire.

LEGGE DI BILANCIO 2020

nutrizione ordinaria, invece, dà diritto al bonus solo se si tratta di lavori condominiali oppure, in riferimento alle singole abitazioni, quando fa parte di un intervento maggiore, inquadrabile almeno come manutenzione straordinaria (ad esempio, se dentro casa si demoliscono tramezzature o si realizzano nuove mura divisorie, si spostano i servizi, ecc., è detraibile anche la tinteggiatura che, invece, se rappresentasse l'unico intervento realizzato, non sarebbe ammessa al beneficio). Si ha diritto al bonus anche per le opere finalizzate a: eliminare le barriere architettoniche; favorire la mobilità dei portatori di handicap grave; conseguire risparmi energetici; cablare gli edifici; contenere l'inquinamento acustico; adottare misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici; prevenire atti illeciti da parte di terzi, quali furto, aggressione, sequestro di persona; prevenire incidenti domestici; realizzare posti auto pertinenziali o autorimesse (è agevolato anche l'acquisto di box già costruiti, nel limite delle spese sostenute per la realizzazione, come attestate dal venditore). La detrazione del 50% spetta pure se si acquista casa, o se ne risulta assegnatario, in un edificio interamente ristrutturato da un'impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare oppure da una cooperativa edilizia che, entro 18 mesi dalla fine dei lavori, vende o assegna gli immobili. In questa ipotesi, il beneficio va calcolato non in funzione di quanto speso per i lavori di ristrutturazione, ma è pari al 25%, entro il limite di 96.000 euro, del prezzo di acquisto/assegnazione indicato nel rogito.

Riqualificazione energetica

Anche per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. **ecobonus**) sono confermati i benefici del 2019. La detrazione delle spese, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 65% per gran parte delle opere: coibentazione dell'involucro; pompe di calore; scaldacqua a pompa di calore; caldaie a condensazione in classe A e con sistema di termoregolazione evoluto; pannelli solari per la produzione di acqua calda; generatori di aria calda a condensazione; generatori ibridi, cioè costituti

ti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione; sistemi di *building automation* per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda e di climatizzazione delle abitazioni; micro-generatori, cioè impianti ad alta efficienza per la produzione simultanea di energia elettrica ed energia termica. Per alcuni interventi, invece, il bonus spetta in misura ridotta, al 50%: serramenti e infissi; schermature solari; caldaie alimentate da biomasse combustibili; caldaie a condensazione in classe A.

Detrazioni su acquisto mobili

Confermata anche la detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (ovvero, per i forni, alla A), destinati all'arredo di immobili ristrutturati (c.d. **bonus mobili**). L'agevolazione, anche in questo caso da suddividere in dieci quote annuali di pari importo, è pari al 50% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di 10.000 euro per unità immobiliare. Tra i mobili che danno diritto alla detrazione: letti, armadi, cassetiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione; tra gli elettrodomestici: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe, radiatori, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. L'acquisto di questi beni è premiato con il bonus mobili se sono stati realizzati interventi edilizi di manutenzione straordinaria (in caso di lavori condominiali, va bene anche quella ordinaria); restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione; ricostruzione/ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi; restauro, risanamento o ristrutturazione su interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare oppure da cooperative edilizie che, entro diciotto mesi dalla fine dei lavori, vendono o assegnano gli immobili. Le spese del 2020 sono detraibili se i lavori sull'immobile sono iniziati non prima del 1° gennaio 2019. Il limite di 10.000 euro va verificato considerando anche le spese del 2019, relative ad interventi effettuati nel 2019 o iniziati in quell'anno e proseguiti nel 2020, per le quali si è già fruito del bonus.

DETRAZIONE DEL 90% ANCHE PER LA SOLA TINTEGGIATURA

Debutta il "bonus facciate", che premia con uno sconto fiscale del 90%, da suddividere in dieci quote annuali di pari importo, gli interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, insomma per "rifare il look" a condomini e villette (commi 219-224). Al momento, l'agevolazione è prevista soltanto per le spese - senza alcun limite massimo - sostenute nel 2020; dovrebbe spettare anche se il pagamento riguarda opere realizzate lo scorso anno.

L'intervento dà diritto al bonus se riguarda immobili ubicati nella zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444/1968: nella zona A sono compresi gli agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o porzioni di essi, in pratica i centri storici; la zona B comprende le parti del territorio già urbanizzate, anche se

edificate solo in parte, con superficie coperta degli edifici esistenti non inferiore a un ottavo della superficie fondiaria della zona e con densità territoriale superiore a 1,5 mc/mq. Ne consegue che sono fuori dal bonus facciate le aree destinate a nuovi complessi insediativi e con bassa densità di urbanizzazione.

Sono detraibili esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi (restano fuori infissi, grondaie, ecc.). Per gli interventi più impegnativi, che hanno effetti anche dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell'intonaco dell'involucro, devono essere soddisfatti i requisiti minimi di prestazione energetica previsti dal decreto 26 giugno 2015 del Ministero dello sviluppo economico e, per la trasmittanza termica, i requisiti della tabella 2 allegata al decreto MISE 11 marzo 2008. In tali ipotesi, occorre trasmettere telematicamente all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati.

NOVITA' LEGISLATIVE

LEGGE DI BILANCIO 2020

RIVOLUZIONATI GLI AIUTI DEL FISCO ALLE IMPRESE

Completamente riscritte le norme che disciplinano alcune delle principali agevolazioni fiscali a favore delle imprese. Per quelle che acquisiscono beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive presenti in Italia, niente più super o iper ammortamento, rimpiazzati da un credito d'imposta (in parte, riguarda anche i professionisti).

Novità anche per il credito d'imposta "Ricerca e sviluppo", divenuto meno sostanzioso, ma allargato ad attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica. Infine, proroga di un anno e accesso più semplice per il c.d. "bonus formazione 4.0".

La ragione di questa mini riforma degli incentivi previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0 è esplicitata al comma 184 della legge di bilancio: si vuole sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica nonché l'accredimento delle competenze inerenti.

Per consentire al Ministero dello sviluppo economico di valutare l'andamento e l'efficacia delle misure agevolative, le imprese beneficiarie dovranno effettuare una comunicazione usando il modello e seguendo le modalità che saranno stabiliti da un decreto dello stesso MISE.

Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali

Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi nel corso del 2020 (ovvero fino al 30 giugno 2021 se entro il 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulta accettato dal venditore ed è avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione) spetta un credito d'imposta, in misura diversificata a seconda della tipologia di beni acquisiti (**commi 185-197**).

Beneficiari

Possono accedere al bonus, purché in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, tutte le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito (quindi, anche chi adotta il regime forfetario). Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale, nonché quelle destinatarie di sanzioni interdittive

Beni agevolabili

Danno diritto al credito gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa ad eccezione di: veicoli ed altri mezzi di trasporto (autovetture, autocaravan,

ciclomotori e motocicli); beni per i quali il decreto ministeriale 31 dicembre 1988 stabilisce un ammortamento lungo, con un coefficiente inferiore a 6,5%; fabbricati e costruzioni; determinati beni individuati dalla legge n. 208/2015 (condutture per imbottigliare le acque naturali, condutture impiegate dalle industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua, materiale rotabile, ferroviario e tramviario, aerei delle imprese di trasporto); beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti. Inoltre, sono agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali (software, piattaforme, applicazioni, sistemi IT, ecc.), per i quali, con la precedente disciplina, spettava la maggiorazione del 40% del costo.

Misura del beneficio

Per gli investimenti riguardanti beni diversi da quelli "4.0" (prima agevolati con il super ammortamento), il bonus spetta nella misura del 6% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Vale anche per gli esercenti arti e professioni.

- Per gli investimenti in beni ad alto valore tecnologico (che prima davano diritto all'iper ammortamento), il credito spetta nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20%, per la quota eccedente, entro il limite di 10 milioni.

- Infine, per gli investimenti in beni strumentali immateriali, il credito d'imposta spetta nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.

- La nuova disciplina non si applica: agli investimenti in beni diversi da quelli "4.0" effettuati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020 e per i quali, entro il 31 dicembre 2019, l'ordine è stato accettato dal venditore e sono stati pagati acconti per almeno il 20%; agli investimenti in beni ad alto valore tecnologico e in beni immateriali effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020 e per i quali, entro dicembre 2019, l'ordine è stato accettato dal venditore e sono stati pagati acconti per almeno il 20%. In tali circostanze, restano ferme le precedenti agevolazioni (super e iper ammortamento).

Natura ed utilizzo del credito

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi ed è cumulabile con altre agevolazioni che hanno ad oggetto i medesimi costi, a condizione che non venga superato il costo sostenuto. È utilizzabile esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni strumentali immateriali, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione, per



LEGGE DI BILANCIO 2020

i beni diversi da quelli "4.0", ovvero dall'anno successivo a quello dell'avenuta interconnessione, per i beni ad alto valore tecnologico e quelli immateriali. Il credito d'imposta non concorre né al limite dei 250.000 euro relativo ai crediti da esporre nel quadro RU della dichiarazione dei redditi né a quello di 700.000 euro relativo all'utilizzo annuale di crediti. Non può essere ceduto e neanche trasferito all'interno del consolidato fiscale.

Accesso semplificato al bonus per l'alta formazione

Cambia anche la disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione finalizzate all'acquisizione e al consolidamento, da parte del personale dipendente dell'azienda, di competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, previsto dal "Piano nazionale industria 4.0". Il DDL di bilancio ne disponeva la semplice proroga per il 2020; il Senato ha apportato alcune importanti modifiche (**commi 210-217**)

L'agevolazione spetta a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dall'attività svolta, dalle dimensioni, dal regime contabile adottato e dalle modalità di determinazione del reddito, ad eccezione di quelle in

difficoltà, quelle destinatarie di sanzioni interdittive e quelle non in regola con le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

È quantificata in base alle dimensioni dell'azienda:

- **50%** per le piccole, nel limite massimo annuale di 300.000 euro;

- **40%** per le medie, nel limite massimo annuale di 250.000 euro (anziché i precedenti 300.000);

- **30%** per le grandi, nel limite massimo annuale di 250.000 euro (anziché i precedenti 200.000).

La misura del bonus (questa è una novità) è aumentata per tutte le imprese al **60%**, fermi restando i limiti massimi annuali, se i destinatari delle attività di formazione sono lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati.

Il credito d'imposta è utilizzabile solo in compensazione, tramite modello F24, dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti e non può essere oggetto - è stato ora precisato - di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

È stato, infine, eliminato un vincolo molto stringente, soprattutto per le piccole e medie imprese, che l'anno scorso ha frenato molto l'utilizzo dell'agevolazione. Per ottenere il credito d'imposta, non è più obbligatorio disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione in **contratti collettivi aziendali o territoriali**, da depositare presso l'Ispettorato del lavoro.

BONUS RICERCA E SVILUPPO: REGOLE COMPLETAMENTE RISCritte

Crolla drasticamente la percentuale del credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo (dal 25-50% al 12%). Contestualmente, però, sono introdotti nuovi incentivi per la transizione ecologica e l'innovazione tecnologica e per le attività di *design* e ideazione estetica (**commi 198-209**). I soggetti **beneficiari** (e quelli esclusi) sono gli stessi visti per il credito d'imposta che ha sostituito il super e l'iper ammortamento.

Sono considerate attività di:

- **ricerca e sviluppo**, quelle di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite a livello comunitario;

- **innovazione tecnologica**, quelle finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati (non sono agevolabili le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e, in generale, le attività volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili presenti sul mercato per elementi estetici o secondari, nonché le attività per adeguare un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente e le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti);

- di **design e ideazione estetica**, quelle svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafa, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

- ogni caso, i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni saranno dettati da un decreto MISE, da pubblicare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

La **misura del bonus** è diversa a seconda della tipologia di investimento:

- per le attività di ricerca e sviluppo, è del **12%**, nel limite massimo di 3 milioni;

- per le attività di innovazione tecnologica, è del **6%** nel limite massimo di 1,5 milioni ovvero del **10%**, sempre nel limite massimo di 1,5 milioni, in caso di attività finalizzate al rag-

giungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con apposito decreto ministeriale;

- per le attività di design e ideazione estetica, è del **6%**, nel limite massimo di 1,5 milioni.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, e non può essere ceduto né trasferito all'interno del consolidato fiscale. Non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi ed è cumulabile con altre agevolazioni che hanno ad oggetto i medesimi costi, a condizione che non venga superato il costo sostenuto. Non contribuisce al limite dei 250.000 euro relativo ai crediti da esporre nel quadro RU della dichiarazione dei redditi né a quello di 700.000 euro relativo all'utilizzo annuale di crediti.

L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti (per le imprese non tenute a tale obbligo, è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti). Inoltre, ai fini dei successivi controlli, le imprese che fruiscono del bonus devono redigere e conservare una relazione tecnica, con finalità, contenuti e risultati delle attività svolte in ciascuna annualità in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. La relazione va predisposta dal responsabile aziendale delle attività ammissibili (o dal responsabile del singolo progetto o sotto progetto) e controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa. L'Agenzia delle entrate, se accerta l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta, deve recuperare il relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

NOVITA' LEGISLATIVE

LEGGE DI BILANCIO 2020

TASI INGLOBATA NELL'IMU: SALE L'ALIQUOTA DI BASE

Scatta da quest'anno l'unificazione tra l'IMU (Imposta Municipale sugli immobili) e la TASI (Tassa sui servizi indivisibili), con la previsione, quindi, di una sola forma di prelievo sul patrimonio immobiliare. Resta invece la TARI (Tassa sui Rifiuti) con regole immutate. I tre tributi finora facevano parte di un unico contenitore virtuale chiamato IUC (Imposta Unica Comunale).

La nuova IMU (che comprende anche la TASI) è disciplinata dai commi da 738 a 783 della manovra di bilancio. Nelle Province autonome di Trento e di Bolzano continueranno ad applicarsi, rispettivamente, l'IMIS, l'imposta immobiliare semplice, e l'IMI, l'imposta municipale immobiliare.

Per l'IMU, rispetto alle norme in vigore fino al 2019, vi sono alcune novità, *in primis* l'aumento della tassazione per i proprietari. Infatti, poiché, allo scopo di lasciare invariata la pressione fiscale, in linea generale le aliquote sono state definite sommando le vecchie aliquote IMU e TASI, la quota di TASI a carico del detentore (inquilino o comodatario), ora venuta meno, è dovuta, a titolo di IMU, dal possessore dell'immobile (proprietario o titolare di altro diritto reale). Pertanto:

- l'aliquota di base per l'**abitazione principale di lusso** (cioè, appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 o A/9) è fissata allo **0,5%**, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- l'aliquota di base per gli altri **immobili diversi dall'abitazione principale** è stabilita allo **0,86%**, con facoltà per il Comune di aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento. Anche per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (fondamentalmente, i capannoni industriali), l'aliquota di base corrisponde alla somma delle vecchie aliquote IMU e TASI, pari allo 0,86% (con lo 0,76% riservato allo Stato); il Comune può intervenire aumentandola fino all'1,06% o diminuendola fino allo 0,76%.

Tra le altre novità, segnaliamo:

- l'introduzione di un regime più favorevole per i **fabbricati rurali ad uso strumentale**, cioè quelli destinati allo svolgimento delle attività agricole di cui all'articolo 2135 c.c. (protezione piante, conservazione prodotti agricoli, custodia delle macchine agricole) ed accatastati nella categoria D/10 ovvero, se iscritti in altre categorie, presenti in catasto con l'annotazione di ruralità. Per essi, l'aliquota di base è fissata allo **0,1%**, con possibilità per il Comune di ridurla fino all'azzeramento; fino allo scorso anno, era dello 0,2%, che il Comune poteva dimezzare, fissandola allo 0,1%;

- per i Comuni che nel 2015 avevano applicato,

entro il tetto dello 0,8%, la **maggiorazione TASI**, confermandola fino al 2019, la possibilità di "rimediare" all'abrogazione di quella quota supplementare. È, infatti, data loro la facoltà di aumentare, dal 2020, l'aliquota massima della nuova IMU - fissata all'1,06% - fino all'**1,14%** e, comunque, nella stessa misura della maggiorazione applicata dal 2015. Negli anni successivi, gli enti locali potranno solo ridurre l'aliquota, perdendo definitivamente la *chance* di variarla nuovamente in aumento;

- la soluzione dell'annosa questione legata al computo del mese (l'imposta - ricordiamo - è dovuta in proporzione alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso). Secondo il precedente disposto normativo, in vigore dai tempi della vecchia ICI e mai modificato, andava contato per intero il mese in cui il possesso si era protrato per almeno 15 giorni. Ciò comportava che, in determinati casi, per uno stesso mese risultavano debitori d'imposta sia l'acquirente sia il venditore, perché entrambi possessori dell'immobile per almeno 15 giorni. Tant'è che, per dribblare l'anomala doppia tassazione, abbiamo sempre consigliato di evitare la stipula dell'atto il giorno 15 del mese ovvero, per i mesi con 31 giorni, anche il giorno 16. Adesso, viene specificato che si computa per intero il mese durante il quale il possesso si è protrato per **più della metà dei giorni** e che il giorno in cui avviene il trasferimento è conteggiato **in capo all'acquirente**; quest'ultimo è chiamato a pagare tutta l'imposta del mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del venditore (ad esempio, quando l'atto è stipulato il giorno 16 di un mese che ne ha 30);

- il ripristino del termine di **presentazione della dichiarazione al 30 giugno** dell'anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso dell'immobile o sono intervenute variazioni rilevanti per la determinazione dell'imposta (dal 2019 la scadenza era stata fatta slittare al 31 dicembre);

- l'anticipo di un anno della totale **deducibilità** dal reddito d'impresa e dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni dell'IMU dovuta sui beni strumentali. La misura, dunque, scatterà dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (non più 2022), vale a dire dal 2022 per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare.

È confermata la deduzione nella misura del 50% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (cioè, il 2019 per i soggetti "solari") e del 60% per le due annualità successive (nel previgente calendario stilato dal "decreto crescita" era



NOVITA' LEGISLATIVE

LEGGE DI BILANCIO 2020

previsto, prima del passaggio alla deducibilità integrale, un ulteriore periodo d'imposta con innalzamento al 70%).

Ricordiamo che, nell'ambito del reddito d'impresa, si considerano strumentali sia gli immobili che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diversa utilizzazione salvo radicali trasformazioni (strumentali per natura) sia gli immobili esclusivamente e direttamente utilizzati dall'impresa per lo svolgimento dell'attività, a prescindere dalla classificazione catastale (strumentali per destinazione); invece, per gli esercenti arti e professioni, sono strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività, a prescindere dalle modalità di acquisto (come partita Iva o come persona fisica) e dalla categoria catastale di appartenenza. Non rientrano tra gli immobili strumentali quelli utilizzati ad uso promiscuo, con la conseguenza che la relativa Imu non può essere portata in deduzione.

Per quali beni è dovuta l'IMU

Il presupposto dell'imposta è il possesso dei seguenti immobili, fatta eccezione per l'abitazione principale o assimilata, a meno che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9:

- unità immobiliare iscritta o da iscrivere nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, compresa l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente (i fabbricati nuovi scontano l'imposta dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione o, se antecedente, dalla data in cui vengono utilizzati);

- area fabbricabile, cioè utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi (non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, sui quali sono svolte attività dirette alla coltivazione del fondo, silvicoltura, funghicoltura e all'allevamento di animali);

- terreno agricolo, ossia iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, anche se non coltivato (non si paga sui terreni di: coltivatori diretti e imprenditori agricoli, su quelli a destinazione agro pastorale e su quelli ubicati in aree montane e di collina, circolare 9/1993).

Chi è tenuto al pagamento

L'IMU è dovuta dai possessori di immobili, vale a dire il proprietario o il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto passivo anche il **genitore assegnatario** della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Per le aree demaniali in concessione, deve pagare il **concessionario**. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria (*leasing*), soggetto passivo è il **locatario** a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

In presenza di **più soggetti passivi** per uno stesso immobile, ognuno di essi è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria. Per gli immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (c.d. **multiproprietà**), il versa-



ABITAZIONE PRINCIPALE (O ASSIMILATE) E RELATIVE PERTINENZE

Per abitazione principale, si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nello stesso tenitorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e relative pertinenze si applicano per un solo immobile. Sono pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria.

Sono considerate abitazioni principali anche:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche se non residenti anagraficamente;

- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;

- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di separazione/divorzio;

- un solo immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Inoltre, i Comuni possono equiparare ad abitazione principale l'immobile posseduto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

NOVITA' LEGISLATIVE

LEGGE DI BILANCIO 2020

mento va effettuato da chi amministra il bene; per le parti comuni degli edifici accatastate in via autonoma, provvede l'amministratore del **condominio** per conto di tutti i condomini. Per gli immobili compresi nel **fallimento** o nella **liquidazione coatta amministrativa**, il curatore o il commissario liquidatore versano l'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

La base imponibile

La base imponibile da assoggettare ad IMU è rappresentata dal valore degli immobili. Si tratta:

- per i **fabbricati** iscritti in catasto, del valore ottenuto applicando alla rendita catastale vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:

- **160** per i fabbricati del gruppo A (esclusa la categoria A/10) e delle categorie C/2, C/6 e C/7;
- **140** per i fabbricati del gruppo E e delle categorie C/3, C/4 e C/5;
- **80** per i fabbricati delle categorie D/5 e A/10;
- **65** per i fabbricati del gruppo D (esclusa la categoria D/5);
- **55** per i fabbricati della categoria C/1.

Per i fabbricati del gruppo D non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore si determina applicando i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto MEF;

- per le **aree fabbricabili**, del valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, la base imponibile è data dal valore dell'area fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato;

- per i **terreni agricoli**, del valore ottenuto applicando al reddito dominicale vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, il moltiplicatore pari a 135.

La base imponibile è **ridotta del 50%** nei seguenti casi:

- fabbricati di interesse storico o artistico;
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

- immobili ad uso abitativo non di lusso (cioè, non classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9) concessi in comodato a figli o genitori, che li utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui si trova l'immobile da-

to in uso gratuito (il beneficio spetta pure se il comodante, oltre all'immobile abitato dai parenti, possiede nello stesso comune un altro immobile "non di lusso" adibito a propria abitazione principale). In caso di morte del comodatario, il beneficio si estende al suo coniuge se sono presenti figli minori.

Pagamento in due rate

L'IMU andrà versata al Comune nell'anno di imposizione ancora in due rate, scadenti il **16 giugno** e il **16 dicembre**, con possibilità di versare l'importo complessivamente dovuto in un'unica soluzione, a giugno. Come prima rata si versa l'imposta dovuta per il primo semestre applicando aliquota e detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Nel 2020, anno di prima applicazione, come prima rata andrà corrisposta la metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per il 2019. Per il saldo, occorrerà fare riferimento alle aliquote pubblicate sul portale delle Finanze entro il 28 ottobre (in assenza, si utilizzano quelle vigenti nell'anno precedente).

Fanno eccezione gli enti non commerciali, che scindono il pagamento in tre rate, di cui le prime due, ciascuna di importo pari al 50% dell'imposta totale dell'anno precedente, vanno versate entro il 16 giugno e il 16 dicembre dell'anno d'imposta, e l'ultima, a congruaglio, entro il 16 giugno dell'anno successivo, sulla base delle aliquote pubblicate entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento.

Tre le possibili modalità di pagamento a disposizione: modello F24, apposito bollettino postale preintestato, piattaforma pagoPA.

Le sanzioni per le irregolarità

In caso di **omesso o insufficiente versamento** dell'IMU, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato. Se il ritardo non supera i 90 giorni, la sanzione è ridotta alla metà (15%); per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a un importo pari a un 1/15 per ciascun giorno di ritardo. In ogni caso, è possibile avvalersi del ravvedimento operoso (*vedi le novità introdotte dal "collegato fiscale", al quale è dedicato l'inserito di questo numero*).

Per l'**omessa presentazione della dichiarazione**, è invece prevista la sanzione dal 100 al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

In caso di **infedele dichiarazione**, si applica la sanzione dal 50 al 100% del tributo non versato,



LEGGE DI BILANCIO 2020

RISCOSSIONE ENTI LOCALI

La riforma della riscossione degli enti locali, prevede, tra l'altro:

- l'introduzione dell'istituto dell'accertamento esecutivo, che consente di emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo (sulla falsariga di quanto già previsto per le entrate erariali). In tal modo, l'ente locale potrà avviare le procedure esecutive e cautelari (fermo amministrativo, ipoteca, pignoramento) già dopo la mancata risposta - nel termine, generalmente, di 60 giorni - all'avviso di accertamento contenente l'intimazione di pagamento, senza dover più attendere l'iscrizione a ruolo del debito, cioè l'emissione della cartella esattoriale. In ogni caso, prima di avviare le procedure esecutive e cautelari, per debiti non superiori a 10.000 euro, al debitore sarà inviato un sollecito di pagamento, con la possibilità, quindi, di regolarizzare la propria posizione, anche a rate (vedi terzo punto elenco). La novità opera, a partire dal 1° gennaio 2020, con riferimento ai rapporti pendenti a tale data;

- sempre per facilitare le attività di riscossione degli enti locali, la facoltà concessa agli stessi, nonché ai soggetti cui eventualmente hanno affidato il servizio di riscossione delle proprie entrate, di accedere direttamente alle informazioni relative ai contribuenti debitori

presenti nell'Anagrafe tributaria. Ciò, in aggiunta al confermato accesso telematico per la consultazione anche delle banche dati catastale e ipotecaria, nonché del Pubblico registro automobilistico (PRA), consentirà agli enti creditori di intensificare i controlli incrociati fondamentali per l'attività di riscossione;

- la definizione del piano di dilazione del pagamento delle somme dovute, in assenza di specifica regolamentazione da parte dell'ente locale (fino a 100 euro, nessuna rateizzazione; da 100,01 a 500 euro, fino a 4 rate mensili; da 500,01 a 3.000 euro, da 5 a 12 rate mensili; da 3.000,01 a 6.000 euro, da 13 a 24 rate mensili; da 6.000,01 a 20.000 euro, da 25 a 36 rate mensili; oltre 20.000 euro, da 37 a 72 rate mensili);

- l'allungamento da 30 a 60 giorni, decorrenti dal termine ultimo per il pagamento, del periodo trascorso il quale viene attivata l'esecuzione forzata;

- la modifica alle condizioni che comportano decadenza dal beneficio della rateazione. Questa avviene non più in caso di mancato pagamento di due rate consecutive nel corso del periodo di rateazione, ma quando non si pagano, dopo espresso sollecito, due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi.

FRINGE BENEFIT VEICOLI AZIENDALI

Decisamente meno aggressivo, rispetto ai propositi iniziali, il giro di vite sui veicoli aziendali, cioè quelli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per fini sia lavorativi che personali. Dall'iniziale inasprimento di tassazione che avrebbe dovuto colpire, perfino con effetto retroattivo, l'intero parco auto circolante, triplicando il peso fiscale a carico dei lavoratori che hanno in uso l'auto aziendale, si è passati, dopo il passaggio parlamentare, ad una limitata futura stretta "ambientale", che colpirà soltanto i contratti stipulati a partire **da luglio 2020** relativi ai veicoli maggiormente inquinanti e di nuova immatricolazione.

La *ratio* è favorire l'utilizzo di mezzi di trasporto che abbiano un minor impatto ambientale. Tant'è che, in un caso (auto con emissioni di anidride carbonica non superiori a 60 grammi per chilometro), il *fringe benefit*, vale a dire il "compenso in natura" tassabile, addirittura scenderà: sarà pari al 25%, anziché l'attuale 30%, dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio.

Questo è indicato in apposite tabelle, che l'ACI elabora annualmente entro il 30 novembre e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, affinché provveda alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo. Dunque, per i contratti stipulati fino al 30

giugno 2020, continuerà ad applicarsi l'attuale disciplina (articolo 51, comma 4, del TUIR), secondo cui, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti, costituisce reddito tassabile il 30% del costo chilometrico ACI. Invece, per i contratti stipulati dal 1° luglio, la percentuale sarà differenziata **in base ai valori di anidride carbonica emessa** (più questi aumentano e, quindi, più si inquina, più cresce il reddito figurativo e, conseguentemente, la relativa imposta dovuta):

- per i veicoli con CO2 non superiore a 60 grammi per chilometro (fondamentalmente, i modelli elettrici e quelli ibridi *plug-in*, cioè ricaricabili dalla rete elettrica), si considera il 25%, anziché l'attuale 30%, del costo chilometrico ACI;

- in caso di emissioni superiori a 60 ma non a 160 grammi per chilometro (in questa fascia si trova la maggior parte delle auto aziendali), si considera il 30% del costo chilometrico ACI, lo stesso valore della norma vigente;

- in caso di emissioni superiori a 160 ma non a 190 grammi per chilometro, si considera il 40% per l'anno 2020 e il 50% per il 2021;

- in caso di emissioni superiori a 190 grammi per chilometro, si considera il 50% per il 2020 e il 60% per il 2021.

NOVITA' LEGISLATIVA

LEGGE DI BILANCIO 2020

PLASTIC TAX

E' una delle norme della legge di bilancio più controverse e discusse. La finalità è promuovere, attraverso lo strumento della leva fiscale, un'inversione di tendenza nell'utilizzo dei prodotti di materiale plastico, favorendo la progressiva riduzione della produzione e del consumo di manufatti di plastica non biodegradabile e monouso. Nasce così l'imposta sul consumo dei cosiddetti **MACSI**, i manufatti in plastica con singolo impiego, utilizzati per il contenimento, la protezione, la manipolazione o la consegna di merci o di prodotti alimentari; ne sono esclusi i manufatti compostabili (cioè, con caratteristiche di rapida degradazione), i dispositivi medici e i MACSI adibiti al contenimento e alla protezione dei preparati medicinali.

Sono soggetti all'imposta, ad esempio: le bottiglie, le buste e le vaschette per alimenti in polietilene; i contenitori in *tetrapak* utilizzati per prodotti alimentari liquidi (latte, vino, succhi, ecc.); i contenitori per detersivi realizzati in materiali plastici; i manufatti (imballaggi in polistirolo espanso, rotoli in plastica *pluriball*, pellicole e film in plastica estensibili, ecc.) per la protezione o la consegna di merci, come gli elettrodomestici e le apparecchiature informatiche. Soggetto passivo dell'imposta è: per i MACSI realizzati in Italia, il fabbricante (l'imposta è esigibile al momento della cessione ad altri soggetti nazionali); per i MAC-

SI provenienti da altri Paesi della UE, il soggetto che acquista i MACSI nell'esercizio dell'attività economica ovvero il cedente, qualora i MACSI siano acquistati da un consumatore privato (l'imposta è esigibile all'atto, rispettivamente, dell'acquisto e della cessione); per i MACSI provenienti da Paesi terzi, l'importatore all'atto dell'importazione definitiva nel territorio nazionale. L'imposta, che non è dovuta sulla materia plastica contenuta nei MACSI proveniente da processi di riciclo, è pari a **0,45 euro per chilogrammo** di materia plastica contenuta nei MACSI (nella formulazione originaria della norma era pari a 1 euro).

La "*plastic tax*" si applicherà a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del provvedimento delle Dogane che, entro maggio, dovrà definire le modalità di attuazione delle disposizioni di legge, quindi, presumibilmente, dal **1° luglio 2020**.

Viene anche introdotto un **credito di imposta**, da utilizzare solo in compensazione, a favore delle imprese del settore produttrici di MACSI destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari: è pari, nel limite di **20.000 euro** per beneficiario, al **10%** delle spese sostenute nel 2020 per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili.

SUGAR TAX

Nasce uno specifico balzello per colpire il consumo delle bevande analcoliche e dei succhi di frutta, ortaggi e legumi contenenti edulcoranti aggiuntivi.

L'imposta è pari a 10 euro per ettolitro, nel caso di prodotti finiti, e a 0,25 euro per chilogrammo, nel caso di prodotti utilizzabili previa diluizione, come gli sciroppi. L'obbligazione tributaria sorge al-

l'atto: della cessione di bevande edulcorate da parte del fabbricante o dell'importatore.

La "*sugar tax*" troverà applicazione a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del decreto Mef che, entro il prossimo mese di agosto, dovrà definire le modalità di attuazione della disciplina; quindi, verosimilmente, comincerà a colpire dal **1° ottobre 2020**.

PIU' CARI TABACCHI, FILTRI E CARTINE PER FUMO

Immancabile l'intervento fiscalmente punitivo su tabacchi e fumo: **aumenta l'accisa minima su sigari, sigaretti e tabacco trinciato per arrotolare sigarette; aumenta l'onere fiscale minimo sulle sigarette; aumentano le aliquote di base sui tabacchi lavorati; è unificato, al rialzo, il prelievo sul tabacco da fiuto o da**

mastico; nasce una nuova imposta di consumo sui prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo (cartine, cartine arrotolate senza tabacco e filtri funzionali ad arrotolare le sigarette), nella misura di 0,0036 euro per ogni pezzo contenuto in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico.

NOVITA' LEGISLATIVE

LEGGE DI BILANCIO 2020

ALTRE MISURE FISCALI CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2020

Clausole di salvaguardia (co. 2 e 3)

Scongiorato, pure per il 2020, il temuto aumento delle due maggiori aliquote IVA (22 e 10%), una "minaccia" che incombe ogni anno e che, puntualmente, l'Esecutivo di turno si affanna a neutralizzare, anche e soprattutto per non perdere consensi elettorali e passare alla storia come il Governo che ha fatto aumentare la tassazione sull'acquisto di beni e servizi. La sterilizzazione delle clausole di salvaguardia è, però, una misura che, avendo un costo decisamente alto (intorno ai 23 miliardi), assorbe la maggior parte delle risorse finanziarie disponibili, impedendone l'utilizzo per altre finalità. Per quanto riguarda l'IVA, dunque, sono stati completamente annullati i rincari programmati per il 2020 e, in parte, anche quelli in cantiere per il 2021 (serviranno, comunque, altri 19 miliardi). Al contrario, è stata appesantita la clausola di salvaguardia relativa alle **accise**, prevedendo per i prossimi anni un obiettivo di gettito decisamente superiore a quello fissato in precedenza: in altre parole, già dal 2021, se non verranno trovate idonee soluzioni alternative, aumenterà (e non di poco) il costo della benzina e del gasolio.

Cedolare secca (co. 6)

Dopo sei anni di provvisorietà (dal 2014 al 2019), è stata finalmente resa permanente la tassazione *light*, con aliquota del 10%, per i **contratti di locazione abitativa a canone concordato**, cioè stipulati sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini. Spetta per le unità immobiliari ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché quelli con essi confinanti e gli altri capoluoghi di provincia) e negli ulteriori comuni ad alta tensione abitativa, individuati dal CIPE. L'imposta sostitutiva al 10% si applica pure ai contratti a canone concordato, anche di tipo transitorio (cioè, con durata da sei mesi a tre anni), stipulati per soddisfare le esigenze abitative degli studenti universitari e alle locazioni sottoscritte nei comuni per i quali, nei cinque anni precedenti il 28 maggio 2014, è stato deliberato lo stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi. Niente da fare, invece, per la cedolare secca al 21% sui canoni degli **immobili destinati ad attività commerciale**, ovvero, per essere più precisi, classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe), di superficie fino a 600 mq, e delle relative pertinenze locate congiuntamente: la norma, introdotta dalla precedente legge di bilancio, ha trovato applicazione soltanto per le locazioni stipulate nel 2019.

Riduzione tasse per i dipendenti (co. 7)

È prevista la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti. A tal fine, è stato costituito un apposito fondo, con una dote di 3 miliardi per il 2020, incrementata a 5 miliardi annui a partire dall'anno 2021. Al momento, non è noto in che modo e in quale misura diminuiranno le tasse pagate dai lavoratori subordinati: la concreta attuazione della norma è subordinata all'emanazione di **futuri provvedimenti ad hoc**.

Bonus per monitoraggio immobili (co. 118)

Con l'obiettivo di aumentare il livello di sicurezza degli immobili, è stato istituito, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, un credito d'imposta in relazione alle spese di acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo. Un **decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 marzo 2020, detterà le modalità attuative della norma.

Sport bonus (co. 177-179)

Confermato, per il 2020, il credito d'imposta del **65%** a favore di chi effettua erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. Il bonus è riconosciuto, alle persone fisiche e agli enti non commerciali, nel limite del **20 per cento** del reddito imponibile e, ai titolari di reddito d'impresa, nel limite del **10 per mille** dei ricavi annui. Per i titolari di reddito d'impresa, il credito è utilizzabile in tre quote annuali, di pari importo, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro, tramite compensazione e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Redditi dei terreni (co. 183)

Estesa al 2020 l'**esenzione** dall'IRPEF, già prevista per il triennio 2017-2019, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da **coltivatori diretti** e **imprenditori agricoli professionali** iscritti nella previdenza agricola. Gli stessi redditi, nel 2021, concorreranno alla base imponibile IRPEF nella misura del 50%.

Bonus per chi investe nel Centro Italia (co. 218)

Proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2020, per il credito d'imposta a favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nei comuni del Centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo) colpiti dagli eventi sismici del 2016. Il bonus spetta nella misura del **25%** alle grandi imprese, del **35%** alle medie imprese e del **45%** alle piccole imprese.



NOVITA' LEGISLATIVE

LEGGE DI BILANCIO 2020

ALTRE MISURE FISCALI CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2020

Imprenditori florovivaistici (co. 225)

Il reddito delle attività dirette al commercio di piante vive e prodotti della floricoltura, acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici, nei limiti del 10% del volume di affari, da altri imprenditori florovivaistici, è determinato applicando al totale dei corrispettivi delle operazioni rilevanti ai fini IVA, il coefficiente di redditività del **5%**.

Via la mini IRES, torna l'ACE (co. 287)

Ripristinata con effetto retroattivo, già dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (quindi, dal **2019** per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), l'applicazione della disciplina ACE (Aiuto alla Crescita Economica). La misura è finalizzata ad incentivare la capitalizzazione delle imprese, consentendo di dedurre dal reddito delle società di capitale, di persone e delle ditte individuali in contabilità ordinaria, un importo corrispondente al rendimento figurativo degli incrementi di capitale netto. Tale dato è rappresentato dalla differenza tra elementi positivi, quali gli utili accantonati a riserva e i conferimenti in denaro (compresa la rinuncia dei soci alla restituzione dei crediti e la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti di capitale), ed elementi negativi, quale la riduzione del patrimonio netto con attribuzione ai soci a qualsiasi titolo. L'agevolazione era stata abrogata dalla legge di bilancio 2019, che l'aveva sostituita con la c.d. "mini IRES", ossia la riduzione di nove punti percentuali dell'imposta da applicare agli utili destinati all'acquisto di beni strumentali e alle nuove assunzioni; tale disposizione era stata a sua volta rimpiazzata, ad opera del "decreto crescita", da un diverso incentivo, consistente nella progressiva riduzione dell'aliquota IRES correlata al reimpiego degli utili. Ora si torna all'antico, senza che la "mini IRES", di fatto, abbia mai trovato applicazione: niente più riduzione dell'aliquota di tassazione e riattivazione dell'ACE. L'importo deducibile dovrà essere calcolato applicando all'incremento patrimoniale il coefficiente di remunerazione (in verità, piuttosto basso) dell'**1,3%**, generando un beneficio fiscale non particolarmente significativo.

Premi per chi non paga in contanti (co. 288-290)

Premi in denaro ai maggiorenni residenti in Italia che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuano acquisti pagando con strumenti elettronici. Un **decreto** MEF, entro il prossimo **30 aprile**, detterà le disposizioni di attuazione, stabilendo, in particolare, le modalità di attribuzione del premio, gli strumenti di pagamento che danno diritto all'agevolazione e le attività rilevanti.

Bonus fiere internazionali (co. 300)

Prorogato per il 2020 il credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese italiane che partecipano a manifestazioni fieristiche internazionali di settore. Il bonus è pari al **30%** delle spese sostenute per l'affitto e l'allestimento degli spazi espositivi e di quelle per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione connesse alla partecipazione, fino a un massimo di **60.000 euro**.

Bonus investimenti nel Mezzogiorno (co. 319)

Proroga annuale per il "bonus Sud", la disciplina - già applicata nel quadriennio 2016-2019 - che attribuisce un credito d'imposta ai titolari di reddito d'impresa che acquisiscono **beni strumentali nuovi** destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. Sono agevolabili gli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature, per: creare un nuovo stabilimento o ampliare la capacità di uno già esistente; diversificare la produzione, realizzando prodotti mai fabbricati prima; cambiare il processo produttivo di uno stabilimento esistente. Il bonus non spetta per gli investimenti di mera sostituzione, né per i "beni merce" destinati alla vendita, quelli trasformati o assemblati per ottenere prodotti da vendere e i materiali di consumo. L'entità del credito varia in base alle dimensioni dell'azienda e alla regione sede della struttura.

Detrazione per lo studio della musica (co. 346-347)

Programmato, a partire dal **2021**, il debutto di una nuova detrazione IRPEF del **19%** per le spese sostenute, fino a un importo massimo di **1.000 euro** e anche nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico, per lo studio e la pratica della musica. Lo sconto spetta ai contribuenti con **reddito complessivo non superiore a 36.000 euro**, per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di **età compresa tra 5 e 18 anni** a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica legalmente riconosciute, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande, e scuole di musica riconosciute da una pubblica amministrazione.

Canone RAI (co. 355-356)

La soglia reddituale annua per l'esenzione dal canone Tv in favore delle persone di età pari o superiore a 75 anni è innalzata, a regime, a **8.000 euro**. In merito al requisito della non convivenza con altri soggetti titolari di un reddito proprio, viene specificato che non si tiene conto di eventuali colf, badanti o collaboratori domestici.



NOVITA' LEGISLATIVE

LEGGE DI BILANCIO 2020

ALTRE MISURE FISCALI CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2020

Detrazione spese veterinarie (co. 361)

Innalzato a **500 euro**, dai precedenti 387,34, il tetto di detraibilità dall'IRPEF delle spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva. Lo sconto del 19% spetta per la parte di spesa che eccede 129,11 euro.

Bonus edicole (co. 393)

Il credito d'imposta introdotto dalla legge di bilancio 2019 in favore delle attività commerciali che esercitano esclusivamente la vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nonché degli esercizi che, pur non esclusivamente dedicati alla vendita dei giornali, sono però gli unici punti vendita nel comune di riferimento, spetta, per l'anno d'imposta 2020, anche se l'attività commerciale **non rappresenta l'unico punto vendita** al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune considerato. La norma, tuttavia, puntualizza che l'agevolazione è riconosciuta in ogni caso prioritariamente agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

Investimenti in colture arboree (co. 509)

Per il triennio **2020-2022**, è incrementata del **20%** la quota di ammortamento deducibile dalle imposte sui redditi a fronte di spese sostenute per investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali (vite, olivo, pero, melo, pesco, agrumi, ecc.), con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.

Attività di oleoturismo (co. 513-504)

Dal 1° gennaio 2020, le disposizioni di favore dettate dalla legge di bilancio 2018 per le attività di enoturismo si applicano anche a quelle di "oleoturismo", ossia: le attività di conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione; le visite nei luoghi di coltura, produzione o esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo; la degustazione e commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva; le iniziative didattiche e ricreative nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione. Si tratta della determinazione del reddito imponibile Irpef con **coefficiente di redditività del 25%** e, a talune condizioni, di un **regime forfettario Iva**.

Meno detrazioni per i redditi alti (co. 629)

Dall'anno d'imposta 2020, i contribuenti con reddito complessivo superiore a 120.000 euro (al netto del reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze)

non fruiscono più per intero di quasi tutti gli oneri detraibili indicati nell'articolo 15 del TUIR. Oltre quell'ammontare, infatti, lo sconto fiscale nella dichiarazione dei redditi spetta in misura minore, pari al rapporto tra 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro. Pertanto, per i **redditi superiori a 120.000 euro**, il beneficio diminuisce con l'aumentare del reddito, fino ad azzerarsi del tutto in caso di reddito complessivo pari o superiore a 240.000 euro. La nuova regola non si applica e la detrazione, pertanto, a prescindere dal reddito complessivo, continua a spettare per intero in riferimento: agli interessi passivi pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari; agli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui ipotecari contratti per l'acquisto o la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale; a tutte le spese sanitarie (invece, la versione originaria del disegno di legge prevedeva che la detrazione continuasse a spettare per intero solo per le spese relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica).

Accisa sul gasolio commerciale (co. 630)

Dal **1° ottobre 2020** niente più accisa agevolata sul gasolio commerciale per i veicoli appartenenti alle categorie "euro 3" e inferiori; dal 2021, poi, l'esclusione riguarderà anche i veicoli "euro 4". Il trattamento di favore, attualmente precluso dalla categoria "euro 2" in giù, consiste nell'applicazione di un'aliquota agevolata (403,22 euro per mille litri, in luogo degli ordinari 617,40 euro per mille litri) al gasolio utilizzato da alcune categorie di soggetti esercenti attività di trasporto merci e passeggeri.

Accisa sui prodotti energetici (co. 631)

Cambiano le aliquote di accisa applicabili ai prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica. La rimodulazione è finalizzata a proteggere l'ambiente dall'emissione di gas responsabili dell'effetto serra e di polveri sottili (l'accisa è incrementata, in particolare modo, per **carbone, lignite e coke**).

Buoni pasto (co. 677)

Cambia il regime fiscale dei "buoni pasto": per quelli erogati in formato elettronico, la quota non tassata sale da 7 a **8 euro**; per quelli erogati diversamente, la quota che non concorre alla formazione del reddito di lavoro scende da 5,29 a **4 euro**.

Imposta sui servizi digitali (co. 678)

L'imposta del 3% sui servizi digitali, introdotta dalla



NOVITA' LEGISLATIVE

LEGGE DI BILANCIO 2020

ALTRE MISURE FISCALI CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2020

scorsa legge di bilancio, è applicabile dal 1° gennaio 2020, anche senza il decreto ministeriale di attuazione precedentemente previsto e la cui adozione è stata ora abrogata. Inoltre, sono state apportate alcune modifiche che: chiariscono le modalità applicative dell'imposta, con riferimento ai corrispettivi colpiti, alle dichiarazioni, alla periodicità del prelievo; individuano le ipotesi di esclusione dall'imposta; obbligano i soggetti passivi non residenti alla nomina di un rappresentante fiscale; prevedono l'abrogazione della disciplina in questione non appena entreranno in vigore norme derivanti da accordi internazionali in materia di tassazione dell'economia digitale.

Tracciabilità delle detrazioni (co. 679-680)

Dalla lotta serrata all'utilizzo del contante, *leitmotiv* della manovra finanziaria 2020, discende anche la norma che subordina la fruizione in dichiarazione della detrazione IRPEF del 19% per oneri e spese fiscalmente rilevanti alla circostanza che il relativo pagamento avvenga con **strumenti tracciabili**: versamenti bancari o postali, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Gli unici oneri che è ancora possibile pagare in contanti senza perdere il diritto alla detrazione sono i **medicinali** e i **dispositivi medici**, nonché le **prestazioni sanitarie** rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale (pertanto, risulta indetraibile la prestazione specialistica presso uno studio medico privato pagata *cash*).

Analisi di rischio (co. 681-686)

Con un intervento sul Codice della privacy, le attività di **prevenzione e contrasto dell'evasione fiscale** sono state incluse fra quelle di **rilevante interesse pubblico**, per le quali è ammesso il trattamento di dati personali ed è limitato l'esercizio dei diritti dell'interessato previsti dal Regolamento UE sulla protezione dei dati personali. Lo scopo è consentire all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza, per le attività di analisi del rischio di evasione tramite le informazioni contenute nell'Archivio dei rapporti finanziari tenuto presso l'Anagrafe tributaria, di avvalersi liberamente delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le varie banche dati di cui dispongono, allo scopo di individuare criteri utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l'adempimento spontaneo.

Estromissione agevolata dei beni strumentali (co. 690)

Gli imprenditori individuali in possesso, al 31 ottobre 2019, di beni immobili strumentali possono scegliere, entro il **31 maggio 2020**, di escludere tali beni dal patrimonio dell'impresa, trasferendoli alla sfera privata. Per

l'operazione, va pagata, entro le scadenze del **30 novembre 2020** (il 60%) e del **30 giugno 2021** (il rimanente 40%), un'imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell'**8%**; questa va applicata sulla differenza tra il valore normale dei beni e il loro valore fiscalmente riconosciuto, cioè quello iscritto nel libro degli inventari o nel registro dei beni ammortizzabili, al netto delle quote di ammortamento dedotte. Avvalendosi di tale disposizione, la plusvalenza derivante dall'estromissione è assoggettata ad una tassazione più leggera rispetto a quella ordinariamente applicata quando si destina un bene a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2020.

Rivalutazione terreni e partecipazioni (co. 693-694)

Riproposta per l'ennesima volta la disciplina che consente, ai privati non imprenditori che possiedono terreni (agricoli o edificabili) oppure partecipazioni in società non quotate, di affrancare tali beni, rivalutandone il valore o costo d'acquisto; ciò consente, al momento della loro cessione, di far emergere una plusvalenza imponibile da tassare di scarsa entità, se non addirittura nulla. A tal fine, entro il **30 giugno 2020**, occorrerà far redigere e asseverare una perizia giurata di stima da un professionista nonché calcolare sul valore attribuito e versare la relativa imposta sostitutiva, per intero o la prima di tre rate annuali di pari importo. In caso di pagamento dilazionato, sulle rate successive alla prima, in scadenza il 30 giugno 2021 e il 30 giugno 2022, saranno dovuti gli interessi del 3% annuo, a partire dal 1° luglio 2020. Per l'operazione, riservata ai beni posseduti alla data del 1° gennaio 2020, è prevista l'applicazione di un'unica aliquota dell'**11%**, con aumento, rispetto alle regole dello scorso anno, di un punto percentuale per le partecipazioni non qualificate e per i terreni (le partecipazioni qualificate già erano tassate all'11%).

Plusvalenze immobiliari (co. 695)

Rincarata dal 20 al **26%** l'imposta sostitutiva applicabile sulle plusvalenze realizzate in caso di vendita di beni immobili acquistati o costruiti da meno di cinque anni e non utilizzati per la maggior parte del periodo come abitazione principale. L'aumento riguarda gli atti di compravendita stipulati dal 1° gennaio 2020. Ricordiamo che la scelta per la tassazione alternativa a quella IRPEF ordinaria, con aliquote progressive, va espressa dalla parte venditrice al notaio, in sede di rogito.

Rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni (co. 696-704)

Ancora una chance, per imprese ed enti che non adottano i principi contabili internazionali, di rivaluta-



NOVITA' LEGISLATIVE

LEGGE DI BILANCIO 2020

ALTRE MISURE FISCALI CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2020

re i beni d'impresa, materiali ed immateriali (esclusi quelli "merce", cioè i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività), nonché le partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni. L'operazione, che riguarda beni e partecipazioni iscritti in bilancio al 31 dicembre 2018 e che deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo, costa meno della scorsa volta: è richiesto il pagamento di un'imposta sostitutiva del **12%** (era il 16%) per i **beni ammortizzabili** (immobili, impianti, macchinari, beni immateriali) e del **10%** (era il 12%) per i **beni non ammortizzabili** (terreni e partecipazioni); per l'affrancamento del **saldo attivo della rivalutazione**, invece, l'aliquota è stata confermata al **10%**. Un'altra rilevante novità riguarda i versamenti che, contrariamente al passato (quando bisognava provvedere in unica soluzione entro il termine del saldo delle imposte sui redditi dovute per l'anno in riferimento al quale si eseguiva la rivalutazione), potranno essere frazionati. Il numero massimo di rate dipende dall'ammontare complessivamente dovuto: fino a 3 milioni di euro, sono possibili fino a tre rate di pari importo, da pagare entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi dovute per l'anno con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e per i periodi successivi; per importi superiori a 3 milioni, si può arrivare fino a sei rate (quelle dispari, vanno versate entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi dovute per l'anno con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e per i due periodi successivi; invece, la seconda, la quarta e la sesta rata si versano entro il termine per la seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relative ai tre periodi d'imposta successivi rispetto a quello in cui la rivalutazione è eseguita). È previsto che gli effetti fiscali della rivalutazione decorrano: in linea generale (ad esempio, con riferimento alla deducibilità dei maggiori ammortamenti, al plafond delle spese di manutenzione e alla valorizzazione dei beni ai fini della disciplina delle società non operative), dal terzo esercizio successivo, vale a dire, per i contribuenti "solari", cioè quelli con esercizio coincidente con l'anno solare, dal 2022; con riferimento alle plusvalenze e alle minusvalenze, dall'inizio del quarto esercizio successivo, ossia, per i soggetti "solari", dal 1° gennaio 2023.

IVIE e IVAFE: nuovi soggetti passivi (co. 710-711)

Dal 2020, in aggiunta alle persone fisiche, sono soggetti passivi dell'IVIE e dell'IVAFA (imposta sul valore, rispettivamente, degli immobili e delle attività finanziarie possedute all'estero) anche gli **enti non commerciali** e le **società semplici** (SNC, SAS) residenti in Italia, tenuti agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività previsti dalla normativa sul monitoraggio fiscale.

IRES sui redditi dei concessionari (co. 716-718)

Maggiorata di 3,5 punti percentuali, per gli anni dal 2019 al 2021, la tassazione dei redditi derivanti dallo svolgimento di attività in regime di concessione: l'aliquota Ires è passata dal 24 al **27,5%** per le concessioni autostradali, le concessioni di gestione aeroportuale, le autorizzazioni e concessioni portuali, le concessioni ferroviarie.

IVA su noleggio di imbarcazioni (co. 725-726)

Dal **1° aprile 2020**, per i servizi di locazione e noleggio di imbarcazioni da diporto, la loro effettiva utilizzazione e fruizione al di fuori della Unione europea, quindi in regime di esenzione Iva, andrà dimostrata con adeguati mezzi di prova, la cui individuazione è affidata a un provvedimento delle Entrate, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, cioè entro febbraio.

Apparecchi da intrattenimento e lotterie (co. 731-735)

Solito intervento tassatore nel settore dei giochi, con misure che, in parte, superano quelle appena decretate dal collegato fiscale (vedi inserto di questo numero, pag. 11): dal 1° gennaio, il **PREU** (prelievo erariale unico) sulle *new slot* è salito al **23,85%** (dal 1° gennaio 2021 passerà al 24%), quello sulle *videolottery* all'**8,50%** (dal 2021 sarà l'8,60%); scende il **payout**, ossia la percentuale delle somme giocate che viene destinata alle vincite. È ora fissato in misura non inferiore al **65%** per le *slot* e non inferiore all'**83%** per le *videolottery*; dal **15 gennaio 2020** sale al **20%** il prelievo sulla quota delle vincite alle *videolottery* eccedente i **200 euro** dal **1° marzo 2020** passerà al **20%** anche il diritto sulla parte della vincita eccedente i **500 euro** conseguita con Enalotto, Superstar, Vinci per la vita-Win for life, Vinci per la vita-Win for Life Gold e "SiVinceTutto SuperEnalotto", lotterie nazionali ad estrazione istantanea.

Canoni unici enti locali (co. 816-836 e 837-847)

Dal **2021** le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari saranno concentrate in un canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Il nuovo tributo sostituirà la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e il canone per l'occupazione delle strade. Sempre dal 2021, il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati sostituirà la TOSAP, il COSAP e, limitatamente alle occupazioni temporanee, anche la TARI.

NOVITA' LEGISLATIVE

LEGGE DI BILANCIO 2020 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

di MARCO BIAGIOTTI

La Legge di bilancio 2020 riserva un po' di soldi anche per il pubblico impiego. Il comma 127 incrementa le risorse stanziate nella legge di bilancio 2019 per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali del settore pubblico, relativi al triennio 2019-2021. Vengono aggiunti 325 milioni di euro per il 2020 e 1.600 milioni a decorrere dal 2021. In questo modo, le risorse complessive ora disponibili per i rinnovi contrattuali ammontano a 1.750 milioni di euro per il 2020 e a 3.375 milioni di euro a decorrere dal 2021: cifre che, secondo il governo, dovrebbero garantire a regime un aumento medio pari al 3,5% dal 2021.

Da notare che, come in tutte le leggi di bilancio, tali stanziamenti sono comprensivi degli oneri previdenziali e servono a coprire sia gli aumenti del personale in regime di diritto privato (dirigenti e non), sia quelli del personale in regime di diritto pubblico (comprendente particolari categorie quali magistrati, professori universitari, avvocati e procuratori dello Stato, prefetti, ecc.) delle amministrazioni 'statali' in senso stretto, comprese Forze di polizia, Forze armate e Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Per quanto riguarda Sanità ed Enti locali, dove lavora più di un milione di dipendenti pubblici, gli enti interessati dovranno trovare le corrispondenti risorse all'interno dei propri bilanci. Inoltre, nell'ambito delle suddette risorse andrà garantita anche per il triennio 2019-2021 l'erogazione dell'indennità una-tantum prevista dai contratti collettivi 2016-2018 in favore del personale inquadrato nei livelli più bassi, a scopo perequativo.

Attenzione per la sicurezza

Nella legge di bilancio 2020 non mancano provvedimenti specifici in favore di singole categorie di personale, con un occhio di riguardo per gli operatori delle amministrazioni impegnate nel settore della sicurezza. Ad esempio, il **comma 129** incrementa di 48 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 le risorse per il lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria), che si vanno ad aggiungere alle risorse già stanziate annualmente per il trattamento accessorio dello stesso personale. A sua volta, il **comma 131** autorizza un incremento di 2 milioni - sempre a decorrere dall'anno 2020 - delle risorse per prestazioni di lavoro straordinario degli operatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in questo caso aggiuntive rispetto a quelle per il trattamento accessorio annuale. Ad occuparsi dei Vigili del fuoco è anche il **comma 133**, con il quale vengono stanziati 65 milioni di euro per il 2020, 120 milioni per il 2021 e 165 milioni a decorrere dal 2022 al fine di armonizzare il trattamento economico del personale del Corpo rispetto a quello del personale

delle Forze di Polizia. Completano il pacchetto di provvedimenti sui Vigili del fuoco i **commi 136-137**, che incrementano la dotazione organica del Corpo (qualifica di vigili del fuoco) di 500 unità, scaglionate però nell'arco del periodo 2020-2025: alla copertura del 70% di tali posti si procederà mediante scorrimento della graduatoria del concorso a 250 posti indetto nel 2016, mentre per il rimanente 30 per cento, si attingerà alla graduatoria del personale volontario iscritto nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 295 della legge n. 205 del 2017.

Sempre in tema di sicurezza, inoltre, con il **comma 132** viene rifinanziato per il 2020 il cosiddetto Piano Strade Sicure (varato per la prima volta nel 2008 e ripetutamente prorogato negli anni successivi) che prevede l'utilizzo delle Forze Armate per la sorveglianza e la vigilanza del territorio insieme alle Forze di Polizia, al fine di contrastare la criminalità organizzata e il terrorismo in aree sensibili quali, ad esempio la Campania. Il numero complessivo previsto di unità di personale impegnate è pari a 7.050 unità, per una spesa autorizzata di 149,97 milioni di euro (147,50 milioni per il personale delle Forze Armate + 2,47 milioni per il personale delle Forze di Polizia).

Contrattazione integrativa

Nel pubblico la contrattazione decentrata non ha mai avuto grande successo, perché di solito amministrazioni e sindacati preferiscono distribuire i pochi fondi disponibili al maggior numero di persone possibile, senza mai applicare autentici criteri selettivi in base ai reali incrementi della produttività, del resto difficili da quantificare. La legge di bilancio 2020 contiene disposizioni per rimpinguare i fondi da destinare alla contrattazione integrativa nelle amministrazioni centrali che, storicamente, lamentano scarsa disponibilità di risorse interne per premiare la produttività dei propri dipendenti. Il **comma 134** estende all'anno 2021 lo stanziamento di 21 milioni di euro (già previsto in passato per il triennio 2018-2020) per l'incentivazione della produttività del personale civile del Ministero della difesa, con criteri da definire in sede di contrattazione integrativa nazionale di Ministero. I **commi 141-142**, a loro volta, incrementano di 12 milioni di euro nell'anno 2020 il Fondo risorse decentrate in favore del personale non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno per l'aggravio di attività connesse al fenomeno dell'immigrazione, in aggiunta ai maggiori stanziamenti già decisi per il biennio 2019-2020 nella scorsa legge di bilancio.

Un segnale speciale di attenzione è riservato anche al Ministero per i beni culturali (MIBACT) grazie alla norma contenuta nel **comma 362**, che stanziava 22,5 milioni di euro a decorrere dal 2020 per le indennità del personale aventi carattere di certezza, continuità e stabilità, che però dovranno essere individuate tramite un apposito decreto ministeriale. Le risorse arriveranno dalla vendita dei biglietti di ingresso a luoghi e istituti di cultura di proprietà statale (proventi comunque già iscritti nello stato



LEGGE DI BILANCIO 2020

di previsione della spesa del Ministero). Sempre dalla vendita dei biglietti, inoltre, arriveranno altri 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 per remunerare il lavoro straordinario del personale impegnato nei musei e nei luoghi d'arte (**comma 363**).

Forse, però, il passaggio più importante è quello contenuto nei **commi 143-144**, dove si prevede uno speciale stanziamento di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 per armonizzare i trattamenti economici accessori del personale dei ministeri, dirigenziale e non. Torna così alla ribalta una vecchia questione che ultimamente sembrava un po' sopita: quella delle storiche differenze (in qualche caso notevoli) esistenti nelle dotazioni dei fondi accessori dei vari ministeri, da cui deriva la possibilità di elargire indennità e premi incentivanti più o meno consistenti. Non sarà però la contrattazione collettiva a decidere come distribuire queste risorse. La ripartizione degli 80 milioni tra le amministrazioni avverrà infatti tramite decreto, tenendo conto del differenziale dei trattamenti esistente e con contestuale rideterminazione di tutte le indennità di amministrazione dei vari ministeri.

Assunzioni in ordine sparso

La lenta macchina delle assunzioni si è messa in moto, ma per ora siamo ben lontani dalle 150.000 assunzioni all'anno promesse dal governo per rimpiazzare i vecchi impiegati che vanno in pensione. Per accelerare il ricambio generazionale nella p.a., la legge di bilancio 2020 si limita ad alcuni interventi aggiuntivi rispetto a quelli dell'anno scorso: non molto rilevanti sul piano numerico, ma assai significativi per la particolarità delle categorie coinvolte.

Fra essi, segnaliamo al **comma 155** l'assunzione dal 1° luglio 2020 (tramite nuovi concorsi o scorrimento di graduatorie) di 50 nuove unità di personale al Ministe-

ro delle infrastrutture e dei trasporti (MIT).

Con il **comma 161** vengono prorogati al 31.12.2020 i contratti a termine dei lavoratori socialmente utili in servizio presso gli enti delle regioni Basilicata, Campania, Calabria e Puglia.

Fra le altre categorie di personale, spiccano le 130 nuove assunzioni previste per la carriera prefettizia, nella qualifica di vice-prefetto aggiunto, a decorrere dal 1° luglio 2021 (comma 164); l'ampliamento di 15 unità della dotazione organica degli Avvocati dello Stato (**comma 170**); l'autorizzazione per l'Avvocatura dello Stato a bandire entro il triennio 2020-2022 un concorso per 25 unità di personale non dirigenziale (**comma 171**) da destinare al supporto dell'Ufficio dell'Agente del Governo e degli Avvocati dello Stato nella difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo e alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

L'Istituto Commercio Estero è autorizzato a bandire nel 2020 concorsi per 50 unità di personale non dirigenziale (**comma 299**) nell'ambito delle iniziative finalizzate al potenziamento del c.d. "Piano straordinario per la promozione del Made in Italy". Da segnalare, infine, l'annuncio di tre nuovi concorsi al Ministero degli affari esteri, uno per ciascun anno dal 2020 al 2022, per un totale di 96 segretari di legazione nella carriera diplomatica (**comma 301**); l'autorizzazione a bandire concorsi presso il Ministero dello sviluppo economico per assumere 627 unità di personale da destinare al CVCN (Centro di valutazione e certificazione nazionale), di recente istituito presso lo stesso Ministero con compiti di verifica e controllo della sicurezza della rete informatica nazionale (**comma 328**); la previsione di un nuovo bando di concorso presso il Ministero della giustizia per assumere 50 funzionari con professionalità giuridico-pedagogiche e di mediatori culturali da destinare all'amministrazione penitenziaria (**comma 422**); l'assunzione straordinaria di altri 100 funzionari pedagogici e dei servizi sociali da destinare agli uffici della giustizia minorile (**comma 425**).

GRADUATORIE, CAMBIANO I TERMINI DI VALIDITA'

Negli ultimi tempi, in vista della più volte annunciata ripresa delle assunzioni nella pubblica amministrazione per far fronte allo svuotamento degli uffici dovuto ai lunghi anni di blocco del turn-over, è tornato in auge il tema delle regole che governano lo svolgimento dei concorsi pubblici, comprese quelle che riguardano i termini di validità delle graduatorie e la possibilità di assumere tramite scorrimento di quelle non ancora scadute.

I **commi 147-148** affrontano l'annoso problema delle graduatorie-dinosauro più volte prorogate nel corso degli anni, in barba alla regola generale che fissa in tre anni il termine massimo della loro durata.

Ecco le novità: per le graduatorie approvate nell'anno 2011, il termine di validità è fissato una volta per tutte (staremo a vedere...) al 30 marzo 2020, con obbligo per gli idonei – se chiamati per scorrimento – di svolgere corsi di formazione e

aggiornamento organizzati dall'amministrazione interessata e previo superamento di un esame-colloquio.

Per le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017, il termine di validità è unificato al 30 settembre 2020 (la legge 145/2018 aveva previsto una serie di scadenze differenziate, ora tutte cancellate, che arrivavano sino al 31 marzo 2021 per quelle approvate nel 2017); per le graduatorie approvate nell'anno 2018 viene stabilito un termine mobile di tre anni dalla data di approvazione (la legge 145/2018 aveva posto un termine fisso al 31 dicembre 2021), che si applica anche alle graduatorie approvate nel corso del 2019; infine, le graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2020 varranno solo due anni a decorrere dalla data di approvazione, anziché tre, con conseguente modifica (**comma 149**) del comma 5-ter dell'art. 35 del d.lgs. 165/2001.

NOVITA' LEGISLATIVE

LEGGE DI BILANCIO 2020 CONFERMATE LE MISURE FAMIGLIA

di DANIELE CIRIOLI

“Bonus bebè” a tutti, da quest’anno. La Manovra 2020, infatti, cancella lo sbarramento Isee (nel 2019 il bonus bebè è spettato ai nuclei familiari con Isee fino a 25 mila euro) e premia le nuove nascite e adozioni, che avvengano dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, con un assegno di 960 euro, che sale a 1.920 euro se l’Isee non supera 7 mila euro e a 1.440 euro se supera 7 mila ma non 40 mila euro. Se la nascita o l’adozione non è la prima in famiglia, gli importi aumentano ancora del 20% (rispettivamente diventano: 1.152 euro, 1.728 euro e 2.304 euro).

Cattive notizie, invece, sul fronte di un altro incentivo, il c.d. “bonus asilo nido”: a differenza dello scorso anno, quando veniva riconosciuto nel valore di 1.500 euro a tutti i nuclei familiari, a partire dal 1° gennaio 2020 non è più attribuito ai nuclei con Isee superiore a 40 mila euro, mentre riceveranno 1.000 euro annui (cioè un bonus ridotto) i nuclei con Isee superiore a 25 mila ma non a 40 mila euro. Completano il “quadro delle misure per la famiglia” previste dalla Manovra 2020 altri interventi: l’aumento (da cinque) a sette giorni del congedo obbligatorio per i papà lavoratori dipendenti; l’istituzione di un “fondo assegno universale e servizi alla famiglia” e di un “fondo per bonus latte ai neonati”, che per ora, però, restano sulla carta.

IL BONUS BEBÈ (O ASSEGNO DI NATALITÀ)

Nel 2019 consisteva in un assegno mensile per figlio naturale o adottato, erogato alle famiglie con ISEE fino a 25.000 euro, con importo variabile di 80 o 160 euro mensili.

Per quanto riguarda l’anno in corso, le modifiche toccano gli importi ma soprattutto l’ambito di applicazione: è scomparso il tetto Isee di 25 mila euro, di fatto aprendo al bonus tutti i nuclei familiari in presenza di un figlio nato, adottato o in affido temporaneo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020.

Dal 1° gennaio 2020 sono le seguenti gli importi del bonus in funzione del valore dell’Isee del nucleo familiare:

- **primo figlio, nato o adottato:**

- 960 euro (80 euro al mese per 12 mesi) se l’Isee è superiore a 40.000 euro;

- 1.440 euro (120 euro mensili) se l’Isee è compreso tra 7.001 e 40.000 euro;

- 1.920 euro (160 euro mensili) se l’Isee è compreso tra 0 e 7.000 euro;

- **figli successivi al primo, nati o adottati:**

- 1.152 euro (96 euro al mese per 12 mesi) se l’Isee è superiore a 40.000 euro;

- 1.728 euro (144 euro mensili) se l’Isee è compreso tra 7.001 e 40.000 euro;

- 2.304 euro (192 euro mensili) se l’Isee è compreso tra 0 e 7.000 euro;

Se l’Inps confermerà le istruzioni operative vigenti per gli anni passati, per accedere al bonus bisognerà fare domanda, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei tradizionali canali: Web, servizi telematici, accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il sito internet dell’Inps (www.inps.gov.it); Contact Center integrato Inps e Inail: n. 803164 gratuito da rete fissa oppure n. 06164164 da rete mobile; enti di Patronato. Lo stesso per ciò che concerne il pagamento, che sarà mensile e operato dall’Inps direttamente al richiedente in base alle modalità indicate nella domanda: bonifico domiciliato o accreditato su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN (il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al richiedente).

L’assegno spetta dalla data di nascita o d’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo fino al compimento del primo anno di età oppure fino al primo anno dall’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.



QUANTO VALE L’ASSEGNO

PRIMO FIGLIO

Valore ISEE	Importo assegno
Fino a 7 mila euro	160 euro mensili (1.920,00 euro annui)
Oltre 7 mila e fino a 40 mila euro	120 euro mensili (1.440,00 euro annui)
Oltre 40 mila euro	80 euro mensili (960,00 euro annui)

FIGLIO SUCCESSIVO AL PRIMO

Fino a 7 mila euro	192 euro mensili (2.304,00 euro annui)
Oltre 7 mila e fino a 40 mila euro	144 euro mensili (1.728,00 euro annui)
Oltre 40 mila euro	96 euro mensili (1.152,00 euro annui)

FONDO PER IL BONUS LATTE

La Manovra 2020 (**comma 456 dell’art. 1**) istituisce, ancora, presso il ministero della salute, un Fondo per l’erogazione di un contributo per l’acquisto di sostituti del latte materno alle donne affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale dell’allattamento, fino all’importo massimo annuo di 400 euro per

neonato e, in ogni caso, fino al compimento del sesto mese di vita del neonato. Il Fondo ha una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per il corrente anno 2020 che sale a 5 milioni a decorrere dal 2021. Anche in questo caso l’attuazione pratica del provvedimento è demandata a decreti attuativi.

NOVITA' LEGISLATIVA

LEGGE DI BILANCIO 2020

IL BUONO ASILO NIDO

Fino all'anno scorso il bonus, erogato direttamente dall'Inps a domanda del genitore, valeva 1.500 euro al massimo e spettava in due ipotesi, ossia a sostegno:

- del pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati;
- dell'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche.

La Manovra 2020 ha apportato le seguenti modifiche:

- ha reso "strutturale" la misura, cioè non più legata alla

scadenza del triennio 2019/2021;

- ha previsto due importi di bonus: 1.000 ovvero 1.500 in funzione dell'importo dell'Isee posseduto dalla famiglia richiedente;

- ha limitato il diritto al bonus ai soli nuclei familiari in possesso di Isee fino a 40.000 euro (fino al 2019, invece, non c'era alcun limite e tutti i nuclei familiari potevano godere);

- ha stabilito che dall'anno 2022 l'importo potrà essere rideterminato.

IL BONUS ASILO NIDO NELLA VERSIONE PER L'ANNO 2020

Chi ne ha diritto	La domanda di contributo può essere presentata dal genitore di minore nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2016
I requisiti	È richiesto il possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda: cittadinanza italiana o di stato dell'UE oppure, in caso di cittadino extracomunitario, possesso di permesso di soggiorno UE di lungo periodo o di una carta di soggiorno per familiari extracomunitari. Ai fini del bonus, inoltre, sono equiparati ai cittadini italiani gli stranieri con status di rifugiato politico o status di protezione sussidiaria; residenza in Italia; per il bonus asili nido: il genitore richiedente deve sostenere l'onere del pagamento della retta; per il bonus famiglia: il richiedente deve coabitare con il figlio e avere dimora abituale nello stesso Comune/Isee fino a 40.000 euro
Gli aiuti sono due	<ul style="list-style-type: none"> • per il pagamento delle rette di asili nido pubblici e privati; • per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche
Quanto valgono	<p>Il bonus è riconosciuto fino all'importo massimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.500 euro annui (136,36 euro al mese per 11 mesi) se l'Isee non supera i 25.000 euro; • 1.000 euro annui (90,90 euro mensili) se l'Isee è compreso tra 25.001 e 40.000 euro; • nessun bonus se l'Isee è superiore a 40.000 euro.

IL CONGEDO OBBLIGATORIO PER I PAPA'

Dal 1° gennaio 2020 ai papà lavoratori dipendenti spettano due giorni in più di "congedo obbligatorio", sette, anziché cinque. Il congedo è obbligatorio: costituisce, cioè, un "obbligo" di astensione dal lavoro: per sette giorni, consecutivi o in più tappe a scelta del lavoratore, necessariamente nei primi cinque mesi di vita del figlio, il papà dovrà lasciare il lavoro per restare a casa e dedicarsi interamente al neonato. La fruizione va fatta sempre per giornate intere di lavoro, una o più di una (anche tutte e 7 insieme), perché, per espressa previsione di legge, non è possibile il frazionamento a ore. La fruizione, inoltre, può avvenire anche mentre il coniuge (ossia la madre del neonato) sta fruendo del congedo di maternità. Quest'ultimo congedo, si ricorda, riconosce alla madre lavoratrice dipendente l'obbligo di astenersi dal lavoro per un totale di cinque mesi da suddividere prima e dopo la nascita o da fruire tutto dopo la nascita.

Riguardo alla durata del congedo obbligatorio Fornero, l'Inps ha precisato che, analogamente a quanto disposto per il congedo di maternità, la durata non subisce variazioni in caso di parto plurimo. Ciò significa, in altre parole, che in caso di parto gemellare o plurigemellare il papà avrà sempre e

comunque diritto/obbligo a sette giorni di congedo.

Va considerato, inoltre, che nei casi di morte o grave infermità della madre o di abbandono del figlio da parte della madre, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, il papà ha diritto anche al "congedo di paternità": diritto ad assentarsi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità che sarebbe spettata alla madre lavoratrice dipendente o, se già in parte fruito, per la parte residua.

Il congedo obbligatorio di sette giorni è retribuito e coperto da contributi: il papà ha diritto a percepire un'indennità giornaliera a carico Inps pari al 100% della sua normale retribuzione e sempre a carico dell'Inps c'è pure la contribuzione (c.d. "figurativa"). L'indennità è corrisposta al lavoratore dal datore di lavoro, il quale la recupera mediante conguaglio con i contributi che deve versare mensilmente all'Inps.

Il papà che intende fruire del congedo obbligatorio deve darne comunicazione in forma scritta al proprio datore di lavoro, specificando il giorno o i giorni in cui vorrebbe assentarsi. La comunicazione va fatta con un anticipo non inferiore a 15 giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto.

FONDO E SERVIZI ALLA FAMIGLIA

La Manovra 2020 (**commi 370-372 e 374-375 dell'art. 1**) istituisce, inoltre, il "Fondo assegno universale e servizi alla famiglia" con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per il 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Le risorse sono indirizzate all'attuazione di interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia, nonché al riordino delle politi-

che di sostegno alle famiglie con figli. La norma non specifica quali siano gli interventi utilizzando le risorse del nuovo Fondo, ma indica che, dall'anno 2021, nel Fondo verranno, tra l'altro, trasferite le risorse destinate all'erogazione dell'assegno di natalità (c.d. bonus bebè) e del bonus asilo nido. Ma per maggiori dettagli bisogna aspettare i soliti decreti attuativi.

NOVITA' LEGISLATIVE

LEGGE DI BILANCIO 2020 LE MISURE PREVIDENZIALI

NUOVI CRITERI DI RIVALUTAZIONE (PEREQUAZIONE) DELLE PENSIONI

di DANIELE CIRIOLI

Neppure il Capodanno del 2020 ha visto le pensioni escluse da interventi del Legislatore. Due le novità: nuovi criteri di rivalutazione per gli anni 2020-2021 (sostituiscono quelli operativi per l'anno passato 2019 e che sarebbero dovuti restare in vita nel triennio 2019/2021); nuovi criteri di rivalutazione a partire dall'anno 2022. Le novità sono previste all'**art. 1, commi 477 e 478**, della Manovra 2020. Diversamente dagli anni passati, tuttavia, la novità in vigore da quest'anno si presenta a favore dei pensionati; ma si tratta di spiccioli, circa 50 centesimi di aumento, ai titolari di pensione tra 1.540 e 2.052 euro mensili.

Con riferimento al biennio 2020/2021, gli aumenti delle pensioni saranno scaglionati nel seguente modo:

- 100% dell'Istat alle pensioni complessivamente pari o inferiori a quattro volte il minimo Inps;

- 77% dell'Istat alle pensioni superiori a quattro ma non a cinque volte il minimo Inps;

- 52% dell'Istat alle pensioni superiori a cinque ma non a sei volte il minimo Inps;

- 47% dell'Istat alle pensioni superiori a sei ma non a otto volte il minimo Inps;

- 45% dell'Istat alle pensioni superiori a otto ma non a nove volte il minimo Inps;

- 40% dell'Istat alle pensioni superiori a nove volte il minimo Inps.

La novità rispetto alla perequazione che c'è stata nell'anno 2019 è questa: la fascia di pensione cui è riconosciuto il 100% di aumento è passata da tre a quattro volte il minimo dell'Inps. Per il 2019, invece, il 100% di aumento è stato riconosciuto alle pensioni fino a tre volte il minimo Inps.

Probabilmente ci penserà uno dei prossimi governi ad operare nuove modifiche, sperando non in peggio!

I NUOVI CRITERI DI PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI

Scagioni in base al TM Inps (2)	Aumenti attribuiti per l'anno 2019	Aumenti da attribuire per gli anni 2020/2021	Aumenti da attribuire a partire dall'anno 2022
Fino a 3 volte	100% del tasso Istat		100% del tasso Istat
Oltre 3 fino a 4 volte	97% del tasso Istat	100% del tasso Istat	
Oltre 4 fino a 5 volte	77% del tasso Istat		90% del tasso Istat
Oltre 5 fino a 6 volte	52% del tasso Istat		75% del tasso Istat
Oltre 6 fino a 8 volte	47% del tasso Istat		
Oltre 8 fino a 9 volte	45% del tasso Istat		
Oltre 9 volte	40% del tasso Istat		

PROROGATE APE SOCIALE E OPZIONE DONNA

Ape sociale

Un anno ancora di Ape sociale. Non ha chiuso i battenti il 31 dicembre 2019, come previsto dal dl n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019, che l'ha prorogata per l'anno 2019, perché la Manovra 2020 (**art. 1, comma 473**) vi ha dato un altro anno ancora di vita, fino al 31 dicembre 2020. La misura si rivolge a favore di chi compia, nel corso dell'anno 2020, 63 anni d'età. L'Ape sociale dà la possibilità di mettersi a riposo prima del tempo, in attesa di maturare l'età per la pensione di vecchiaia (67 anni nel 2019 e anche nel 2020), a chi ha almeno 63 anni di età e versa in situazione di disagio economico, mediante erogazione di un sussidio mensile il cui importo massimo è di 1.500 eu-

ro lordi (a carico dello stato). Queste le condizioni per il diritto:

- aver cessato l'attività lavorativa;
- non essere titolare di una pensione diretta;
- trovarsi in una delle "particolari" situazioni tutelate;
- far valere un minimo di 30 anni di contributi (36 anni per chi svolge attività cd "gravose");
- maturare una pensione di vecchiaia d'importo non inferiore a 1,4 volte l'importo della pensione minima dell'Inps (poco più di 723 euro mensili nel 2020).

Opzione donna

Prorogata di un anno la misura di prepensio-



NOVITA' LEGISLATIVE

LEGGE DI BILANCIO 2020

namento c.d. "opzione donna". Potranno incrociare le braccia le lavoratrici, dei settori pubblico e privato, dipendenti o autonome, che entro il 31 dicembre 2019 (vecchio termine: 31 dicembre 2018) hanno compiuto 58 anni d'età se lavoratrici dipendenti ovvero 59 anni d'età se lavoratrici autonome, in presenza anche di almeno 35 anni di contributi. Avvalendosi di "opzione donna", le lavoratrici possono mettersi a riposo prima, in cambio, però, di ricevere la pensione calcolata tutta con il sistema contributivo e non prima di 12 (lavoratrici dipendenti) o 18

mesi (lavoratrici autonome) dalla maturazione dei requisiti.

Di conseguenza, inoltre, è posticipata al 29 febbraio 2020 (in luogo del 28 febbraio 2019) la data entro cui il personale a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio, rispettivamente, dell'anno scolastico o accademico. Le novità sono introdotte dal **comma 476, dell'art. 1, della legge**.

OPZIONE DONNA

Lavoratrici	dipendenti (privato)	dipendenti (pubblico)	autonome
Requisiti per l'opzione maturati al 31 dicembre 2019			
Età minima	58 anni	58 anni	59 anni
Contributi	Almeno 35 anni	Almeno 35 anni	Almeno 35 anni
Liquidazione della pensione			
Effetto "finestra"	13mo mese successivo a quello di maturazione dei requisiti	Giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti più 12 mesi	19mo mese successivo a quello di maturazione dei requisiti

LAVORO: CONFERMA INCENTIVI

Rapporti a termine e contributi

In tema di lavoro, la legge di bilancio 2020 ha confermato sostanzialmente quanto previsto nel disegno di legge governativo.

A partire dal 1° gennaio, grazie alla Manovra 2020 (**art. 1, comma 13**), costa meno in contributi il contratto a termine stipulato:

- per lo svolgimento nel territorio della provincia di Bolzano delle attività stagionali definite dai CCnl, territoriali o aziendali;
- con lavoratori agricoli.

Nella logica che il lavoro "non stabile" debba costare di più, la riforma Fornero aveva introdotto un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4% da versare sui contratti a termine. Il contributo addizionale colpisce indistintamente tutti i rapporti a termine, eccezion fatta per i seguenti casi:

- lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
- lavoratori assunti a termine per svolgere attività stagionali;
- lavoratori assunti come apprendisti;
- lavoratori assunti a termine dalle pubbliche

amministrazioni.

Questo contributo addizionale, dal 14 luglio 2018 è stato incrementato dal Decreto Dignità (dl n. 87/2018) di uno 0,5% in occasione di ciascun rinnovo di contratto a termine. Il rincaro opera con effetto moltiplicativo, così che l'incremento dello 0,5% va applicato a ripetizione in occasione di ogni rinnovo di contratto a termine. Sono esclusi dall'aggravio i soli contratti a termine di lavoro domestico (colf, badanti, ecc.). Dal 1° gennaio 2020, invece, grazie alla Manovra 2020 (art. 1, comma 13) saranno fuori dall'aggravio, oltre a tutte le eccezioni prima indicate, anche:

- i lavoratori a termine per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai CCnl, territoriali o aziendali;
- i lavoratori agricoli a tempo determinato.

Giovani agricoltori: esonero contributi

Ritorna il bonus contributivo per i giovani agricoltori. Dopo un anno sabbatico, (l'anno scorso 2019) la Manovra 2020 ha riproposto l'incentivo, operativo negli anni 2017/2018, ma per una du-



NOVITA' LEGISLATIVE

LEGGE DI BILANCIO 2020

LAVORO: CONFERMA INCENTIVI

rata ridotta (24 mesi e non cinque anni). Per i giovani fino a 40 anni che, nel corso di quest'anno, avviano nuove attività agricole è previsto l'esonero contributivo. Per due anni, pertanto, potranno non pagare i contributi all'Inps, senza tuttavia subire ripercussioni negative sul fronte delle tutele (viene cioè garantita la copertura figurativa ai fini della pensione). La novità è prevista all'**art. 1, comma 503**.

L'incentivo sarà riconosciuto a coltivatori diretti (in sigla CD) e imprenditori agricoli professionali (in sigla IAP).

Mutui "rosa" agevolati

Al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura, inoltre, sempre la Manovra 2020 prevede che, con decreto ministeriale da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, venga disciplinata la concessione di "mutui" a tasso zero a favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici, attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Il mutuo verrà concesso nel limite di 300.000 euro, per la durata massima di 15 anni. La novità è prevista all'**art. 1, comma 503**.

Incentivo occupazione Mezzogiorno

L'incentivo consiste di uno sgravio totale (cioè del 100%) dei contributi Inps dovuti dal datore di lavoro, per la durata massima di 12 mesi, e comunque fino a un importo massimo di 8.060 euro annui. L'incentivo è riconosciuto in caso di assunzione: a) di soggetti d'età compresa tra 16 e 34 anni; b) di soggetti con 35 anni d'età od oltre, privi d'impiego retribuito da almeno 6 mesi. L'incentivo opera limitatamente ai territori delle seguenti regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna. Introdotto nell'anno 2018 e stato poi prorogato per l'anno corrente (anno 2019), nel limite di 500 milioni di euro di risorse. La Manovra 2020 (**art. 1, comma 10**), conferma la fruibilità dell'incentivo nell'anno 2020 previo decreto di autorizzazione dell'Anpal. Quindi, non è ancora operativo.

Bonus eccellenze

La Manovra 2020 (**art. 1, comma 11**) interviene per rendere l'incentivo strutturale dal 1° gennaio 2020 (avrebbe altrimenti chiuso i battenti a

fine anno 2019). L'incentivo, che opera su tutto il territorio nazionale, consiste dello sgravio totale, cioè del 100%, dei contributi Inps dovuti dal datore di lavoro, per la durata massima di 12 mesi, fino a un importo massimo di 8.000 euro annui. L'incentivo è riconosciuto in caso di assunzione: a) di soggetti con laurea magistrale ottenuta tra 1° gennaio 2018 e 30 giugno 2019, con votazione pari a 110 e lode e votazione media ponderata non inferiore a 108 su 110, entro la durata legale del corso di studi e prima dei 30 anni d'età; di soggetti con dottorato di ricerca ottenuto tra 1° gennaio 2018 e 30 giugno 2019 prima dei 34 anni d'età.

Apprendistato di primo livello

Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, ancora, la Manovra 2020 (**art. 1, comma 8**) stabilisce, per le sole assunzioni effettuate nel corso dell'anno 2020, l'esonero contributivo dei contratti di apprendistato di primo livello per qualifica e diploma professionale, diploma d'istruzione secondaria superiore e certificato di specializzazione tecnica superiore. Lo sgravio del 100% (appunto l'esonero contributivo) è riconosciuto a soli datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti fino a nove, nei primi tre anni di contratto (resta ferma l'aliquota del 10%, prevista ordinariamente, per gli anni successivi al terzo).

Naspi esentasse

Dal 1° gennaio 2020 non paga Irpef il disoccupato che investe tutta la sua indennità di disoccupazione (c.d. Naspi) in una società cooperativa di cui entri a farvi parte. Infatti, la Naspi chiesta in anticipo e in unica soluzione per versarla nel capitale sociale di una coop in cui rioccuparsi viene considerata non imponibile ai fini dell'Irpef. La novità è introdotta dalla Manovra 2020 (**art. 1, comma 12**).

Abrogazione incentivi giovani neet

Non vengono prorogati i vantaggi per chi assume giovani NEET, cioè coloro che non lavorano né sono alla ricerca di un impiego, previsti dal cosiddetto Decreto "Dignità", in quanto doppiamente di altri incentivi e agevolazioni riservati ai giovani, come gli sgravi contributivi a chi assume gli under 35, resi strutturali dalla manovra di bilancio 2018.

SCUOLA: CONCORSO STRAORDINARIO E NUOVE REGOLE PER GLI INSEGNANTI

di MARIO PETRINI

Questa volta la scuola non ha come al solito trovato spazio nella Legge di bilancio ma è stata oggetto di uno specifico decreto legge (n. 126 del 29 ottobre 2019), convertito in legge a dicembre scorso.

Il testo della legge è rimasto quello approvato in prima lettura dalla Camera il 3 dicembre, in quanto in seconda lettura al Senato sono stati respinti tutti gli emendamenti, presentati anche da esponenti della maggioranza, per evitare che il provvedimento tornasse alla Camera col rischio di impedirne la conversione entro i 60 giorni. Numerose le misure che, in particolar modo, interessano il personale docente.

In tempi brevi (la legge prevede comunque che il concorso venga emanato entro sei mesi), accanto al concorso ordinario già previsto verrà bandito un concorso straordinario per complessivi ventiquattromila posti, sia per posti normali e sia per posti di sostegno nella scuola media e nella scuola superiore e le relative nomine in ruolo verranno effettuate a partire dall'anno scolastico 2020/2021.

Requisiti per partecipare

Il concorso, per ridurre almeno in parte il precariato esistente, è destinato ai supplenti che tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020 abbiano svolto presso scuole statali (e non presso scuole paritarie) su posto comune o di sostegno almeno tre anni di servizio (insegnanti comuni e di sostegno), anche non consecutivi, purché in ciascun anno il servizio abbia avuto la durata minima di 180 giorni ovvero che sia stato prestato almeno dal 1° febbraio e fino al termine delle lezioni.

Uno dei tre anni di servizio deve essere stato svolto nella specifica classe di concorso per la quale si concorre, ovvero su posto di sostegno per chi concorre per tali posti.

Naturalmente, occorre il possesso del titolo di studio previsto per la classe di concorso per cui si concorre e il titolo di specializzazione per chi partecipa per i posti di sostegno.

Possono partecipare al concorso straordinario anche coloro che abbiano svolto in tutto o in parte i tre anni di servizio nei progetti finanziati dalle regioni e avviati d'intesa col ministero dell'istruzione per il contrasto alla dispersione scolastica.

La partecipazione al concorso straordinario è consentita in un'unica regione sia per il sostegno sia per una classe di concorso. E' invece consentito partecipare sia al concorso ordinario che sta per essere bandito e sia a quello straordinario, anche per la medesima classe di concorso e tipologia di posto.

Gli insegnanti delle scuole paritarie e quelli dei corsi di istruzione e formazione professionale delle regioni con tre anni di insegnamento dal 2008/2009 al 2019/2020 possono partecipare al concorso straordi-

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

Entro l'anno 2020 è previsto un concorso per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023. Una quota non superiore al 50 per cento dei posti del concorso viene riservata ai docenti di religione cattolica, in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano, che abbiano svolto almeno tre anni di servizio, anche non consecutivi, in scuole statali o paritarie.

nario ma al solo fine di ottenere l'abilitazione all'insegnamento.

Possono inoltre partecipare al concorso solo per ottenere l'abilitazione in una diversa classe di concorso i docenti di ruolo delle scuole statali con almeno tre anni di servizio, purché abbiano il titolo di studio valido per accedere alla diversa classe di concorso, ma che evidentemente non hanno mai in passato prestato servizio in tale classe di concorso.

Le prove del concorso

Il concorso consiste prevalentemente in una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla su argomenti relativi alle classi di concorso e sulle metodologie didattiche; la prova è superata col punteggio di almeno sette decimi. Chi, in base al punteggio ottenuto, rientra tra i vincitori ottiene la nomina in ruolo e chi invece rientra solo tra gli idonei può comunque avere l'abilitazione all'insegnamento.

E' possibile partecipare al concorso straordinario anche senza il possesso dell'abilitazione e senza il possesso dei 24 crediti formativi universitari e accademici, che consistono in esami universitari in almeno tre dei seguenti ambiti disciplinari: pedagogia, psicologia, antropologia e metodologie didattiche.

I titoli valutabili e il punteggio a essi attribuibile, utili alla formazione della graduatoria sono ancora da definire con apposito decreto ministeriale.

I vincitori del concorso, che non abbiano già i 24 crediti formativi, dopo la nomina in ruolo hanno la possibilità di ottenere questi crediti durante il periodo di formazione e prova, secondo modalità che devono ancora essere definite dal ministero.

Costoro devono anche superare una prova orale.

I vincitori del concorso, concluso positivamente il periodo di formazione, ottengono la conferma in ruolo e il titolo di abilitazione.

I vincitori del concorso possono anche presentare istanza, attraverso il sistema informativo del ministero, per i posti di una o più province di una medesima regione, per ciascuna graduatoria di provenienza.



NOVITA' LEGISLATIVE

SCUOLA: CONCORSO STRAORDINARIO

Vincolo di sede quinquennale

I docenti nominati in ruolo a decorrere dal 2020/2021 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra scuola ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica assegnata, a meno che lo spostamento riguardi docenti beneficiari della legge sulla disabilità.

Abilitazione degli idonei

Possono ottenere l'abilitazione a condizione che abbiano in atto un contratto di insegnamento a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al 30 giugno presso una scuola statale o paritaria; che conseguano i 24 crediti formativi; che superino con almeno sette decimi la prova orale di abilitazione riguardante il programma di esame previsto per la prova dei concorsi per la scuola secondaria banditi nel 2018.

Diplomati magistrali

I docenti in possesso del diploma magistrale, inseriti a pieno titolo in graduatorie concorsuali, a esaurimento o di istituto, successivamente estromessi a seguito di decisioni giurisdizionali in sede civile o amministrativa, sono mantenuti in servizio nel corrente anno scolastico, con la trasformazione della precedente nomina in una nomina di supplenza fino al 30 giugno 2020.

Scuole materne comunali

La sostituzione dei docenti nelle scuole materne comunali, qualora non ci siano docenti in possesso del prescritto titolo di abilitazione, può avvenire, in via transitoria per l'anno scolastico 2019/2020, con i docenti inseriti nelle graduatorie comunali degli educatori dei nidi e dei micronidi destinati ai bambini da 3 a 36 mesi. Resta da stabilire se questa disposizione possa valere anche per le scuole materne non statali, molto spesso gestite da istituzioni cattoliche.

ATTIVITA' DI RICERCA

Gli enti pubblici di ricerca e le accademie e i conservatori sono esclusi dall'obbligo di ricorrere, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, a convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni nonché di fare ricorso alla Consip Spa per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività.

I contratti a tempo determinato o gli assegni di ricerca, che abbiano avuto ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca e tecnologiche, possono essere trasformati, con una selezione per titoli e colloquio, dopo tre anni anche non continuativi negli ultimi cinque anni, in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in relazione alle medesime attività svolte e nei limiti stabiliti del fabbisogno di personale.

Dirigenti tecnici

A decorrere da gennaio 2021 è prevista l'assunzione, mediante concorsi pubblici per titoli ed esami, di cinquantanove dirigenti tecnici e di ulteriori ottantasette dirigenti tecnici da gennaio 2023.

Imprese di pulizia

E' prevista l'assunzione stabile, anche a tempo parziale, a decorrere dal 1° marzo 2020 come collaboratori scolastici dei lavoratori delle ditte di pulizia impegnati nelle scuole, per complessivi 11.263 posti.

L'assunzione avviene mediante una graduatoria per titoli e servizio, ma occorre avere il diploma di scuola media e aver svolto almeno dieci anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e 2019, per servizi di pulizia e ausiliari presso scuole statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese incaricate dello svolgimento di tali servizi.

Il personale immesso in ruolo non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato alle dipendenze delle imprese di pulizia.

CONFERIMENTO DI SUPPLENZE

Le supplenze annuali, comprese quelle fino al 30 giugno, vengono conferite utilizzando prima le graduatorie ad esaurimento (GAE), come già previsto e, in subordine, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 apposite graduatorie provinciali di nuova istituzione, distinte per posto e classe di concorso.

Invece, per il conferimento delle supplenze brevi e temporanee gli aspiranti inclusi nella nuova graduatoria provinciale devono indicare, per la costituzione delle graduatorie di circolo o di istituto, sino a 20 scuole della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno

dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo.

A decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire solo col possesso dell'abilitazione e i semplici laureati non potranno quindi più ottenere nomine di insegnamento.

Per il 2020/2021, in cui è previsto l'aggiornamento delle graduatorie della terza fascia per la scuola secondaria (quelle dei semplici laureati), continua ad essere consentito l'inserimento ai docenti precedentemente inclusi nella medesima terza fascia e a coloro che sono in possesso dei 24 crediti formativi universitari.

RITENUTE FISCALI E APPALTI PUBBLICI I NUOVI OBBLIGHI DELLE IMPRESE

di ANDREA PICARDI

La legge di conversione del cosiddetto decreto fiscale – approvata dal Parlamento lo scorso dicembre – interviene anche in materia di appalti. Novità di cui ci siamo occupati anche nel precedente numero di “leggi illustrate”. Torniamo sull’argomento perché la disciplina che era stata prevista dal decreto fiscale (art. 4) è stata integralmente modificata.

Per cogliere la portata delle nuove regole conviene fare riferimento, alla relazione tecnica del governo che definisce l’obiettivo in materia di appalti del decreto fiscale e della successiva legge di conversione: *“Contrastare l’illecita somministrazione di manodopera, in quanto attraverso la costituzione di false cooperative e false imprese, i soggetti coinvolti nelle frodi evitano di assumere manodopera interna, delegando il reperimento delle risorse a finte società affidatarie che aggirano le norme contrattuali, evadono l’iva e non procedono al versamento delle ritenute”*. Per rispondere a questa esigenza, veniva stabilito che il versamento delle ritenute di legge sulle retribuzioni dei lavoratori dell’azienda appaltatrice o subappaltatrice sarebbe spettato non più a quest’ultime, bensì al committente, sulla base dei calcoli e delle indicazioni fornite al committente da parte dello stesso appaltatore o subappaltatore. Prescrizioni ritenute eccessivamente severe; per questo motivo, durante l’iter parlamentare, sono state completamente modificate.

Il controllo del committente

La disciplina introdotta dalla legge di conversione del decreto fiscale – nella nuova formulazione dell’articolo 4 – ha ridimensionato gli adempimenti che gravano sul committente al quale compete ora soltanto l’esercizio di un’attività di controllo sulla correttezza dei versamenti effettuati dai suoi fornitori. E neppure in ogni caso, nel senso che il meccanismo è destinato a operare solo in presenza di determinate condizioni. Infatti l’articolo 4, comma 1, della legge stabilisce che il committente è tenuto a richiedere all’impresa appaltatrice e subappaltatrice – che sono obbligate a rilasciarle – copie delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali che si riferiscono ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Tale controllo, tuttavia, si applica solamente alle opere o ai servizi il cui importo complessivo annuo sia superiore a 200.000 euro e ai contratti di appalto o subappalto caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o comunque a lui riconducibili.



Gli esclusi dall’obbligo

Pertanto, di conseguenza, questo obbligo non si applica:

- 1) se l’affidamento di opere o servizi in appalto o subappalto non prevede il prevalente utilizzo di manodopera;
- 2) se il personale impiegato non svolge l’attività lavorativa presso le sedi del committente (si pensi al caso dei contoterzisti);
- 3) se i beni strumentali non sono di proprietà del committente o comunque se non vengono messi a disposizione da quest’ultimo;
- 4) se il valore del contratto non supera i 200.000 euro.

In pratica, le nuove norme si applicheranno soprattutto ai servizi di pulizia, di portierato, informatici e di consulenza aziendale.

Alle condizioni esimenti sopra elencate, vanno aggiunte quelle ulteriori indicate dal comma 5 dello stesso articolo 4 che, pure in presenza delle suddette circostanze, stabilisce gli altri casi nei quali la disciplina in esame non trova applicazione. Ciò avviene quando si sia in presenza di imprese che possono essere definite in qualche modo virtuose. Ovvero di aziende appaltatrici o subappaltatrici che rispettino i seguenti requisiti:

- 1) che siano in attività da almeno 3 anni, risultino in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle stesse dichiarazioni;

- 2) che non abbiano allo stesso tempo iscrizioni a ruolo, accertamenti esecutivi o avvisi di addebito relativi a imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano scaduti i termini di pagamento e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

In questi casi dunque – quand’anche non ricorrano le condizioni previste dal comma 1 dell’articolo 4 della legge – l’appaltatore e il subappaltatore non devono trasmettere le copie delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali dei lavoratori direttamente impiegati.



NOVITA' LEGISLATIVE

RITENUTE FISCALI E APPALTI PUBBLICI

La trasmissione dei dati

Il comma 2 dell'articolo 4 definisce, invece, quella che è la procedura attraverso la quale l'appaltatore e il subappaltatore devono effettuare la trasmissione al committente delle copie delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali. Per accertare che l'azienda che esegue i lavori o i servizi versi regolarmente le ritenute fiscali effettuate ai lavoratori impegnati nell'appalto, l'impresa appaltatrice (o subappaltatrice) è tenuta a versare le ritenute fiscali con modelli F24 separati e a trasmettere, nei 5 giorni lavorativi successivi alla prevista scadenza del versamento, la relativa documentazione alla quale deve essere allegato un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati attraverso codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente.

Questa comunicazione deve contenere, altresì, il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ogni lavoratore e l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente in virtù della sua attività. E anche l'indicazione delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di ogni lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente. Da segnalare, peraltro, che la disciplina introdotta dalla nuova formulazione dell'articolo 4 prevede la necessità di stilare diversi modelli di pagamento per ogni singolo appalto. Pertanto, se un dipendente nel corso dello stesso mese è contemporaneamente impegnato in due diversi appalti, l'appaltatore o subappaltatore dovrà effettuare suddividere la ritenuta fiscale in due diversi modelli F24.

Divieto di compensazione

Il già citato comma 1 dell'articolo 4 della legge prevede inoltre che il versamento delle ritenute sia

effettuato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice con distinte deleghe per ciascun committente e senza possibilità di compensazione. Un aspetto, quest'ultimo, approfondito anche dal comma 8 dell'articolo 4 secondo cui per l'appaltatore o subappaltatore è esclusa la facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione per estinguere obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori maturati in relazione ai dipendenti impegnati nell'appalto. Esclusione che opera con riferimento a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati nel corso della durata del contratto sulle retribuzioni erogate ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione delle opere o dei servizi oggetto dell'appalto. Una limitazione piuttosto stringente destinata a impattare soprattutto sulle aziende che impiegano i lavoratori in appalti di lunga durata. Peraltro – e su questo aspetto i tecnici stanno già fortemente dibattendo – non è neppure chiaro se questo divieto di compensazioni riguardi anche crediti derivanti dalla gestione del rapporto di lavoro, come ad esempio l'assistenza fiscale e il cosiddetto bonus degli 80 euro in busta paga.

Le contestazioni degli interessati

La nuova disciplina è in vigore dal primo gennaio del 2020. Protestano le aziende perché - sostengono - è difficilissimo organizzarsi in così breve tempo per far fronte ai numerosi nuovi oneri previsti dalla legge. Criticato anche il fatto che la nuova disciplina si applichi a tutti i contratti di appalto o subappalto nei casi previsti dall'articolo 4 della legge, e non solo a quelli di nuova stipulazione. L'Agenzia dovrebbe, inoltre, mettere a disposizione delle singole aziende, a partire da gennaio, la nuova certificazione di regolarità fiscale che consentirà alle imprese – ai sensi di quanto previsto dal citato comma 5 dell'articolo 4 – di evitare il rispetto dei nuovi obblighi.

LE SANZIONI PER GLI INADEMPIENTI

Cosa succede se l'impresa appaltatrice o subappaltatrice non trasmette nei tempi previsti al committente le copie delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali dei lavoratori direttamente impiegati nell'appalto? La risposta la fornisce il comma 3 dell'articolo 4. In questo caso, e in quello nel quale risulti omissivo o comunque insufficiente il versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione inviata, il committente è tenuto a sospendere, finché dura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice fino alla concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio oppure per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa.

In questi due casi il committente, entro 90 giorni, deve inoltre comunicare l'inadempimento dell'appaltatore e del subappaltatore all'ufficio dell'Agenzia delle entrate

territorialmente competente nei suoi confronti. All'impresa appaltatrice è preclusa la possibilità di effettuare qualsiasi azione esecutiva volta al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

E se invece dell'inadempimento si rende protagonista il committente? Se cioè il committente non richiede all'appaltatore o subappaltatore le copie delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali dei lavori direttamente impiegati nell'appalto? Oppure se non sanziona l'appaltatore nel caso in cui quest'ultimo sia inadempiente? L'articolo 4, comma 4, della legge di conversione stabilisce che il committente è tenuto al pagamento al Fisco di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

DECRETO MILLEPROROGHE

Il cosiddetto decreto "Milleproroghe" di fine anno, è arrivato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre scorso. E' stato rabberciato, come del resto la manovra di fine anno, all'ultimo momento, dopo estenuanti discussioni nelle compagne governative.

Contiene, come al solito, non soltanto la proroga di norme a tempo, che cioè non avrebbero avuto altrimenti modo di esistere per decadenza naturale, anche norme nuove rimaste, per una ragione o per un'altra, fuori dal pacchetto della manovra di bilancio o del decreto fiscale ad essa collegata.

Poiché si tratta di un decreto, il Parlamento potrà modificarlo durante l'iter parlamentare di conversione in legge. E lo farà, perché molte norme contenute nel decreto sono in pratica soltanto una bozza, perché nello stesso governo non c'è accordo. Valga per tutti l'esempio del rinvio della decisione sulla revoca della concessione alla Società Autostrade, sotto attacco dopo il tragico crollo del ponte di Genova.

Concessione autostrade

Per ora si legge nel testo: in attesa del nuovo affidamento, può assumerne la gestione l'Anas. Se lo stop alla concessione deriva da suo inadempimento, al concessionario spetta "solo" il "valore delle opere realizzate, al netto degli ammortamenti", e questo anche nel caso in cui vi siano norme precedenti che stabilivano altro, perché sono "da intendersi come nulle".

Rinvio l'aumento dei pedaggi

Niente rincari di inizio anno al casello. Il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali per il 2020 è infatti differito dal decreto "milleproroghe" di sette mesi: dal previsto 1° gennaio al 31 luglio del prossimo anno. Soddisfatto l'ex ministro per le Infrastrutture, il grillino Toninelli: "Dal primo gennaio la maggior parte delle autostrade avrà le tariffe dei pedaggi bloccate. Da ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ero riuscito a stopparle per il 95% delle autostrade".

Ambiente, resta il bonus verde

Prorogato per tutto il 2020 il bonus verde che prevede una detrazione Irpef del 36% sulle spese fino a 5mila euro sostenute negli interventi di sistemazione di giardini, terrazze e parti comuni di edifici condominiali.

Bonus per gli eco scooter

Prorogato anche il bonus per gli eco scooter. Gli incentivi per l'acquisto di motorini o scooter ibridi e elettrici per chi rottama le due ruote viene estesa al 2020. I motorini o scooter rottamati dovranno essere dalle classi Euro 0 a Euro 4 e il contributo riconosciuto sarà pari al 30% del prezzo di acquisto fino ad un massimo di 3mila euro.

Slitta il mercato tutelato dell'energia

Slitta dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2022 la fine del mercato tutelato dell'energia (luce e gas). Il mercato tutelato opera come una sorta di calmiera per le bollette della luce e del gas. La norma era stata inserita nella Legge di bilancio e successivamente stralcia-

ta. Ora torna nel "Milleproroghe".

Si tratta di una ulteriore proroga: la fine del mercato tutelato era fissata al 30 giugno 2015 per il gas e al 30 giugno 2016 per l'elettricità. Di proroga in proroga si sono accumulati ritardi: nel 2018 il 56% dei clienti domestici era ancora sotto tutela.

Polizza RC auto familiari

Slitta al 16 febbraio l'entrata in vigore dell'assicurazione RC auto "familiare" (con la quale tutti i mezzi che fanno capo ad un unico nucleo familiare potranno essere allineati alla classe di merito più conveniente acquisita da uno dei veicoli). Il contratto di assicurazione più favorevole si potrà estendere anche a un'altra tipologia di veicolo. In sostanza, per chi volesse passare dal motorino alla macchina la classe di rischio relativa al bonus malus più bassa si applicherà al nuovo mezzo di trasporto a quattro ruote.

Precari della P.A.

Più tempo per completare la stabilizzazione dei precari nella pubblica amministrazione. L'obiettivo fissato per il 2020 dalla riforma Madia (Decreto Legislativo 75/2017) è stato spostato a dicembre 2021.

Sperimentazione sugli animali

Proroga allo stop al alcune sperimentazioni su animali. Il divieto sarebbe dovuto scattare il 1° gennaio 2020, dopo 3 anni di una precedente deroga con le stesse motivazioni tirate in ballo adesso: non sono stati trovati metodi alternativi efficaci. In realtà le ricerche non sono state mai avviate. E' dal 2014, quando venne approvato il decreto di recepimento di una direttiva UE, che si discute per partire anche in Italia con il nuovo corso.

Aiuti Genova e zone terremotate

Via libera alla proroga della durata dello stato di emergenza già dichiarato e della scadenza della presentazione di atti relativi alle quantificazioni dei danni subiti a causa di calamità naturali. In particolare, lo stato di emergenza legato al crollo del ponte Morandi di Genova sarà prorogato fino a tre anni. Prolungato da 12 a 24 mesi il periodo per il quale sarà possibile usufruire dell'indennità di integrazione salariale in favore dei lavoratori privati colpiti dal crollo.

Viene estesa anche la durata degli stati di emergenza già dichiarati, come per il caso del sisma in provincia di Catania del 26 dicembre 2018. Stato di emergenza anche per il Mugello.

Terre dei fuochi

Vengono assegnati 50 uomini in più al Noe, il Nucleo operativo ecologico dei carabinieri. L'obiettivo primario è quello di contrastare i roghi tossici nelle "Terre dei fuochi" di tutta Italia.

Canoni stabilimenti balneari

Slitta il pagamento dei canoni per gli stabilimenti balneari. Resta "sospeso" dal primo gennaio 2020 al 30 giugno, in attesa dell'approvazione della loro riforma, richiesta dall'Ue più volte annunciata, ma mai realizzata.

Slitta anche al 30 giugno il pagamento dei canoni sulle strutture dedicate alla nautica di diporto.

PREVIDENZA

INDENNITA' DEGLI INVALIDI CIVILI LA MINI RIVALUTAZIONE NEL 2020

di CARLA DE LELLIS

Mini-rivalutazione quest'anno anche per le indennità degli invalidi civili. Gli importi delle prestazioni salgono dell'1,07 per cento, pari alla variazione delle retribuzioni degli operai dell'industria tra il periodo agosto 2018/luglio 2019 e lo stesso periodo dell'anno precedente. I limiti di reddito per il diritto alle prestazioni aumentano, invece, dell'1 per cento. I nuovi valori per il corrente 2020 sono stati calcolati dall'Inps nella circolare n. 147/2019.

L'invalidità civile

Vale la pena ricordare, in breve, che nei casi d'invalidità non da lavoro il sistema di assistenza di cui beneficiano i cittadini è variegato e, limitando l'analisi alle "prestazioni economiche", si ha diritto alle seguenti prestazioni suddivise in tre categorie (le definizioni di invalido, sordo e cieco civile

che sono tutelate sono indicate nella tabella in basso):

- invalidi civili;
- sordi civili;
- ciechi civili.

Tutte le prestazioni di tutte le categorie dipendono da due principali requisiti, riferiti entrambi alla persona invalida:

- **requisito sanitario:** si ha diritto alle prestazioni in presenza di determinata condizione di salute del richiedente;
- **requisito anagrafico:** fa da discriminare ai fini del riconoscimento delle prestazioni dando vita a tre fasce: età fino a 18 anni; età da 18 a 67 anni (66 anni e 7 mesi fino al 31 dicembre 2018); età oltre 67 anni (66 anni e 7 mesi fino al 31 dicembre 2018).

Oltre a questi requisiti, spesso, si trova aggiunta una condizione di reddito e, talvolta, anche regole sull'incompatibilità (cioè per la cumulabilità) con ulteriori, eventuali prestazioni.

Vediamo, prestazione per prestazione, i valori validi a partire dal 1° gennaio 2020.

GLI INVALIDI CIVILI

Invalidi civili	Cittadini con una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo (ovvero, se minore, con difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie dell'età), per via di minorazioni congenite o acquisite di cui siano affetti, anche a carattere progressivo
Sordi civili	Cittadini minorati sensoriali dell'udito, affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva (entro 12 anni) che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché non di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio
Ciechi civili	Cittadini in situazione di cecità totale o con un residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione, per causa congenita o contratta non dipendente da guerra, infortuni sul lavoro o di servizio

Le prestazioni per gli invalidi civili

Gli invalidi civili hanno diritto alle seguenti prestazioni:

Invalidi totali:

- pensione d'inabilità;
- indennità di accompagnamento agli invalidi totali;

Invalidi parziali:

- assegno di assistenza (detto anche "assegno mensile") invalidità;
 - indennità di frequenza minori;
 - indennità di accompagnamento agli invalidi parziali.
- Per il diritto alle prestazioni occorre avere un grado d'invalidità minimo (non inferiore) del 74 per cento.

PENSIONE DI INABILITA'

Requisito sanitario	Invalità totale (del 100%)
Requisito anagrafico	Età non inferiore a 18 anni e fino a 67 anni (1)
Regime fiscale	Esente, non soggetta a Irpef
Requisito reddituale	Reddito personale (solo invalido) fino a euro 16.982,49
Importo	Euro 286,81 mensili per 13 mensilità
(1) Al compimento dei 67 anni di età, la pensione di invalidità si trasforma in assegno sociale	

La pensione è compatibile (cioè cumulabile) con eventuali prestazioni e pensioni dirette concesse a titolo di invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio (assegni ordinari d'invalidità, pensioni di inabilità, indennità di accompagnamento, ecc.) ed è compatibile con l'eventuale attività lavorativa. In-

fine, la pensione d'inabilità spetta in misura intera anche se l'invalido è ricoverato in istituto pubblico che provvede al suo sostentamento.

E' richiesto che l'invalido non svolga attività lavorativa. L'assegno, inoltre, è incompatibile (cioè incumulabile) con altre prestazioni pensionistiche.

INDENNITA' DEGLI INVALIDI CIVILI

ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA (O INVALIDITA')

Requisito sanitario	Invalità dal 74 al 99%
Requisito anagrafico	Età non inferiore a 18 anni e fino a 67 anni (1)
Regime fiscale	Esente, non soggetta a Irpef
Requisito reddituale	Reddito personale (solo invalido) fino a euro 4.926,35
Importo	Euro 286,81 mensili per 13 mensilità
(1) Al compimento dei 67 anni di età, l'assegno di assistenza è trasformato in assegno sociale	

Non è previsto requisito di reddito per il diritto e l'erogazione dell'indennità di accompagnamento, né incompatibilità con lo svolgimento di un'attività lavorativa. Uniche esclusioni riguardano gli invalidi che:

- siano ricoverati gratuitamente in istituti e case di ricovero;
- percepiscano un'analogia indennità per invalidità con-

tratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

Inoltre, l'indennità di accompagnamento non è corrisposta in caso di ricovero in reparti di lungodegenza o riabilitativi; continua invece a essere corrisposta durante i periodi di ricovero per terapie contingenti di durata connessa al decorso della malattia.

INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO

Requisito sanitario	Invalità totale o parziale accompagnata: <ul style="list-style-type: none"> ● dalla impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero ● dall'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di un'assistenza continua
Requisito anagrafico	Nessuno (spetta a qualunque età)
Regime fiscale	Esente, non soggetta a Irpef
Requisito reddituale	Nessuno
Importo	Euro 520,29 mensili per 12 mensilità

L'indennità è incompatibile (cioè non cumulabile):

- con l'indennità di accompagnamento di cui i minori siano eventualmente titolari o alla quale abbiano titolo in qualità di invalidi civili non deambulanti o non autosufficienti;

- l'indennità di accompagnamento in qualità di ciechi civili assoluti;
- la speciale indennità prevista per i ciechi parziali;
- l'indennità di comunicazione.

INDENNITÀ DI FREQUENZA

Requisito sanitario	- riconoscimento di una difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni propri della minore età; - ipoacusia con perdita uditiva oltre i 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze 500, 1.000 e 2.000 Hertz
Requisito anagrafico	Età fino a 18 anni
Regime fiscale	Esente, non soggetta a Irpef
Requisito reddituale	Reddito personale (solo invalido) fino a euro 4.926,35
Importo	Euro 286,81 mensili per 12 mensilità

Prestazioni per i sordi civili

I sordi civili hanno diritto alle seguenti prestazioni economiche:

- da 0 a 18 anni: indennità di comunicazione (sogget-

ta a revisione all'età di 12 anni);

- da 18 a 67 anni (66 anni e 7 mesi nel 2018): pensione ai sordomuti e indennità di comunicazione;
- dopo 67 anni (66 anni e 7 mesi nel 2018): assegno sociale e indennità di comunicazione.

PENSIONE AI SORDOMUTI

Requisito sanitario	Sordità civile
Requisito anagrafico	Età non inferiore a 18 anni (1)
Regime fiscale	Esente, non soggetta a Irpef
Requisito reddituale	Reddito personale (solo invalido) fino a euro 16.982,49
Importo (1)	Euro 286,81 mensili per 13 mensilità

(1) Al compimento dei 67 anni di età, l'importo è adeguato a quello dell'assegno sociale

PREVIDENZA

INDENNITA' DEGLI INVALIDI CIVILI

Prestazioni per i ciechi civili

I ciechi civili hanno diritto alle seguenti prestazioni (si veda tabella):

Ciechi assoluti:

- pensione inabilità ciechi assoluti;
- indennità di accompagnamento;

Ciechi parziali (ventesimisti):

- pensione inabilità ciechi parziali;
- indennità speciale;

Ciechi parziali (decimisti):

● assegno vitalizio (abrogato ma ancora in vita, fino "a esaurimento", a favore di chi ne era titolare al 22 marzo 1962).

La pensione è incompatibile (cioè non cumulabile) con l'assegno sociale. Qualora la pensione di inabilità venga concessa a un titolare di assegno sociale, quest'ultima prestazione sarà revocata. Ma se la pensione d'inabilità risulta d'importo inferiore all'assegno sociale quest'ultimo sarà comunque erogato per la quota differenziale.

PENSIONE INABILITÀ CIECO ASSOLUTO

Requisito sanitario	Cecità assoluta
Requisito anagrafico	Età non inferiore a 18 anni
Regime fiscale	Esente, non soggetta a Irpef
Requisito reddituale	Reddito personale (solo invalido) fino a euro 16.982,49
Importo	Cieco non ricoverato: euro 310,17 al mese per 13 mesi Cieco ricoverato: euro 286,81 al mese per 13 mesi

INDENNITÀ ACCOMPAGNAMENTO CIECO ASSOLUTO

Requisito sanitario	Cecità assoluta
Requisito anagrafico (età)	Qualunque età
Regime fiscale	Esente, non soggetta a Irpef
Requisito reddituale	Nessuno
Importo	Euro 930,99 mensili per 12 mensilità

L'indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa. Spetta in misura ridotta se l'invalido è ricoverato in istituto pubblico che provvede al suo sostentamento. È cumulabile con l'indennità di accompagnamento quale invalido civile totale

o sordomuto (a condizione che dette provvidenze siano state riconosciute per minorazioni diverse). L'indennità di accompagnamento invece è incompatibile (non cumulabile) con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro o di servizio.

PENSIONE INABILITÀ CIECO PARZIALE

Requisito sanitario	Cecità parziale: ventesimisti
Requisito anagrafico	Qualunque età
Regime fiscale	Esente, non soggetta a Irpef
Requisito reddituale	Reddito personale (solo invalido) non superiore a: Euro 16.982,49
Importo	Euro 286,81 mensili per 13 mensilità

La pensione è incompatibile (cioè non cumulabile) con l'assegno sociale. Qualora la pensione di inabilità venga concessa a un titolare di assegno sociale, quest'ultima prestazione sarà revocata. Se la pensione d'i-

nabilità risulta d'importo inferiore all'assegno sociale quest'ultimo sarà comunque erogato per la quota differenziale. La pensione spetta per intero su un reddito personale non superiore a 16.982,49 euro.

INDENNITÀ SPECIALE CIECO PARZIALE

Requisito sanitario	Cecità parziale: ventesimisti
Requisito anagrafico	Qualunque età
Regime fiscale	Esente, non soggetta a Irpef
Requisito reddituale	Nessuno
Importo	Euro 212,43 mensili per 12 mensilità

ASSEGNO VITALIZIO CIECO PARZIALE

Requisito sanitario	Cecità parziale: decimisti
Requisito anagrafico	Qualunque età
Regime fiscale	Esente, non soggetta a Irpef
Requisito reddituale	Reddito personale (solo invalido) fino a euro 8.164,73
Importo	Euro 212,86 mensili per 13 mensilità

(1) La prestazione è stata abrogata e lasciata in vita fino a esaurimento, soltanto a favore di chi ne era titolare alla data del 22 marzo 1962.

CONGEDI MATERNITÀ: LA NUOVA FLESSIBILITÀ

A partire da quest'anno le lavoratrici dipendenti in gravidanza possono decidere di restare a lavoro fino al giorno del parto e di fruire i cinque mesi di congedo di maternità (ex astensione obbligatoria) dopo la nascita del figlio. La novità, introdotta con la legge bilancio 2019 (legge n. 145/2018), è diventata operativa con la recente circolare dell'Inps n. 148/2019. Si tratta, in sostanza, della riformulazione di una misura già prevista, c.d. "flessibilità" del congedo di maternità che consente alla lavoratrice di optare per una fruizione diversa dall'ordinario criterio di suddivisione "2 + 3" (due mesi *ante partum* e tre mesi *post partum*).

Teoricamente dal 1° gennaio 2019 (ma la possibilità è divenuta concretamente operativa soltanto da partire dal 12 dicembre 2019, quando è stata pubblicata la circolare n. 148/2019 da parte dell'Inps), oltre a questa forma di flessibilità (che possiamo dire "corta"), la lavoratrice può, a domanda, optare per la flessibilità "lunga", cioè per lo scambio intero, tutto a dopo il parto, dell'intero periodo di congedo di maternità.

Il congedo di maternità

Vale la pena ricordare, prima di tutto, che la disciplina relativa alla tutela della maternità è essenzialmente contenuta nel TU maternità, approvato dal dlgs n. 151/2001. Il provvedimento assicura, a lavoratrici e lavoratori, genitori, una serie di tutele sin dal periodo della gravidanza e fino a quando il figlio non compie 12 anni d'età (tutele che vanno dalla garanzia del posto di lavoro fino a congedi e permessi). In via di principio, tale disciplina si applica solo ai lavoratori dipendenti, cioè a lavoratori titolari di contratto di lavoro subordinato, compresi apprendisti, soci di cooperative e dirigenti; inoltre, si applica anche ai co.co.co. (collaboratori coordinati e continuativi) c.d. di "terza generazione", cioè co.co.co. che, nonostante siano "collaboratori coordinati e continuativi" (quindi NON dipendenti), sono comunque destinatari della stessa disciplina del lavoro dipendente per quanto riguarda la gestione del rapporto di lavoro. Restano invece fuori i domestici, i lavoratori a domicilio, i lavoratori autonomi (commercianti, artigiani, ecc.) e gli altri lavoratori parasubordinati (cioè gli iscritti alla gestione separata dell'Inps), perché per loro sono previste delle regole specifiche.

La novità (flessibilità) tocca il "congedo di maternità". Tale congedo è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (infatti, è previsto un espresso divieto per il datore di lavoro di adibire al lavoro la lavoratrice in gravidanza) che spetta alle lavoratrici durante la gravidanza e il puerperio. Ordinariamente, il congedo inizia due mesi prima la data presunta del parto e termina tre mesi dopo la

nascita del bimbo. In alcuni casi, il periodo di astensione può riguardare anche i periodi di gestazione antecedenti ai due mesi precedenti la data presunta, e, in particolare, qualora venga disposta l'interdizione anticipata dal lavoro dall'azienda sanitaria locale, se la gravidanza è a rischio, oppure dell'ispettorato territoriale del lavoro nel caso in cui la lavoratrice svolga mansioni non compatibili con la gravidanza (questi periodi sono detti di "interdizione dal lavoro"). Stesso diritto al congedo è previsto in caso di adozione o affidamento di minori.

Dopo il parto, come accennato, il congedo perdura ordinariamente per altri tre mesi. Tuttavia:

- in caso di parto avvenuto dopo la data presunta, ai tre mesi vanno aggiunti i giorni compresi tra la data presunta e quella effettiva;
- in caso di parto anticipato rispetto alla data presunta (parto prematuro o precoce), ai tre mesi vanno aggiunti i giorni di astensione non goduti; ciò anche nel caso in cui la somma dei tre mesi successivi al parto e dei giorni compresi tra la data effettiva e quella presunta del parto supera il limite di cinque mesi.

Anche dopo i tre mesi di congedo di maternità è possibile che si aggiunga un ulteriore periodo di astensione per interdizione obbligatoria disposta dall'ispettorato territoriale del lavoro (per mansioni incompatibili con il puerperio).

Durante i periodi di congedo di maternità (o paternità), la lavoratrice (o il lavoratore) ha diritto a percepire un'indennità pari all'80% della retribuzione. I cinque mesi di congedo indennizzati sono pienamente utili sia per il diritto e sia per la misura della futura pensione, perché coperti da contribuzione figurativa.

Le condizioni per la flessibilità

Il diritto alla flessibilità è riconosciuto alle seguenti condizioni:

- assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni di rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro al momento della richiesta;
- assenza di provvedimenti d'interdizione anticipata dal lavoro da parte della competente sede provinciale dell'ispettorato del lavoro; ovvero venimento della cause che abbiano in precedenza portato ad un provvedimento d'interdizione anticipata;
- assenza di pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro derivante dalle mansioni svolte, dall'ambiente di lavoro e/o dall'articolazione dell'orario di lavoro previsto; nel caso venga rilevata una situazione pregiudizievole, alla lavoratrice non può essere consentito, ai fini dell'esercizio dell'opzione, lo spostamento ad altre mansioni ovvero la modifica delle condizioni e dell'orario di lavoro;
- assenza di controindicazioni allo stato di gestazione circa le modalità per raggiungere il posto di lavoro

SCADENZARIO

LE SCADENZE FISCALI

GENNAIO	
1	Mercoledì
2	Giovedì
3	Venerdì
4	Sabato
5	Domenica
6	Lunedì
7	Martedì
8	Mercoledì
9	Giovedì
10	Venerdì
11	Sabato
12	Domenica
13	Lunedì
14	Martedì
15	Mercoledì
16	Giovedì
17	Venerdì
18	Sabato
19	Domenica
20	Lunedì
21	Martedì
22	Mercoledì
23	Giovedì
24	Venerdì
25	Sabato
26	Domenica
27	Lunedì
28	Martedì
29	Mercoledì
30	Giovedì
31	Venerdì
FEBBRAIO	
1	Sabato
2	Domenica
3	Lunedì
4	Martedì
5	Mercoledì
6	Giovedì
7	Venerdì
8	Sabato
9	Domenica
10	Lunedì

Mercoledì 1 gennaio

COMMERCianti AL MINUTO - Per gli esercenti attività di commercio al minuto o assimilate, con volume d'affari fino a 400.000 euro, scatta l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Mercoledì 15 gennaio

RAVVEDIMENTO BREVE IMU/TASI - Ultimo giorno per regolarizzare l'insufficiente od omesso versamento del saldo dei due tributi comunali in scadenza lo scorso 16 dicembre, usufruendo della sanzione ridotta all'1,5%. Sono dovuti anche gli interessi legali (al tasso dello 0,8% per i giorni di ritardo dal 17 al 31 dicembre 2019 e dello 0,05% dal 1° gennaio 2020) fino alla data in cui si effettua il pagamento. Sanzioni e interessi vanno versati cumulativamente al tributo.

ASSISTENZA FISCALE - I sostituti d'imposta che intendono prestare assistenza fiscale nel 2020, cioè accettare la presentazione dei modelli 730 per la successiva trasmissione all'Agenzia delle entrate, devono darne comunicazione ai propri sostituiti, lavoratori dipendenti e pensionati.

Giovedì 16 gennaio

IVA MENSILE - Ultimo giorno per versare l'imposta a debito relativa al mese di dicembre 2019. Nel modello F24 va indicato il codice tributo **6012** (Iva mensile - dicembre).

RITENUTE - I sostituti d'imposta devono versare le ritenute operate nel mese di dicembre 2019. Questi i principali codici tributo da indicare nel modello F24: **1001** (retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio); **1002** (emolumenti arretrati); **1012** (indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata); **1040** (redditi di lavoro autonomo compensi per l'esercizio di arti e professioni); **1050** (premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita); **3802** (addizionale regionale Irpef); **3848** (addizionale comunale Irpef); **1919** (canoni o corrispettivi relativi a contratti di locazione breve).

CONDOMINIO - I condomini devono versare le ritenute del 4% operate nel mese di dicembre 2019 sui corrispettivi pagati per opere o servizi (manutenzione o ristrutturazione dell'edificio e degli impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine, ecc.). Questi i codici tributo da riportare nel modello F24: **1019** (ritenute a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente); **1020** (ritenute a titolo di acconto dell'Ires dovuta dal percipiente).

Lunedì 20 gennaio

BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE - I soggetti che emettono e-fatture devono pagare l'imposta di bollo per quelle del quarto trimestre 2019. Due le modalità: o servizio nell'area riservata del sito delle Entrate, con addebito su conto corrente, o F24 predisposto dalla stessa Agenzia.

Lunedì 27 gennaio

INTRASTAT - Scade il termine per presentare in via telematica all'Agenzia delle dogane o all'Agenzia delle entrate gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi intracomunitarie (modelli Intrastat) effettuate a dicembre 2019 (operatori con obbligo mensile) o nel quarto trimestre dello scorso anno (operatori con obbligo trimestrale).

RAVVEDIMENTO ACCONTO IVA - Ultimo giorno per regolarizzare l'omesso o insufficiente versamento dell'acconto Iva 2019 (scaduto il 27 dicembre scorso), usufruendo della sanzione ridotta all'1,5% (codice tributo **8904**). Sono dovuti anche gli interessi legali al tasso dello 0,8%, per i giorni dal 28 al 31 dicembre 2019, e dello 0,05%, dal 1° gennaio 2020 fino al giorno in cui avviene il pagamento (codice tributo **1991**).

Venerdì 31 gennaio

REGISTRO - Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° gennaio 2020 e per versare l'imposta di registro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali - nelle ipotesi possibili - non è stata scelta la "cedolare secca". Il contratto può essere registrato tramite i servizi telematici delle Entrate, presso un ufficio della stessa Agenzia (compilando il modello RL) oppure incaricando un intermediario abilitato o un delegato. In caso di registrazione via web, le imposte si pagano contestualmente, con addebito su conto corrente; se la registrazione avviene in ufficio, si può richiedere l'addebito sul proprio c/c o si paga con il modello "F24 - Versamenti con elementi identificativi", indicando i codici tributo: **1500** (prima registrazione); **1501** (annualità successive); **1504** (proroga); **1505** (imposta di bollo).

CANONE TV - Chi è titolare di un'utenza elettrica residenziale e non possiede televisori, per evitare l'addebito nella bolletta della luce del canone Tv per il 2020, deve presentare una dichiarazione sostitutiva con cui attesta che in nessuna delle case per le quali è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio televisivo, né da lui né da un altro componente della famiglia anagrafica. Il modello si trova sui siti www.agenziaentrate.it e www.canone.rai.it e va presentato in via telematica o rivolgendosi a un intermediario abilitato; in alternativa, può essere spedito, con un documento di riconoscimento, in plico raccomandato senza busta, all'indirizzo: Agenzia delle entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti tv - Casella postale 22 - 10121 Torino. Invece, i contribuenti per i quali non è possibile l'addebito sulle bollette della luce devono pagare il canone annuale (90 euro) oppure la prima rata semestrale (45,94 euro) o trimestrale (23,93 euro). Si versa tramite F24, con il codice tributo **TVRI** (canone per rinnovo abbonamento Tv uso privato).

BOLLO AUTO - Ultimo giorno per pagare la tassa automobilistica su autovetture e autoveicoli ad uso promiscuo, con potenza superiore a 35 kilowatt (o 47 CV), il cui precedente bollo è scaduto a dicembre 2019. Si può fare presso le delegazioni ACI, le agenzie di pratiche auto, i tabaccai, gli uffici postali e online. Per i veicoli di potenza superiore a 185 kW, è dovuta anche l'addizionale erariale di 20 euro per ogni kilowatt eccedente, da versare tramite modello "F24 ELIDE", indicando il codice tributo **3364**.

ESTEROMETRO - I contribuenti Iva devono comunicare all'Agenzia delle entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute nel mese di dicembre 2019 verso e da soggetti non stabiliti in Italia; sono escluse le operazioni per le quali è stata emessa bolletta doganale oppure sono state emesse o ricevute fatture elettroniche.

LE SCADENZE PREVIDENZIALI

GENNAIO	
1	Mercoledì
2	Giovedì
3	Venerdì
4	Sabato
5	Domenica
6	Lunedì
7	Martedì
8	Mercoledì
9	Giovedì
10	Venerdì
11	Sabato
12	Domenica
13	Lunedì
14	Martedì
15	Mercoledì
16	Giovedì
17	Venerdì
18	Sabato
19	Domenica
20	Lunedì
21	Martedì
22	Mercoledì
23	Giovedì
24	Venerdì
25	Sabato
26	Domenica
27	Lunedì
28	Martedì
29	Mercoledì
30	Giovedì
31	Venerdì
FEBBRAIO	
1	Sabato
2	Domenica
3	Lunedì
4	Martedì
5	Mercoledì
6	Giovedì
7	Venerdì
8	Sabato
9	Domenica
10	Lunedì

Venerdì 3 gennaio

LIBRETTO FAMIGLIA - Entro questa data, va fatta all'Inps la comunicazione delle prestazioni occasionali fruite nel corso del mese di dicembre.

Venerdì 10 gennaio

LAVORATORI DOMESTICI - Ultimo appuntamento per l'anno 2019: scade il termine per versare i contributi all'Inps del IV trimestre 2019 (ottobre/dicembre), in relazione ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

I CONTRIBUTI ORARI DEL 2019

Orario settimanale	Tipo assunzione:	Tempo indeterminato (2) (3)		Tempo determinato (1) (2) (3)	
	Retribuzione oraria	Si Cuaf	No Cuaf	Si Cuaf	No Cuaf
Fino a 24 ore	Fino a 8,06 euro	1,42 (0,36)	1,43 (0,36)	1,52 (0,36)	1,53 (0,36)
	Da 8,07 a 9,81 euro	1,61 (0,40)	1,62 (0,40)	1,72 (0,40)	1,73 (0,40)
	Oltre 9,81 euro	1,96 (0,49)	1,97 (0,49)	2,10 (0,49)	2,11 (0,49)
Oltre 24 ore	Qualsiasi	1,04 (0,26)	1,04 (0,26)	1,11 (0,26)	1,12 (0,26)
Contributo di assistenza contrattuale (Cas.sa Colf) (4)					
Qualsiasi	Qualsiasi	0,03 (0,01)	0,03 (0,01)	0,03 (0,01)	0,03 (0,01)

1. Include il contributo addizionale (1,4%), restituibile in caso di conversione del rapporto a tempo indeterminato

2. Le cifre tra parentesi indicano la quota a carico del lavoratore/trice

3. Il contributo "No Cuaf" (Cuaf = contributo assegni familiari) si paga solo nei casi in cui il domestico sia coniuge del datore di lavoro oppure parente e affine entro il terzo grado e con lui convivente. In ogni altro caso si paga sempre il contributo "Si Cuaf"

4. Il versamento di tale contributo è un obbligo contrattuale (art. 49 del Ccnl domestici). Il mancato versamento può generare un contenzioso con il dipendente per il rimborso delle spese sanitarie coperte dalla Cassacolf

Giovedì 16 gennaio

CONTRIBUTI INPGI E CASAGIT - Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi al mese di dicembre da parte delle aziende giornalisti ed editoriali.

CONTRIBUTI INPS (LAVORATORI DIPENDENTI) - Scade il termine per versare i contributi relativi al mese di dicembre da parte della generalità dei datori di lavoro. Il versamento va fatto con modello F24.

TFR AL FONDO TESORERIA DELL'INPS - Scade il termine per versare il contributo al fondo di Tesoreria dell'Inps pari alla quota mensile (integrale o parziale) del trattamento di fine rapporto lavoro (tfr) maturata nel mese di dicembre dai lavoratori dipendenti (esclusi i domestici) e non destinata a fondi pensione. Il versamento interessa le aziende del settore privato con almeno 50 addetti e va fatto con modello F24.

CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS (COLLABORATORI E ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE) - Scade il termine per versare i contributi previdenziali relativi al mese di dicembre da parte dei committenti. Il pagamento va fatto tramite modello F24.

LAVORATORI SPORT E SPETTACOLO - Va effettuato il pagamento dei contributi all'Enpals relativi al mese di dicembre.

VERSAMENTI IRPEF - Tutti i datori di lavoro e committenti, sostituti d'imposta, devono versare le ritenute Irpef operate sulle retribuzioni e sui compensi erogati nel mese di dicembre, incluse eventuali addizionali.

TICKET LICENZIAMENTI - Appuntamento con la tassa sui licenziamenti. Entro questa data deve essere versato il ticket dovuto sui licenziamenti effettuati durante il mese di novembre (Inps circolare n. 44/2013).

Lunedì 20 gennaio

COMUNICAZIONE SOMMINISTRATI - Le Agenzie per il lavoro autorizzate alla somministrazione di lavoro devono trasmettere, in via telematica, le comunicazioni di assunzione, proroga, trasformazione o licenziamento dei lavoratori relative al mese di dicembre. Va utilizzato il modello "UnificatoSomm".

Venerdì 31 gennaio

LIBRO UNICO DEL LAVORO (LUL) - I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari (consulenti, ecc.) devono stampare il Lul o, nel caso di soggetti gestori, consegnarne copia al soggetto obbligato alla tenuta, con riferimento al periodo di paga di dicembre.

DENUNCIA UNIMENS - I datori di lavoro e i committenti, privati e pubblici (gestione ex Inpdap) devono inoltrare all'Inps, in via telematica, i dati retributivi (EMens) e contributivi (denuncia mod. Dm/10) relativi a dipendenti e collaboratori per il mese di dicembre.

MANODOPERA AGRICOLA - I datori di lavoro agricolo devono produrre all'Inps il modello Dmag-Unico relativo alla denuncia della manodopera occupata nel trimestre ottobre/dicembre.

COMUNICAZIONE ANNUALE SOMMINISTRATI - I datori di lavoro che nell'anno hanno fatto ricorso a contratti di somministrazione devono comunicare alle loro rappresentanze sindacali unitarie o aziendali (Rsu o Rsa) il numero e i motivi della stipulazione dei contratti, la durata, il numero e la qualifica dei lavoratori somministrati. La comunicazione può essere consegnata a mano, con raccomandata a/r oppure per posta elettronica certificata (pec). In mancanza, è prevista la sanzione d'importo variabile da 250 a 1.250 euro.

OBBLIGO ASSUNZIONE DEI DISABILI - Scade il termine di presentazione del prospetto informativo relativo all'anno 2019. L'adempimento, da assolvere esclusivamente in modalità telematica, è dovuto da tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, con almeno 15 dipendenti. Il prospetto va inviato se, rispetto all'ultimo invio, ci sono stati cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo di legge oppure da incidere sul computo della quota di riserva per i soggetti disabili. Il tardato invio costa 635,11 euro più maggiorazione di euro 30,76 per ogni giorno di ritardo a titolo di sanzione. Per la mancata copertura della quota di riserva per cause imputabili al datore di lavoro, la sanzione è di 62,77 euro al giorno per ogni lavoratore non occupato nello stesso giorno.

ASSICURAZIONE INAIL CASALINGHE - Scade il termine per versare il premio all'Inail per la tutela contro gli infortuni domestici dell'anno 2020. L'assicurazione è obbligatoria per chi ha età compresa tra 18 e 65 anni e svolge attività di lavoro, in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, finalizzata alla cura della sua famiglia e della casa. Sono esenti coloro che svolgono altre attività di lavoro che già comportino iscrizione a forme obbligatorie di sicurezza sociale.

Lunedì 3 febbraio

LIBRETTO FAMIGLIA. Entro questa data, va fatta all'Inps la comunicazione delle prestazioni occasionali fruite nel corso del mese di gennaio 2020.

GLI ESPERTI RISPONDONO

QUESITI FISCALI

a cura di ANNALISA D'ANTONIO

I rischi del canone a scaletta

Sto per dare in affitto un locale commerciale al titolare di un'attività artigiana che vi effettuerà alcuni interventi di ristrutturazione, per renderlo più adatto alle proprie esigenze. Per questo motivo, siamo d'accordo che per i primi anni mi corrisponderà un canone ridotto.

È legittima questa procedura o si rischiano contestazioni da parte del Fisco?

Paolo Sassi - Ancona

La stipula di contratti con canoni determinati in misura crescente nel tempo (cosiddetti "a scaletta") non presenta problemi dal punto di vista civilistico. Infatti, la Corte di cassazione, anche di recente (vedi sentenza n. 23986 del 26 settembre 2019), ne ha più volte riconosciuto la liceità, specificando che tale tipo di accordo è valido pure se l'aumento non è legato a elementi oggettivi e predeterminati, a condizione che la pattuizione sia assunta in sede di stipula del contratto e "non costituisca un mero espediente per eludere le norme della legge n. 392 del 1978, art. 32 circa l'adeguamento del canone nel corso del rapporto".

Problemi, invece, potrebbero sorgere dal punto di vista fiscale, dal momento che, in situazioni come quella rappresentata dal lettore (riduzione del canone a fronte di spese per lavori di ristrutturazione sostenute dall'inquilino), l'Agenzia delle entrate, generalmente, recupera a tassazione l'importo della riduzione. La rettifica, secondo l'amministrazione finanziaria, è supportata dall'articolo 26 del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi), il quale dispone che i redditi fondiari concorrono al reddito complessivo, indipendentemente dalla loro percezione.

Tra l'altro, l'interpretazione delle Entrate ha trovato sponda in alcune pronunce giurisprudenziali della stessa Cassazione, secondo le quali i lavori di ristrutturazione realizzati dall'inquilino in un edificio condotto in locazione fondamentalmente rappresentano un vantaggio per il proprietario, da considerare quindi alla stregua di una parziale corresponsione del canone "in natura".

Tuttavia, non mancano sentenze in senso contrario, basate sulla considerazione che spesso gli interventi di ristrutturazione eseguiti dal conduttore, più che apportare un miglioramento generale dell'immobile e rappresentare quindi un beneficio per il proprietario, sono ad esclusivo vantaggio dell'inquilino, in quanto finalizzati solo a rendere il locale più funzionale alle proprie esigenze commerciali; a volte comportando, addirittura, una riduzione del valore di mercato dell'immobile.

In tali circostanze, pertanto, è giusto riconoscere la riduzione del canone anche ai fini fiscali. In tali termini si è espressa, nel corso dell'anno, tra le altre, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, che ha annullato la pretesa dell'ufficio fiscale di assoggettare a tassazione la riduzione del canone locativo accordata dal proprietario dell'immobile al conduttore.

Nella fattispecie si trattava di interventi di ristrutturazione realizzati dal conduttore allo scopo di adibire il locale a filiale bancaria, lavori che non hanno recato alcun beneficio al proprietario; anzi, rendendo l'immobile non adatto a scopi diversi da quelli della filiale di banca, ne hanno di fatto ridotto il valore di mercato. Da segnalare anche la sentenza della CTR del Lazio, secondo cui la riduzione concessa dal proprietario non può essere recuperata a tassazione dal Fisco nel caso in cui sia accordata solo con l'intento di agevolare il conduttore nell'avvio della propria atti-



vità, senza correlarla con eventuali lavori di ristrutturazione: lo sconto non può essere disconosciuto dall'ufficio, rappresentando una lecita pattuizione fra le parti, efficace anche ai fini fiscali.

Auto aziendali: la percentuale di Iva detraibile

Nello svolgimento della mia attività imprenditoriale utilizzo due veicoli, che dovrei sostituire in quanto particolarmente malandati. So che attualmente e fino al 31 dicembre è possibile detrarre soltanto il 40% dell'IVA pagata sui relativi costi. Per l'acquisto mi conviene aspettare il prossimo anno? C'è la possibilità che tale percentuale aumenti nel 2020?

Massimiliano Trotta - Bari

Relativamente alla percentuale di detrazione dell'IVA sulle auto aziendali non ci saranno variazioni, almeno per altri tre anni. Infatti, nella riunione dell'ECOFIN del 5 dicembre scorso è stata adottata la decisione che proroga, sino al 31 dicembre 2022, l'autorizzazione concessa dal Consiglio dell'Unione europea all'Italia a prevedere un limite forfetario del 40% alla detrazione dell'IVA assolta sulle spese relative ai veicoli stradali a motore non interamente utilizzati "a fini professionali".

Ricordiamo che la materia è regolata dall'articolo 19-bis.1, lettera c), del DPR n. 633/1972 (c.d. "legge IVA"), secondo cui l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40%, se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione (la disposizione non si applica quando i veicoli formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, ad esempio l'autonoleggio, nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio, fattispecie per le quali vale il principio generale secondo cui la detrazione spetta nella misura in cui il bene o servizio è utilizzato per gli scopi dell'attività, con gravoso onere della prova in capo al contribuente). Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 8.

La detrazione a forfait, dunque, riguarda tutte le spese inerenti ai veicoli stradali a motore, sia quelle sostenute per la loro acquisizione (acquisto, importazione, locazione finanziaria, noleggio, ecc.) sia quelle necessarie al loro utilizzo (acquisto di componenti e ricambi, acquisto di carburanti e lubrificanti, manutenzione, riparazione, custodia, pedaggi autostradali, ecc.).

La presunzione legale in base alla quale, in caso di utilizzo non esclusivo per lo svolgimento dell'attività esercitata, la detrazione dell'IVA è possibile nella misura del 40% non ammette repliche ovvero, per dirla con linguaggio tecnicistico,



QUESITI FISCALI

prova contraria. Nel senso che, anche se l'utilizzo imprenditoriale/professionale è superiore a quella percentuale, il contribuente non può chiedere una detrazione maggiore.

Infine, ricordiamo che, per gli acquisti di carburanti e lubrificanti, ai fini della detraibilità dell'imposta, è richiesto che il pagamento avvenga non in denaro contante, ma esclusivamente con strumenti tracciabili: assegni bancari o postali, assegni circolari, vaglia cambiari, bonifici bancari o postali, bollettini postali, carte di debito, di credito o prepagate.

Sostituzione avvolgibili senza bonus

Devo sostituire gli avvolgibili e i cassettoni del mio appartamento. Ho diritto al bonus ristrutturazioni? Ho chiesto al negoziante di applicarmi l'IVA al 10%, ma non ne vuole sapere, sostiene che vada messa al 22%. Chi ha ragione?

Carlo Forte – Cagliari

Gli interventi per la semplice sostituzione degli avvolgibili e dei cassettoni sono inquadrabili nella categoria della manutenzione ordinaria che, se riferita a singole unità immobiliari e non a parti comuni degli edifici residenziali, non dà diritto alla detrazione spettante per i lavori di recupero edilizio (sarebbe invece agevolabile se facesse parte di un più ampio intervento di ristrutturazione).

Per quanto riguarda l'IVA, l'aliquota del 10% è applicabile soltanto se viene fornita (e fatturata) contestualmente anche la manodopera, non quando l'acquisto dei beni è fatto direttamente dal committente. Inoltre, trattandosi di beni "di valore significativo", l'IVA ridotta si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei beni stessi, cioè sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni. Ad esempio, se il costo complessivo dell'intervento è di 5.000 euro, di cui 2.000 per la manodopera e 3.000 per l'acquisto dei beni, l'IVA è al 10% solo sulla differenza tra costo complessivo e costo dei beni, cioè su 2.000 euro; sul valore residuo dei beni (1.000 euro), si applica l'aliquota ordinaria del 22%. In ogni caso, se l'acquisto dei beni avviene senza contestuale fornitura di manodopera, l'IVA è al 22%.

DONAZIONE IN DENARO AI FIGLI E FISCO

Sono un privato cittadino che fruisce di una pensione. Fornisco aiuto economico ai miei figli.

Chiedo: potrei essere soggetto ad accertamenti fiscali in relazione a quanto sopra? Per la suddetta donazione ai figli avrei dovuto pagare oneri fiscali?

Salvato Panarello - Roma

Diciamo anzitutto che le somme ricevute in denaro non costituiscono, per il percettore, reddito imponibile ai fini Irpef; pertanto, non vanno inseriti in dichiarazione (modello 730 o Redditi PF). Invece, la donazione, a seconda della sua entità, può essere soggetta o no a imposizione indiretta, che è a carico del donatario, cioè di chi ne è beneficiario.

L'assoggettamento a tassazione ricorre (e, in tal caso, l'operazione deve necessariamente avvenire per atto pubblico, tramite notaio) quando il denaro trasferito non è di "modico importo", concetto - quest'ultimo - estremamente elastico. Infatti, per stabilire in quale fattispecie si ricade, non esiste una soglia prefissata dalla legge, ma, secondo quanto previsto dal Codice civile, la consistenza della donazione deve essere giudicata in rapporto alle condizioni economiche della persona che la effettua: la stessa somma potrebbe essere reputata di modico valore per una persona benestante e non esserlo, invece, per chi è in una situazione di difficoltà finanziaria; pertanto, è una valutazione da fare caso per caso.

Quando l'operazione rientra nell'ambito applicativo dell'imposta sulle successioni e donazioni, questa deve essere determinata tenendo conto delle seguenti aliquote da applicare e

delle diverse franchigie spettanti, vale a dire delle soglie al di sotto delle quali non si paga:

- 4% oltre la franchigia di un milione di euro per beneficiario, se destinatario è il coniuge o un parente in linea retta. Pertanto, per una donazione da padre a figlio, non è dovuta imposta fino a 1 milione di euro, mentre sull'eventuale parte eccedente si applica il 4%. Per quanto riguarda la franchigia, per evitare che allo scopo di dribblare qualsiasi forma di imposizione si suddivida la somma in più quote, ciascuna delle quali entro la soglia di esenzione, bisogna considerare non la singola donazione, ma tutte quelle fatte in vita dal donante allo stesso beneficiario;

- 6% oltre la franchigia di 100.000 euro per beneficiario, se destinatario è un fratello o una sorella;

- 6%, senza alcuna franchigia, se destinatario è un parente entro il quarto grado, un affine in linea retta o un affine in linea collaterale entro il terzo grado;

- 8%, senza franchigia, se destinatario è un soggetto diverso da quelli indicati in precedenza.

Se beneficiario è un soggetto portatore di handicap, riconosciuto grave ai sensi della legge 104/1992, l'imposta si applica, con le diverse aliquote in funzione del grado di parentela intercorrente tra donante e donatario, solo sulla parte del valore dei beni donati che supera la franchigia di 1,5 milioni di euro.

Da non dimenticare, poi, la norma che limita la circolazione del denaro contante, in virtù della quale i trasferimenti cash sono ammessi fino a 2.999 euro (il tetto, se il "collegato fiscale" attualmente all'esame del Par-

lamento non subirà modifiche, è destinato a scendere, dal prossimo 1° luglio, a 1.999 euro e, dal 1° gennaio 2022, a 999 euro). Le donazioni oltre soglia, dunque, andrebbero fatte con assegni o bonifici bancari/postali.

In verità, è opportuno avvalersi di strumenti di pagamento tracciabili anche per prevenire eventuali problemi con l'Agenzia delle entrate. Questa, infatti, in presenza di spese consistenti fatte dal donatario, non "in linea" con i redditi dichiarati, potrebbe chiedergli di fornire le opportune giustificazioni per dimostrare che non si tratta di guadagni in nero, cioè di somme illegittimamente non dichiarate al Fisco. E quando il trasferimento delle somme avviene in contanti, è veramente difficile sostenerne la provenienza "pulita" se non si ha alcuna prova documentale.

Il donante, dal canto suo, se gli importi trasferiti ai figli sono particolarmente rilevanti e non "compatibili" con i redditi dichiarati, potrebbe essere invitato a dare spiegazioni sulla loro origine.

Un'ultima raccomandazione. Se la donazione di somme rilevanti non viene "regolata" tramite notaio, è consigliabile, nonostante lo stretto rapporto di parentela, sottoscrivere una scrittura privata, specificando che gli importi sono corrisposti a titolo di donazione. Infatti, non di rado accade che gli uffici delle Entrate contestano al donante, ed anche nell'ipotesi in cui il trasferimento di denaro sia avvenuto tramite strumenti tracciabili, che si tratta di un prestito concesso a titolo oneroso, fruttifero di interessi, e, come tale, tassabile in capo al donante e da indicare nella dichiarazione dei redditi.

GLI ESPERTI RISPONDONO

IMMOBILI E CONDOMINIO

a cura di ANDREA SABINO

Ammanco di cassa e nuova ripartizione spese condominiali

Nel nostro condominio era stato previsto nel 2014 un fondo cassa di 60.000 euro per lavori alla facciata, di cui versati 32.900 euro, soldi poi scomparsi per un ammanco dell'amministratore. Si è proceduto, da parte dell'Amministrazione subentrata, in esecuzione del disposto dell'Assemblea del 17/11/2017, ad una nuova richiesta di accantonamento di una nuova prima trancia di 60.000 euro.

A tal fine la richiesta è stata notificata ripartendo l'importo a carico di tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà di ciascuno, compresi quelli che avevano già pagato la quota di 32.900 euro, quota di fatto rientrata nell'ammanco di cassa ma non a tale titolo considerata ai fini della ripartizione del dovuto.

Vorrei conoscere il vostro parere sulla legittimità del riparto applicato dal condominio e la indicazione della norma di legge valida da applicare al caso in questione.

Rosario De Angelis - Frattamaggiore (NA)

In linea generale l'amministratore, quando si verifica un ammanco causato dalla precedente gestione, non può che interessare di tanto anche i condòmini in regola con i pagamenti. Ciò avviene, di norma, costituendo un fondo cassa pari alla somma sottratta cui vengono chiamati a contribuire indistintamente tutti i condòmini. È una prassi che solleva qualche perplessità. Ciò nonostante, nella pratica, è l'unica soluzione che si presenta per risolvere i problemi posti dal comportamento illecito di chi amministra la cosa comune.

Nel caso di specie, tuttavia, l'amministratore ha seguito - a nostro avviso - una procedura troppo semplicistica che - cosa più grave - non porta allo stesso risultato di cui sopra. Avrebbe dovuto infatti dividere tra tutti i partecipanti al condominio (per millesimi di proprietà) l'intervenuto ammanco (32.900 euro) e solo tra i condòmini che non avevano ancora corrisposto la loro quota, la restante cifra (27.100 euro). Solo così (nell'attesa - probabilmente vana - di recuperare il malto) è possibile evitare palesi duplicazioni di pagamento, raggiungendo egualmente il limite dell'accantonamento deliberato (60mila euro).


Maggioranze se manca il regolamento

In un'area comune vi sono due identiche palazzine, una sita a nord rispetto all'altra, costituite ognuna da n. 6 unità immobiliari e relative n. 6 autorimesse. Non esistono i millesimi e ogni decisione assembleare viene presa con la maggioranza dei condomini nel seguente modo: su un totale di 6 per interventi riguardanti le singole palazzine e su 12 per quelli riguardanti le parti comuni (ad es. giardinaggio, cancello entrata...).

I condomini della palazzina sita più a nord vorrebbero sbancare una parte del giardino, davanti alle loro autorimesse, per ottenere maggior spazio per parcheggiare le automobili anche fuori dalle stesse.

Tale intervento verrebbe effettuato in una parte del giardino comune alle due palazzine (come risulta dai rogiti), ma verrebbe goduto solo dai condomini di quella palazzina, data la posizione più a nord.

Poiché, nel caso specifico, trarrebbero vantaggio dal-



l'intervento solo 6 sigg. condomini, per poterlo eseguire basta in assemblea una determinata maggioranza o è necessaria l'unanimità?

Gianfranco Vassalli - Bergamo

Ciò che occorre fare prima di assumere qualsiasi decisione circa l'intervento di sbancamento di cui al quesito riguarda la redazione delle tabelle millesimali; tanto più che se - come ci sembra di capire - le delibere sono state assunte, fino a questo momento, solo per teste (senza considerare quindi, in qualche modo, il "peso" di ciascuna unità immobiliare), si tratta di decisioni tutte illegittime.

Una volta regolarizzata questa situazione, la decisione avente oggetto quanto di interesse, riguardando un'area comune ad entrambe le palazzine e comportando una modificazione della destinazione d'uso di tale area, deve essere adottata a nostro avviso, per evitare qualsiasi rischio di illegittimità, con un numero di voti che - ai sensi dell'art. 1117-ter cod. civ. - rappresenti i quattro quinti dei condòmini e i quattro quinti del valore dell'intero complesso condominiale. O, al limite, si potrebbe tentare di ipotizzare la maggioranza più bassa prevista per le innovazioni (maggioranza intervenuti e 2/3 del valore del complesso). Come si vede però, in ogni caso, il calcolo della caratura delle singole unità immobiliari in rapporto all'intero condominio è imprescindibile per assumere ogni decisione sul tema.

Ripartizione spese lastrici solari

Abito in un condominio di 14 appartamenti con due scale e due lastrici solari che sono di proprietà esclusiva di due diversi condomini. Prima della riforma, l'art. 1126 c.c. così si esprimeva: "Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo della spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione del piano di ciascuno".

Pertanto, in conformità al disposto dell'articolo sopra riportato, usavo dividere le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei lastrici solari calcolando un terzo a carico del proprietario o usuario del lastrico e dividendo gli altri due terzi fra i vari condomini coperti dal lastrico in conformità all'art. 1123 c.c., valore della proprietà di ciascuno.

Adesso che la nuova legge ha cambiato il disposto dell'art. 1126 nel modo seguente: "Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non sia comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazio-



GLI ESPERTI RISPONDONO

IMMOBILI E CONDOMINIO

ni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini, in proporzione al valore dell'unità immobiliare di ciascuno".

A questo punto deduco che i due terzi della spesa non sono più solo a carico dei soli condomini coperti dal lastrico, ma a carico di tutti i condomini, compresi anche i condomini utenti o proprietari del lastrico stesso.

Ho cercato di capire meglio ed ho trovato la sentenza della Cassazione civile n. 9449 del 2016 che qui allego in copia che confermerebbe la mia opinione.

Mi confermate tutto ciò?

Domenico Fabbri - Rimini

La riforma della disciplina condominiale non ha modificato l'art. 1126 cod. civ. in tema di lastrici solari ad uso esclusivo. Il nostro lettore ne ha semplicemente trascritto male il testo che, così come in passato, recita: "Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno".

In pratica l'espressione "a cui il lastrico solare serve" è rimasta a differenza di quanto sostenuto dal sig. Fabbri. E la sentenza della Cassazione richiamata nel quesito tratta di altra questione.

Irregolarità di una cooperativa edilizia

A seguito di ispezione ad una cooperativa edilizia, inescata da una denuncia di alcuni soci illegittimamente esclusi, viene riconosciuta l'illegittimità delle delibere sulla base delle quali sono stati venduti in proprietà 27 appartamenti su 32, pertanto è stato nominato un commissario ministeriale che, dopo 12 mesi, non ha adottato alcun atto correttivo.

Gli viene liquidato, a carico dei residui e danneggiati 5 soci, un compenso di 20.000 euro circa, calcolati come se fossero 32. Alla contestazione dei 5 soci viene risposto che è stato fatto così perché l'ultimo bilancio depositato

era riferito a due anni addietro, quando erano 32 e non al periodo del commissariamento quando erano 5.

Vi sembra legittimo che il commissario non abbia messo in bilancio la previsione di spesa nell'anno in cui ha amministrato e non abbia consentito all'assemblea di deliberare sul bilancio con la previsione di detta esosa e irragionevole spesa?

Antonio Staffiero - Orta Nova (FG)

Purtroppo il quesito non è chiaro e comunque per cercare di rispondere occorrerebbe avere contezza di tutta documentazione afferente la questione, ciò che ci è all'evidenza precluso. Possiamo pertanto solo rilevare, in linea generale, che la liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati i fatti che hanno dato luogo a tanto.

Norme di sicurezza e caldaia a metano

Ho in soffitta una caldaia a metano, installata a norma nel 2019. Tale soffitta è accessibile con comoda scala esterna ed è ben arieggiata.

Ho saputo che esiste una legge del 2015, secondo la quale le caldaie dovrebbero essere poste in ambienti direttamente controllabili.

Vorrei sapere se tale legge riguarda anche le vecchie caldaie o solo i nuovi impianti.

Inoltre, se io dovessi sostituire la mia caldaia con una nuova, potrei porla nello stesso locale, usufruendo dello stesso impianto?

P.L. - Roma

Per rispondere compiutamente al quesito occorrerebbe, ovviamente, avere contezza, in concreto, della fattispecie posta alla nostra attenzione. Probabilmente comunque il lettore si riferisce alla norma Uni 7129:2015, che non è una legge ma una norma di buona tecnica. Ma, invero, se, come viene scritto nel quesito, il locale di interesse è ben areato e in più vi è - come è da supporre (visto che la caldaia in questione è stata "installata a norma nel 2019") - un'apertura verso l'esterno (basta un foro di diametro minimo di 12 cm) non risultano esserci, in linea generale, altre particolari prescrizioni da rispettare. L'avvenuta installazione "a norma nel 2019" supera anche eventuali preoccupazioni per il futuro, stando, ovviamente, alla vigente normativa.

RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI E CREDITO D'IMPOSTA

Il nostro amministratore, dopo vari tentativi di convincere i condòmini a procedere alla riqualificazione dell'edificio, sempre bocciati dai condòmini, l'anno scorso aveva lasciato perdere.

Nell'assemblea che si è svolta a novembre scorso, invece, è tornato alla carica con successo, approfittando della nuova possibilità di alleggerire i costi girando subito all'impresa fino al 75% del credito fiscale previsto per le ristrutturazioni. Questa volta la delibera è passata in assemblea, ma soltanto con un terzo dei millesimi a favore, quelli in possesso dei più giovani condòmini. I condòmini di una certa età, invece, hanno vota-

to contro perché comunque il rimanente 30% del credito sarebbe rimasto spalmato in 10 anni e difficilmente ne avrebbero potuto godere.

La domanda è questa: basta un terzo dei millesimi per approvare i lavori, oppure servono 500 millesimi, o addirittura 667?

P.P. - Milano

Ai sensi dell'art. 26, comma 2, legge n. 10 del 1991, per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile, "individuati attraverso un attestato di prestazione energetica o una dia-

gnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio".

Dunque se, nella specie, trattasi, come in effetti emerge dal quesito, di un intervento di riqualificazione energetica dell'immobile e tale intervento è stato così individuato da un attestato o da una diagnosi energetica, allora una decisione assunta dalla maggioranza dei condòmini presenti in assemblea portatori di almeno 334 millesimi è da ritenersi legittima.

GLI ESPERTI RISPONDONO

LAVORO E PREVIDENZA

a cura del Patronato ACLI

La rateizzazione dei buchi contributivi e riscatto laurea

Ho intenzione di riscattare gli anni di laurea con le agevolazioni previste dalla Legge di bilancio 2019 ed anche alcuni buchi contributivi come previsto dalla stessa legge. Poiché, prima di fare domanda, vorrei fare anche un po' di conti, desidero una precisazione sulla possibilità di rateizzare la spesa. Quale delle due agevolazioni può essere spalmata in 60 rate e quale in 120?

Elsa Quadri - Milano

Il pagamento dell'onere del riscatto del corso legale di laurea a costo agevolato può avvenire in unica soluzione o rateizzato in 120 rate mensili senza interessi. L'onere è deducibile dal reddito. Il pagamento dell'onere di riscatto di periodi privi di occupazione e contribuzione può avvenire in unica soluzione o in 120 rate mensili senza interessi (importo non inferiore a 30 euro). L'onere è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50% da ripartire in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi. Vale la pena di ricordare che questo riscatto è possibile solo per chi non ha contribuzione al 31 dicembre 1995 e per periodi successivi a tale data, compresi tra l'anno di inizio dell'obbligo contributivo e gennaio 2019.

Conviventi ed assegni familiari

Siamo una coppia di fatto, conviventi con due figli minori. Come fare per ottenere gli assegni familiari ed in particolare, lavorando entrambi, egualmente potrebbe ottenere il 100% dell'assegno quello che guadagna di meno?

L.G. - Napoli

Da quanto scrive il suo nucleo si basa su una convivenza di fatto tra persone di sesso diverso ed in assenza di un contratto di convivenza registrato; quindi semplice convivenza di fatto. In questa situazione spetta ai genitori verificare da quale nucleo familiare si ottenga il trattamento di famiglia più favorevole; al nucleo formato da lei e dai figli minori conviventi o quello formato dal suo convivente e dai figli minori conviventi. La scelta andrà fatta alla luce del trattamento complessivamente più favorevole.

Quota 100 e lavoro cumulabile

Avendo richiesto la pensione con quota 100, so che in futuro potrò continuare altrove la mia attività professionale solo saltuariamente non superando i 5.000 euro di compensi. Tuttavia mi è sorto un dubbio: la mia attività è collegata all'iscrizione ad un albo professionale. Questa circostanza potrebbe crearmi dei problemi?

M.C. - Ancona

La pensione anticipata quota 100 può essere liquidata se c'è cessazione dell'attività di lavoro subordinato. La legge stabilisce che la pensione quota 100 è incumulabile ma non incompatibile con redditi da lavoro. Questo significa che una ripresa dell'attività lavorativa non è proibita ma la pensione è cumulabile con i redditi da lavoro solo a specifiche condizioni.

Pensione anticipata quota 100 è incumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo, fatta eccezione per quelli



derivanti da lavoro autonomo occasionale, purchè nel limite di 5 mila euro annui lordi a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia. Nel suo caso si tratterà di verificare se i requisiti per l'iscrizione all'albo professionale le consentano di considerare lavoro autonomo occasionale quello che andrà a svolgere. La questione è delicata e nonostante l'INPS abbia emesso una specifica circolare (117/2019) molte sono ancora oggi le questioni aperte.

Durata dell'assegno di mobilità

Ho terminato la mobilità il 31 dicembre 2017. Ho diritto ad altri dodici mesi di indennità ai sensi dell'art. 41 del D.L. del 30 aprile 2019?

Emanuele Fabris - Cesena

La norma citata succede ad altre che trattano simili situazioni; essa ha esteso la possibilità di fruizione della mobilità in deroga prevista per ex lavoratori in mobilità da aree di crisi aziendale complessa. La mobilità in deroga spetta a condizioni ben precise. Non ci è possibile stabilire a distanza se una persona possa o non possa fruire di tale ammortizzatore sociale sulla sola base della data di fine mobilità ordinaria. Possiamo però dirle che non tutte le Regioni presentano aree di crisi industriale complessa e che la Regione Emilia Romagna dalla quale ci scrive non è indicata nell'elenco delle Regioni con tali aree.

Commerciante chiede l'assegno sociale

L'Inps ha respinto la mia domanda di assegno sociale perché iscritto in una gestione autonoma (commercianti). Se l'attività è passiva, con redditi quindi pari a zero, ho diritto alla prestazione?

Luigi Accurigi - Scalea (RC)

La legge non fissa una incompatibilità tra attività lavorativa e assegno sociale, ma il reddito derivante dall'attività è rilevante sia per il diritto che per la misura dell'assegno sociale.

TROVA LA SEDE PIÙ VICINA



Per i servizi sociali dei lavoratori e dei cittadini



www.patronato.acli.it



GLI ESPERTI RISPONDONO

LAVORO E PREVIDENZA

le stesso. INPS e giurisprudenza hanno chiarito che rilevano i redditi effettivamente percepiti (messaggio 4424/2017). Premesso che spetta all'interessato provare l'insufficienza dei mezzi economici propri e del coniuge, va precisato che di fronte alla dimostrazione della mancanza di reddito l'INPS deve procedere al pagamento dell'assegno sociale. Anche la titolarità di un'impresa o la presenza di una partita IVA aperte non pregiudicano l'eventuale diritto alla prestazione.

In pensione senza l'opzione donna

Gradirei sapere se con la mia posizione previdenziale attuale ho la possibilità di ottenere la pensione, escludendo l'opzione donna. Sono nata nel marzo del 1956 e sono stata lavoratrice dipendente dal 1974 al 1991 e dal 1997 al 2008 (contributi settimanali 1.086) e dipendente comunale dal 1992 al 1996 e dal 2009 sto ancora lavorando presso il comune.

Giulia Galli - Gorgonzola (MI)

Per stabilire un diritto a pensione è necessario esaminare attentamente le posizioni contributive risultanti dagli archivi degli enti previdenziali. Fatta questa premessa possiamo dire che sulla base di quanto indicato lei al 31/12/2019, avrà 63 anni e 9 mesi di età e potrà far valere al massimo – considerando interamente coperti gli anni di servizio c/o il Comune – 36 anni e 10 mesi circa.

Non ha raggiunto l'età pensionabile (67 anni) quindi non ha diritto alla pensione di vecchiaia e non ha raggiunto i 41 anni e 10 mesi di contributi per la pensione anticipata ordinaria, così come non ha raggiunto il requisito dei 38 anni per la pensione anticipata Quota 100. Sulla base di quanto ci ha scritto, se appartenesse ad una delle categorie di lavoratori per i quali è possibile l'accompagnamento alla pensione, lei potrebbe fruire dell'indennità Ape sociale, ma dovrebbe trovarsi nelle condizioni di caregiver o di invalido o di addetto a lavori gravosi.

Il riscatto contributivo può servire per "quota 100"?

La possibilità di riscatto dei "buchi previdenziali" (art. 20, D.L. 4/19) può servire a raggiungere "quota 100"?

Anna Ruocco - Napoli

Il riscatto di quelli che ha chiamato "buchi contributivi" è ammesso per coloro i quali appartengono al sistema previdenziale contributivo, vale a dire per coloro i quali non possono far valere contribuzione prima del 1° gennaio 1996.

Lei parla di una persona che oggi riscattando raggiunge i requisiti per quota 100, poiché per averne diritto servono 38 anni di contributi, vuole dire che questa persona ha necessariamente contribuzione precedente il 1° gennaio 1996, quindi di persona non appartenente al sistema previdenziale contributivo ma al sistema previdenziale retributivo-misto. Per tale persona non è possibile fruire del riscatto ex art. 20, DL 4/2019.

Ape sociale e pensione ordinaria

Chi è titolare di Ape sociale, al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia, automaticamente passa dalla prima alla seconda, oppure deve fare domanda?

Ennio Vicchio - Firenze

Il titolare di Ape social è chiamato a presentare domanda di pensione. Non è automatico il passaggio dalla percezione dell'indennità Ape al pagamento della pensione anticipata/vecchiaia.

Socio unico e amministratore di una società

Sono socio unico e amministratore di una società a responsabilità limitata. Poiché come amministratore non ricevo emolumenti, credo di non essere sottoposto a oneri previdenziali. Come socio, invece, a chi dovrei pagare?

Mario Ferrari - Aosta

In linea generale possiamo dire che sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali i soci che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. L'obbligo di iscrizione e versamento ad una delle gestioni di lavoratori autonomi dipende dal settore nel quale la SRL opera (artigianato, commercio, ecc.). Laddove lei svolgesse anche attività lavorativa dipendente c/o altra società, potrebbe essere esonerato dall'iscrizione e dal versamento di contributi alla gestione dei lavoratori autonomi.

Si raccomanda la verifica della fattispecie c/o consulente commerciale e fiscale, senza dimenticarsi di valutare le conseguenze della situazione anche dal punto di vista previdenziale (futura pensione).

PREPENSIONAMENTO CON "QUOTA 100" E FONDI PENSIONE

Sono un docente di ruolo di scuola media superiore, nato il 10 novembre 1957, e intendo chiedere il pensionamento con "quota 100" con decorrenza 1° settembre 2020. Avendo aderito ai seguenti fondi pensione: Espero (posizione contributiva attuale: 30.000 euro); Generali Global Obbligazionario (posizione contributiva attuale: 60.000 euro), desidero sapere: è possibile proseguire, dopo il pensionamento, la contribuzione volontaria in tali fondi e fino a quando? E' opportuno unificare le due posizioni contributive in capo ad un unico

fondo, oppure mantenerle separate?

Antonio Aliberto - Salerno

I Fondi pensione Aperti (come il Generali Global) consentono la prosecuzione dei versamenti anche oltre l'età pensionabile. I Fondi Pensione chiusi (o di categoria) prevedono versamenti fino a che sussistono i requisiti per l'adesione al Fondo stesso. Per i dipendenti pubblici l'adesione al Fondo è consentita fino alla cessazione. Quindi non è possibile continuare con i versamenti una volta cessati. Vista la sua

intenzione di accedere alla pensione anticipata Quota 100, quello che lei è chiamato a fare in ordine ai Fondi pensione complementari sono una pluralità di scelte da attuare valutando le conseguenze alla luce delle sue aspettative e necessità e partendo dall'esame della reale situazione: anzianità di iscrizione alla previdenza complementare. È necessaria un'approfondita consulenza. Possiamo solo anticipare che l'eventuale trasferimento della posizione maturata c/o Fondo Espero dovrà essere richiesta in costanza di servizio.

ISTAT - COSTO DELLA VITA

INDICI ISTAT PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI AFFITTI

Il costo della vita, a novembre, su base annua, è aumentato soltanto dello 0,1%. Su base biennale, cioè rispetto a novembre di due anni fa, si registra invece un aumento dell'1,5%.

I dati ufficializzati dall'Istat indicati sono quelli utili per l'aggiornamento dei canoni derivanti da contratti liberi per le abitazioni (non interessano coloro che hanno applicato per il pagamento delle tasse la cedolare secca) e per l'adeguamento degli affitti commerciali.

Come è noto esistono più indici: c'è l'indice Istat che indica il costo della vita per la collettività nazionale, ed è quello che viene per lo più comunicato dai mass-media (giornali e televisione); in-

vece, per l'adeguamento dei canoni di affitto (ma anche per l'adeguamento dell'assegno del coniuge separato), l'indice da prendere in considerazione è il cosiddetto "indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati". Risultato di questa assurda duplicazione è che spesso si registrano differenze tra i due indici (poiché diversi sono i beni presi in considerazione).

• **VARIAZIONE COSTO DELLA VITA DA NOVEMBRE 2018 A NOVEMBRE 2019: 0,1% (ridotto al 75%: + 0,075%).**

• **VARIAZIONE COSTO DELLA VITA DA NOVEMBRE 2017 A NOVEMBRE 2019: + 1,5% (ridotto al 75%: + 1,125%).**

Riepiloghiamo, infine, le variazioni ISTAT dei mesi precedenti (già ridotte al 75% e quindi immediatamente utilizzabili).

Mese	Variazione annuale	Variazione biennale
DICEMBRE 2018	0,750%	1,350%
GENNAIO 2019	0,525%	1,200%
FEBBRAIO 2019	0,600%	0,975%
MARZO 2019	0,600%	1,125%
APRILE 2019	0,675%	0,975%
MAGGIO 2019	0,525%	1,200%
GIUGNO 2019	0,375%	1,275%
LUGLIO 2019	0,150%	1,275%
AGOSTO 2019	0,225%	1,350%
SETTEMBRE 2019	0,075%	1,050%
OTTOBRE 2019	0%	1,125%
NOVEMBRE 2019	0,075%	1,125%

CONVENZIONI
MULTI-ABBONAMENTO

**SCONTO
DEL 40%**

Siete Professionisti che lavorano in grandi studi professionali, associazioni di categoria o studi di amministrazione condominiale?

PER VOI UN'OFFERTA

MULTI-ABBONAMENTO DEDICATA:

- Da **40** abbonamenti o più il tuo **sconto sarà del 40%**
- Da **10** abbonamenti o più il tuo **sconto sarà del 30%**

Per usufruire ed attivare l'offerta
chiamaci al **02.87168197**

UNA MIGLIORE ASSISTENZA
PER I NOSTRI ABBONATI

Per garantirvi un servizio migliore e rimediare anche ai disservizi di consegna delle Poste, abbiamo deciso di ampliare e potenziare l'attività di supporto e assistenza telefonica. Per informazioni relative allo stato dell'abbonamento, per cambi di nominativo e indirizzo, per informazioni relative alle modalità di pagamento e per ogni altra richiesta relativa alla spedizione postale

telefonare al numero 02.87168197

**In servizio dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle 13.00**

**le leggi
illustrate**

PERIODICO MENSILE

Spedizione in abbonamento postale

Direttore responsabile

Mario Spreafico

Direzione e Redazione:

Corso Trieste, 171 - 00199 Roma

Tel. 02/21117839 - Fax 02/87182936

www.leggiillustrate.it

E-mail: redazione@leggiillustrate.it

Registrazione presso il Tribunale
di Milano n. 337 del 2 maggio 2005
ISSN 1591-0466

Sprea
editori

Sprea S.p.a

Socio Unico-direzione e coordinamento
di Sprea Holding S.p.a.

Presidente: Luca Sprea

Consigliere delegato: Mario Sprea

Stampa:

Arti Grafiche Boccia

Via Tiberio Claudio Felice, 7 - 84131 Salerno

Distributore per l'Italia e per l'estero:
Press-Di Distribuzione Stampa e Multimedia S.r.l. Milano

Sede legale (amministrazione):

Via Torino, 51 - 20063 Cernusco S/N (MI)

Publicità: Tariffe a modulo mm. 65x44 (commerciali, redazionali, finanziari, ricerca di persone, aste, concorsi, legali, sentenze) € 200 oltre l'IVA del 22%

ABBONATI SUBITO!



11 NUMERI A SOLI

39,90€ invece di ~~55,00€~~

SCONTO DEL 27% - RISPARMI 15€

Abbonandoti al cartaceo riceverai ogni mese in anteprima la copia digitale della rivista: potrai scaricarla e stamparla con qualsiasi stampante casalinga. Avrai anche in regalo la versione digitale del modello Redditi 2019.

Abbonamento in versione SOLO digitale **19,90€**

Hai un iPad o un iPhone? Scarica l'app di Leggi Illustrate



CUPON DI ABBONAMENTO

Sì! Mi abbono a **Le leggi illustrate**

► Inviare **Le leggi illustrate** al mio indirizzo:

Cognome e Nome _____

Via _____ N. _____

Località _____ CAP _____ Prov. _____

Tel. _____ e-mail _____

► Scelgo di pagare, così:

- Con bonifico IBAN IT40H076010160000091540716 intestato a SPREA SPA
- Con il bollettino intestato a Sprea S.p.A. via Torino 51, 20063 Cernusco S/Naviglio (MI) conto postale N° 91540716 - Si richiede copia del pagamento mediante bollettino postale per fax 02 56561221 o mail abbonamenti@leggiillustrate.it
- Con carta di credito: Visa Diners Mastercard

Numero _____
 Scad. (mm/aa) _____ CVV _____
 Firma _____
Codice di tracciato che appare sul retro della carta di credito

Nome e Cognome del Titolare della carta (può essere diverso dall'abbonato)

► Regalo **Le leggi illustrate**, quindi non spedirlo al mio indirizzo ma a:

Cognome e Nome _____

Via _____ N. _____

Località _____ CAP _____ Prov. _____

Tel. _____ e-mail _____

Compila, ritaglia e invia questo coupon in busta chiusa a: Sprea S.p.A. Servizio Abbonamenti Via Torino 51 20063 Cernusco Sul Naviglio (MI)

Accetto di ricevere offerte promozionali e di contribuire con i miei dati a migliorare i servizi offerti (sono spedito al punto 1 dell'Informativa privacy) SÌ NO

Accetto che i miei dati vengono comunicati a soggetti terzi (come indicato al punto 2 dell'Informativa privacy) SÌ NO

Coupon valido solo per i nuovi abbonati

SCEGLI IL METODO PIÙ COMODO PER ABBONARTI:

- **CHIAMACI E ATTIVEREMO INSIEME A TE IL TUO ABBONAMENTO IN 3 MINUTI** al numero N.02 87168197 Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 18,00. Il costo massimo della telefonata da linea fissa è pari a una normale chiamata su rete nazionale in Italia.
- **FAX** invia il coupon al n.02 56561221
- **POSTA** Ritaglia o fotocopialo il coupon seguendo le istruzioni a lato e invialo insieme alla copia della ricevuta di pagamento via fax o mail (abbonamenti@myabb.it).
- **ONLINE** www.leggiillustrate.it/abbonamenti
- **CONTATTATECI VIA WHATSAPP** **WHATSAPP al n. 200612618** VALIDO SOLO PER MESSAGGI

ABBONANDOTI AVRAI DIRITTO AI SEGUENTI VANTAGGI

PREZZO BLOCCATO: per tutta la durata dell'abbonamento non pagherai un euro in più, anche se il prezzo di copertina dovesse subire aumenti.

TUTTI I NUMERI ASSICURATI: non correrai il rischio di perdere un numero, ma li riceverai tutti comodamente a casa.

RIMBORSO GARANTITO: potrai disdire il tuo abbonamento quando vorrai, con la sicurezza di avere il rimborso dei numeri che non hai ancora ricevuti.

Acquista i MANUALI di LEGGI ILLUSTRATE per rimanere sempre aggiornato sulle nuove normative

<p>Prezzo 9,90 € QUANTITÀ _____</p>			
<p>Prezzo 9,90 € QUANTITÀ _____</p>			

INSERISCI IL VALORE TOTALE DEI LIBRI CHE VUOI ACQUISTARE

SCEGLI IL SEGUENTE METODO DI SPEDIZIONE: Indica con una 'X' la forma di spedizione desiderata

Totale Ordine	€	Posta tradizionale: spedizione di un libro al costo aggiuntivo di	3,90 €
		Corriere Espresso (consegna in 48 ore): spedizione di uno o più libri al costo aggiuntivo di	7,00 €
		Totale complessivo	€

QUANTITÀ _____ Data _____ Firma del titolare _____

CUPON DI ACQUISTO LIBRI

► Inviare **IL MANUALE** al mio indirizzo:

Cognome e Nome _____

Via _____ N. _____

Località _____ CAP _____ Prov. _____

Tel. _____ e-mail _____

► Scelgo di pagare, così:

- Con bonifico IBAN: IT 05 F 07601016 000000 99076871 - Intestato a Sprea S.p.A. arretrati
- Con il bollettino intestato a Sprea S.p.A. arretrati via Torino 51, 20063 Cernusco S/Naviglio (MI) conto postale N° 99076871 - Si richiede copia del pagamento mediante bollettino postale per fax 02 56561221 o mail arretrati@leggiillustrate.it
- Con carta di credito: Visa Diners Mastercard

Numero _____
 Scad. (mm/aa) _____ CVV _____
 Firma _____
Codice di tracciato che appare sul retro della carta di credito

Nome e Cognome del Titolare della carta (può essere diverso dall'abbonato)

► Regalo **IL MANUALE** (quindi non spedirlo al mio indirizzo) a:

Cognome e Nome _____

Via _____ N. _____

Località _____ CAP _____ Prov. _____

Tel. _____ e-mail _____

Compila, ritaglia e invia questo coupon in busta chiusa a: Sprea S.p.A. - Servizio Abbonamenti - Via Torino 51 20063 Cernusco Sul Naviglio (MI)

Accetto di ricevere offerte promozionali e di contribuire con i miei dati a migliorare i servizi offerti (sono spedito al punto 1 dell'Informativa privacy) SÌ NO

Acquista anche su internet! Collegati subito a www.sprea.it

Accetto che i miei dati vengono comunicati a soggetti terzi (come indicato al punto 2 dell'Informativa privacy) SÌ NO

Informative e Consenso in materia di trattamento dei dati personali - Codice Privacy 4/pt. 106/03 Sprea S.p.A. Sede unica Sprea Holding S.p.A. con sede legale in Cernusco s/N, via Torino 51, è il Titolare del trattamento dei dati personali che vengono raccolti, trattati e conservati ai d.lgs. 196/03. Gli stessi potranno essere comunicati solo terzi da Società esterne incaricate. Ai sensi degli artt. 7 e 8 si può richiedere la modifica, la cancellazione o la cancellazione del dat., ovvero l'esercizio di tutti i diritti previsti per legge. La sottoscrizione del presente modulo deve intendersi quale presa visione, nel rispetto della privacy, dell'Informativa completa ai artt. 12 e 13 d.lgs. 196/03, nonché consenso espresso al trattamento ai artt. 21 e 22 d.lgs. 196/03 in favore dell'azienda.

Offerta valida solo per l'Italia

Offerta valida solo per l'Italia

le leggi
illustrate

DOSSIER

GENNAIO 2020

IL COLLEGATO FISCALE ALLA LEGGE DI BILANCIO

Le principali disposizioni in materia tributaria contenute nella legge n. 157/2019, (Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre dello stesso anno) che ha convertito, con modifiche, il decreto 124/2019

a cura di ANNALISA D'ANTONIO

UN DECRETO OMNIBUS

Molte novità e tante modifiche al testo originario. È quanto emerge, dopo l'esame parlamentare, dal nuovo testo del DL n. 124/2019, la cui legge di conversione (n. 157/2019) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre. Il decreto, sebbene definito come "collegato fiscale" alla legge di bilancio per il 2020, in realtà si presenta come un vero e proprio provvedimento *omnibus*, in quanto contiene anche svariate misure che attengono ad ambiti diversi da quello tributario. Infatti, vi si trovano, tanto per citarne qualcuna: lo stanziamento per pagare gli straordinari ante 2019 a poliziotti e vigili del fuoco, quello per investimenti infrastrutturali nella rete ferroviaria nazionale e quello a favore degli autotrasportatori che rinnovano il parco veicoli per elevare la sicurezza del trasporto su strada e ridurre gli effetti nocivi sul clima; il differimento al 6 marzo dell'applicabilità delle sanzioni per mancata installazione dei seggiolini antiabbandono; l'obbligo per le compagnie assicuratrici di riconoscere la classe di merito più favorevole a tutti i veicoli di uno stesso nucleo familiare; l'incremento dell'indennità spettante ai sindaci dei piccoli comuni e la reintroduzione di quella per i presidenti di provincia; la possibilità, per chi non ha pagato il mutuo e, per questo, è sottoposto a procedura esecutiva per la casa di abitazione, di rinegoziarlo o di ottenere un nuovo finanziamento da un'altra banca per estinguere il precedente prestito; la progressiva dismissione, da concludere entro il 2025, dei veicoli ferroviari circolanti con toilette a scarico aperto.

Tornando alla materia principe del "collegato fiscale", come già accennato, sono numerose le disposizioni comparse *ex novo* direttamente nella versione definitiva del provvedimento.

In primis, la completa riscrittura del calendario relativo al modello 730 e, più in generale, all'assistenza fiscale prestata da Caf, professionisti e sostituti d'imposta. Spicca, tra le novità, lo spostamento generalizzato al 30 settembre del termine ultimo per la presentazione del modello. E ciò sia se ci si avvalga del proprio sostituto d'imposta, di un Caf o di un professionista abilitato sia se si provveda in prima persona, inviando la precompilata messa a disposizione dal Fisco.

È anticipata al 2019 la possibilità di fruire dei benefici maggiorati che il "decreto crescita" ha riconosciuto, con decorrenza dal 2020, a chi, dopo almeno due anni all'estero, sposta la residenza in Italia; in pratica, la disciplina più favorevole è applicabile anche a quanti si sono trasferiti a partire dal 30 aprile scorso.

Buone notizie per chi, negli ultimi anni, ha commesso irregolarità nel versamento dell'Imu o della Tasi e intende rimediare prima che il Comune accerti la violazione. Il ravvedimento biennale e quello ultrabiennale (fino al termine di decadenza per l'accertamento), prima riservati ai soli tributi gestiti dall'Agenzia delle entrate nonché a quelli doganali e alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane, è stato esteso a tutti i tributi, inclusi quelli regionali e comunali.

Slitta di altri sei mesi l'avvio della lotteria nazionale degli scontrini: la nuova data di partenza è fissata al 1° luglio. Inoltre, è stata cancellata la norma presente nel testo originario del decreto che disponeva una sanzione amministrativa *ad hoc* (da 100 a 500 euro) a carico dell'esercente che non acquisiva il codice fiscale del cliente, necessario per consentirgli di partecipare all'estrazione, o non trasmetteva al Fisco i dati della singola cessione o prestazione (è stata cancellata anche la sanzione - 30 euro più il 4% del valore della transazione - che, dal 1° luglio 2020, sarebbe dovuta scattare nei confronti dei commercianti e dei professionisti restii ad accettare pagamenti con carta di credito o ban-

comat). Inoltre, sempre in riferimento a commercianti al minuto e assimilati, è previsto che, a partire dal 2021, possano assolvere agli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri attraverso sistemi di incasso evoluti: accettando i pagamenti tramite specifici POS, avranno anche ottemperato a quegli adempimenti fiscali.

In ambito Iva, ricordiamo la riduzione della c.d. "tampon tax": l'aliquota sui prodotti per la protezione dell'igiene femminile è scesa dal 22 al 5%, anche se soltanto per quelli compostabili o lavabili. Mentre è stata estesa ai veicoli ibridi o ad alimentazione elettrica l'Iva al 4% su auto e moto per disabili. Sul versante fatturazione elettronica, si segnala la possibilità di effettuare due soli versamenti semestrali (anziché gli ordinari quattro trimestrali) della prescritta imposta di bollo, sempre che il tributo non superi la soglia annua di 1.000 euro. Cadenza meno incalzante anche per l'esterometro, cioè la trasmissione dei dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi con soggetti non stabiliti in Italia: l'adempimento, da mensile, diventa trimestrale.

È estesa al biennio 2019 - 2020 la facoltà di compensare somme a ruolo con crediti vantati nei confronti della P.A. per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali

Sul versante tassa sui rifiuti (TARI), è prevista l'introduzione di tariffe agevolate per gli utenti domestici in condizioni disagiate, mentre ai beneficiari del reddito di cittadinanza, già beneficiari dei bonus elettrico e gas, andrà anche il bonus acqua, comprensivo dei servizi di fognatura e depurazione. Inoltre, dal prossimo anno, in presenza di un ISEE nei limiti stabiliti dalla legge, dovrebbe scattare in automatico l'attribuzione del bonus sociale per luce, acqua e gas.

Per quanto riguarda, invece, le modifiche alle misure presenti nel testo originario del decreto apportate durante l'iter di conversione in legge, segnaliamo: l'affievolimento dell'inasprimento delle pene per i reati tributari; la completa riscrittura della disciplina di contrasto all'omesso versamento delle ritenute da parte di imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici, ora molto semplificata rispetto alla prima stesura e circoscritta ai soli contratti di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro; l'ammorbidimento della sanzione per gli F24 scartati a seguito di indebite compensazioni, che, inizialmente fissata a 1.000 euro per ogni delega di pagamento rifiutata, è scesa a 250 euro ovvero al 5% per importi fino a 5.000 euro; la conferma dell'esenzione Iva per i corsi di insegnamento delle discipline sportive che, invece, sembravano attratti nell'ambito applicativo del tributo dopo le modifiche apportate alla "legge Iva" per recepire il principio comunitario sulla tassabilità dei servizi di scuola guida per conseguire le patenti B e C1.

N.B.: nelle pagine che seguono, le novità e le modifiche apportate dal Parlamento sono evidenziate in carattere grassetto

ART. 1 **Accollo del debito d'imposta** **altrui e divieto di compensazione**

La disposizione è finalizzata ad evitare usi illegittimi dell'istituto dell'accollo del debito d'imposta altrui, la procedura, prevista dallo Statuto dei diritti del contribuente (articolo 8, comma 2, legge n. 212/2000), grazie alla quale un soggetto può volontariamente accollarsi i debiti fiscali di un altro, senza che ciò, tuttavia, liberi il contribuente originario. Per prevenire comportamenti fraudolenti a danno dell'Erario, quali l'indebito utilizzo di crediti inesistenti, all'accollante non viene consentita alcuna forma di compensazione per pagare il debito altrui; questo, pertanto, potrà essere

onorato esclusivamente tramite versamento diretto, anche nel caso in cui si vantino crediti nei confronti dello Stato.

Con questa misura è stata data copertura normativa alla posizione espressa in passato dall'Agenzia delle entrate (risoluzione n. 140/2017), secondo la quale la compensazione, fatte salve limitate eccezioni previste specificamente da norme *ad hoc*, si applica solo per i debiti (e i contrapposti crediti) in essere tra i medesimi soggetti e non tra soggetti diversi. L'assunzione volontaria dell'impegno di pagare le imposte del debitore – spiegava l'amministrazione finanziaria – non significa "assumere la posizione di contribuente o di soggetto passivo del rapporto tributario, ma la qualità di obbligato (o coobbligato) in forza di

titolo negoziale”; tanto è vero che – come confermato anche dalla Cassazione a sezioni unite – il Fisco non può esercitare nei confronti degli accollanti i propri poteri di accertamento e di esazione, utilizzabili soltanto nei confronti di chi è tenuto per legge a soddisfare il credito.

I versamenti effettuati senza tener conto della nuova regola, ovvero sia avvalendosi di crediti in compensazione, saranno considerati come non avvenuti, comportando l’applicazione di sanzioni. Estremamente lungo il tempo a disposizione delle Entrate per accertare le violazioni: gli atti di recupero dell’imposta non versata (con relativi interessi e sanzioni) potranno essere notificati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della delega. In particolare, è stato disposto che:

- per l’imposta e gli interessi, l’accollante è coobbligato in solido con l’accollato;
- nei confronti dell’accollante viene irrogata la sanzione nella misura del 30% del credito utilizzato ovvero, in caso di credito inesistente, la sanzione dal 100 al 200% dell’ammontare del credito stesso;
- nei confronti dell’accollato viene irrogata la sanzione pari al 30% dell’importo non versato, cioè quella ordinariamente prevista per ogni ipotesi di mancato tempestivo pagamento di un tributo.

L’individuazione delle modalità attuative è affidata ad un provvedimento dell’Agenzia delle entrate.

ART. 2 Cessazione partita IVA e inibizione compensazione

Sempre allo scopo di contrastare indebiti utilizzi di crediti, è scattato il divieto di compensazione per i soggetti ai quali l’Agenzia delle entrate ha notificato un provvedimento di cessazione della partita Iva o di esclusione dalla banca dati VIES, riguardante coloro che realizzano operazioni intracomunitarie. Tali provvedimenti sono adottati a seguito di riscontri e controlli, formali e sostanziali, sull’esattezza e completezza dei dati forniti dai contribuenti identificatisi ai fini Iva, finalizzati prevalentemente a intercettare i soggetti privi dei requisiti per l’applicazione del tributo o la presenza di elementi di rischio frodi. La novità, pertanto, non coinvolge coloro che chiudono la partita Iva per cessata attività.

È ora stabilito che, a partire dalla data di notifica del provvedimento e fino a quando permangono le circostanze che ne hanno determinato l’emissione, i soggetti coinvolti non possono compensare crediti tramite modello F24: per chi ha subito la chiusura d’ufficio della partita Iva, lo stop è assoluto, riguarda tutti i crediti, di qualsiasi tipologia e importo, anche se non riferibili all’attività esercitata con la partita cessata; per gli esclusi dall’archivio VIES, il divieto è circoscritto esclusivamente ai crediti Iva.

Se il contribuente a cui è stato notificato un provvedimento di cessazione della partita Iva o di esclusione dalla banca dati VIES espone nell’F24 importi a credito in compensazione, il modello

viene scartato e i pagamenti e le compensazioni in esso contenuti si considerano non eseguiti. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici delle Entrate a chi ha trasmesso la delega di pagamento.

ART. 3 Contrasto alle indebite compensazioni

Anche l’articolo 3 del “collegato fiscale” intende rafforzare gli strumenti per il contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate tramite modello F24. In particolare, con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019:

- cambiano i presupposti per compensare i crediti emergenti dalle dichiarazioni sui redditi e Irap, ora allineati a quelli in vigore per i crediti Iva. È infatti previsto che la compensazione dei crediti relativi a Irpef e Ires (e relative addizionali), alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, possa avvenire solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui i medesimi crediti emergono. Pertanto, i crediti maturati nel 2019, che in base alle vecchie regole si sarebbero potuti spendere già dal 1° gennaio 2020, non potranno essere sfruttati prima di maggio 2020, dal momento che le dichiarazioni (dei redditi e dell’Irap) da cui scaturiscono sono presentabili solo da quel mese. La novità tocca esclusivamente le “compensazioni orizzontali”, quelle effettuate per pagare tributi e contributi di natura diversa, e solo se superano il tetto dei 5.000 euro annui; nulla cambia, invece, per le “compensazioni verticali” (cioè, nell’ambito della stessa imposta, ad esempio eccedenza Irpef usata per pagare un acconto Irpef) di qualsiasi importo, e quelle orizzontali sotto la soglia dei 5.000;

- anche i contribuenti non titolari di partita Iva sono tenuti a presentare gli F24 contenenti crediti in compensazione soltanto attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (Fisconline o Entratel) e non anche quelli offerti dagli istituti di credito e da Poste italiane. Ciò consente al Fisco di effettuare un tempestivo riscontro preventivo sull’esistenza delle somme evidenziate a credito, con possibilità di scartare le deleghe irregolari e di non dar seguito alle compensazioni indicate. L’obbligo dell’utilizzo esclusivo dei canali delle Entrate è esteso anche alle compensazioni con crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti, come i rimborsi da 730 o il cosiddetto “bonus Renzi” di 80 euro.

Inoltre, l’Agenzia delle entrate, l’Inps e l’Inail lavoreranno in sinergia per agevolare e rendere più efficace e tempestivo il recupero dei crediti indebitamente compensati. Ad esempio, i due Istituti, se nell’F24 sono esposti crediti di natura fiscale per pagare contributi di loro competenza e l’operazione presenta profili di rischio, possono chiedere alle Entrate di verificare la reale esistenza di quelle somme.

Infine, per le deleghe di pagamento presentate a partire da marzo 2020, è stata introdotta una specifica sanzione, da applicare nei casi in cui venga individuato il tentativo di compensare crediti non utilizzabili, ossia in caso di mancata esecuzione delle stesse a seguito dell'attività di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria. **Inizialmente fissata in 1.000 euro per ogni F24 scartato, l'entità della sanzione, durante il passaggio parlamentare, è stata ridimensionata: per importi fino a 5.000 euro, è proporzionale (5%); per importi superiori, è fissa, pari a 250 euro. In pratica, per ogni F24 scartato, la sanzione non può mai superare i 250 euro.** È previsto che non possa operare il c.d. "cumulo giuridico" (art. 12, Dlgs 472/1997), la disposizione secondo cui, in caso di concorso di violazioni e continuazione, si applica la sanzione più grave, aumentata da un quarto al doppio.

In caso di delega scartata, l'Agenzia delle entrate informa telematicamente il soggetto che l'ha trasmessa e comunica al contribuente l'applicazione della conseguente sanzione. Quest'ultimo può evitare che la sanzione venga iscritta a ruolo se nei successivi 30 giorni, ravvisati elementi non considerati in fase di controllo, fornisce al Fisco i chiarimenti del caso oppure provvede a pagare le somme dovute. L'eventuale cartella di pagamento deve essere notificata dall'agente della riscossione entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione dell'F24 scartato.

È prevista l'emanazione di un provvedimento attuativo dell'Agenzia delle entrate.

ART. 4

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera
(vedi approfondimento alla pag. 27 del giornale)

ART. 5

Contrasto alle frodi in materia di accise

Sono state apportate alcune modifiche al cosiddetto "Testo unico delle accise" (DLGS n. 504/1995) per rafforzare le disposizioni antifrode in riferimento ai prodotti energetici impiegati come carburanti per autotrazione e come combustibili per riscaldamento, sottoposti ad accisa:

- è stato ridotto, dagli attuali 5 giorni a 24 ore dalla presa in consegna del prodotto da parte del destinatario, il tempo a disposizione per concludere il regime sospensivo relativo alla circolazione di prodotti soggetti ad accisa, vale a dire per trasmettere la prevista nota di ricevimento. Se il trasporto dei prodotti in sospensione di accisa è effettuato con automezzi, la presa in consegna si considera avvenuta con lo scarico effettivo dal mezzo di trasporto e l'annotazione in contabilità - che deve avvenire entro lo stesso giorno - dei dati relativi alla qualità e quantità dei prodotti scaricati;

- sono stati introdotti, anche per il c.d. "destinatario registrato" (ossia, l'operatore che vuole qualificarsi presso l'amministrazione finanziaria

come destinatario di prodotti in regime sospensivo), requisiti di affidabilità e onorabilità per il rilascio, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione ad operare con tale qualifica. In particolare, l'autorizzazione non viene rilasciata a chi, nel quinquennio antecedente la richiesta: ha riportato una condanna definitiva per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare; ha in corso procedure concorsuali o è stato sottoposto a tali procedure; ha subito sanzioni amministrative per violazioni gravi e ripetute delle norme in materia di accisa, Iva e tributi doganali;

- è stato ridotto il limite di capacità dei depositi per uso privato, agricolo e industriale (da 25 a 10 metri cubi) e quello dei serbatoi cui sono collegati apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali (da 10 a 5 metri cubi), superato il quale scatta l'obbligo di denuncia all'Agenzia delle dogane. Lo scopo è realizzare un più accurato censimento dei serbatoi di prodotti energetici, di capacità non irrilevante, che oggi risultano sconosciuti all'amministrazione finanziaria;

- sono state inasprite le sanzioni per i reati in materia di accise, prevedendo l'obbligatorietà della confisca del relativo profitto (ora solo facoltativa) e introducendo la possibilità della confisca "di valore" (o "per equivalente"). In pratica, se la confisca "diretta" non è praticabile per la difficoltà a individuare i proventi dell'attività criminale (perché consumati o confusi con gli altri beni oppure perché ceduti a terzi, reinvestiti o nascosti), i responsabili degli illeciti rispondono con tutto il loro patrimonio.

ART. 6

Prevenzione delle frodi nel settore dei carburanti

Queste le misure adottate per rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto delle frodi in ambito carburanti (benzina e gasolio):

- ai depositi fiscali utilizzati anche come depositi Iva non si applica più la norma secondo cui le cessioni di carburante avvenute durante la custodia in deposito sono effettuate senza pagamento dell'Iva;

- nel caso di utilizzo misto dei depositi, per derogare al versamento anticipato dell'Iva, è richiesto che l'operatore per conto del quale i prodotti sono immessi in consumo possieda riconosciuta affidabilità e presti idonea garanzia. Il versamento anticipato è comunque obbligatorio se il deposito di estrazione ha capacità di stoccaggio inferiore a 3.000 metri cubi;

- per le cessioni e le importazioni di benzina o gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, non sono più utilizzabili le dichiarazioni d'intento, grazie alle quali, attestando di essere esportatore abituale, si acquista in esenzione d'imposta (fa eccezione il c.d. "gasolio commerciale", impiegato per alcune categorie di trasporto, perlopiù in ambito internazionale);

- per agevolare l'attività di controllo dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza, i concessionari di autostrade e trafori dovranno rendere disponibili i dati rilevati dai sistemi di controllo sui passaggi degli automezzi utilizzabili per il trasporto di prodotti energetici.

ART. 7**Contrasto alle frodi nel settore degli idrocarburi e di altri prodotti**

Sono state introdotte norme per contrastare l'uso fraudolento di prodotti classificabili come oli lubrificanti, che, appositamente miscelati con altri prodotti energetici, sono illecitamente venduti e usati come carburanti per autotrazione o come combustibili per riscaldamento, provocando effetti negativi sia in termini di mancato gettito sia sulla salute pubblica e sull'ambiente. A tal fine, è previsto un nuovo sistema di tracciabilità dei prodotti lubrificanti nel territorio nazionale: dovranno viaggiare accompagnati da un "codice amministrativo di riscontro", emesso dal sistema informatizzato dell'Agenzia delle dogane.

ART. 8**Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale**

Per i consumi effettuati a partire dal 1° gennaio 2020, è stato stabilito un importo massimo per il rimborso dell'accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, spettante agli esercenti attività di autotrasporto svolta con mezzi di massa superiore a 7,5 tonnellate e di classe non inferiore a "euro 3". È parametrato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli agevolabili, per ogni chilometro percorso. Pertanto, la norma introduce una percorrenza minima di 1 km per litro di carburante; se sono registrate percorrenze specifiche al di sotto di tale soglia, l'agevolazione spetta fino a tale limite.

ART. 9**Frodi nell'acquisto di veicoli fiscalmente usati**

Prima di immatricolare in Italia veicoli fiscalmente usati (cioè, che hanno percorso più di 6.000 chilometri e sono stati venduti almeno sei mesi dopo la prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri), provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, l'Agenzia delle entrate verificherà la sussistenza delle condizioni che giustificano l'esenzione dal pagamento dell'Iva tramite modello F24 ELIDE; infatti, per i veicoli usati acquistati da consumatori finali, l'imposta non è dovuta perché, in base alle regole generali, assoluta nello Stato d'origine. Gli esiti del controllo saranno trasmessi al Dipartimento per i trasporti. In tal modo, è stata estesa ai consumatori finali la procedura già attiva per le operazioni fatte dai titolari di partita Iva. Lo scopo è contrastare il diffuso fenomeno di frodi sulle importazioni di veicoli usati: secondo i dati forniti dalla Motorizzazione, gran parte delle auto immatricolate da privati, in esenzione, è rivenduta dopo poco tempo, indizio della probabile natura fraudolenta delle operazioni.

Un provvedimento delle Entrate dovrà stabilire termini e modalità di svolgimento della verifica.

ART. 10**Estensione del sistema INFOIL**

Entro il 30 giugno 2020 anche i depositi di prodotti energetici di mero stoccaggio, con alme-

no 3.000 metri cubi di capacità, dovranno dotarsi del sistema informatizzato INFOIL per gestire la detenzione e la movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante per autotrazione. Tale sistema, già usato per raffinerie e stabilimenti di produzione, consente all'Agenzia delle dogane di calcolare l'imposta accedendo in modo autonomo e diretto ai dati necessari per determinare quantità e qualità dei prodotti.

ART. 10-bis**Estensione****del ravvedimento operoso**

Ravvedimento operoso a lunga gittata, anche ben oltre un anno dalla scadenza non rispettata, pure per IMU e TASI. Sono state estese a tutti i tributi, inclusi quelli regionali e comunali, alcuni "sconti" sulle sanzioni in precedenza riservati ai soli tributi gestiti dall'Agenzia delle entrate nonché a quelli doganali e alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. La novità dovrebbe estendere i suoi effetti anche alle violazioni commesse negli anni passati, sempre che le stesse non siano state già contestate. In particolare, si tratta della riduzione:

- a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori/omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore (c.d. ravvedimento biennale);

- a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori/omissioni avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore (c.d. ravvedimento ultrabiennale);

- a 1/5 del minimo, se la regolarizzazione degli errori/omissioni avviene dopo la constatazione della violazione tramite processo verbale.

Ricordiamo che il ravvedimento consente di sanare le irregolarità tributarie, beneficiando della riduzione delle sanzioni, e che la procedura si considera perfezionata versando l'imposta dovuta, la sanzione ridotta e gli interessi al tasso legale annuo, calcolati dall'ultimo giorno entro cui il pagamento andava effettuato fino a quello in cui viene effettivamente eseguito.

ART. 11 - Introduzione Documento Amministrativo Semplificato telematico

In attesa dell'emanazione dei previsti provvedimenti comunitari per combattere gli illeciti traffici di prodotti energetici succedanei del gasolio, posti in essere anche con documenti di trasporto (i cosiddetti DAS - Documento Amministrativo Semplificato) falsificati per legittimarne la provenienza, entro il 30 giugno 2020 verrà avviato il si-

stema informatizzato per i trasferimenti di benzina e gasolio usato come carburante. Una determinazione dell'Agenzia delle dogane dovrà stabilire tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica del documento di accompagnamento.

ART. 12 - Trasmissione telematica dei quantitativi di energia elettrica e di gas naturale

Sotto osservazione anche gli operatori del settore del gas naturale e dell'energia elettrica: chi trasporta quei prodotti dovrà presentare, in via telematica, i dati relativi al prodotto trasportato, distintamente per ciascuno dei soggetti che fattura ai consumatori finali; invece, i venditori che fatturano ai consumatori finali dovranno trasmettere i dati relativi ai quantitativi di gas ed energia fatturati distintamente per destinazione d'uso. Un provvedimento dell'Agenzia delle dogane dovrà fissare i relativi tempi e modalità di esecuzione. Scopo della norma è consentire all'amministrazione finanziaria di aumentare la frequenza, rispetto all'attuale cadenza annuale, con cui i dati contabili del settore sono resi disponibili e, conseguentemente, di identificare tempestivamente fenomeni evasivi.

ART. 13 Trust

Modificando gli articoli 44 e 45 del Tuir, vengono risolte alcune problematiche in materia di imputazione dei redditi prodotti da *trust* (si tratta dello strumento giuridico con cui una o più persone, detti "disponenti", trasferiscono beni e diritti sotto la disponibilità di un soggetto denominato *trustee*, il quale assume l'obbligo di amministrarli nell'interesse di uno o più beneficiari o per un fine determinato). In particolare, viene chiarito che i redditi distribuiti da *trust* "opachi" (cioè, senza beneficiari individuati), stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata, costituiscono in Italia redditi di capitale; in tal modo saranno sottoposti a tassazione importi, spesso anche elevati, che prima, data l'incertezza del quadro normativo, potevano essere ritenuti non imponibili. È inoltre risolto, a favore del Fisco, il problema relativo alle attribuzioni di proventi da parte di *trust* esteri qualora non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio: se il contribuente non riesce a dimostrare l'origine patrimoniale, l'intero ammontare percepito si considera reddito, quindi materia imponibile.

ART. 13-ter - Agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati

Le maggiori agevolazioni disposte dal "decreto crescita" a favore dei cosiddetti impatriati, cioè di coloro (italiani e stranieri) che, dopo un periodo almeno biennale trascorso all'estero, spostano la residenza in Italia, spettano anche a chi si è trasferito a partire dal 30 aprile scorso, quindi a valere già per il periodo d'imposta 2019, non più solo a quanti verranno nel nostro Paese dal 2020.

Questi, in sintesi, i benefici maggiorati, ora estesi anche all'annualità 2019:

- **diminuzione dal 50 al 30% dell'importo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati e di quelli di lavoro autonomo prodotti in Italia che concorre alla formazione del reddito complessivo. L'esenzione, pertanto, è del 70% (è ridotta al 50% per i soli sportivi professionisti);**

- **semplificazione delle condizioni di accesso al regime (il periodo minimo di residenza all'estero prima del trasferimento in Italia è passato da cinque a due anni; non è più richiesto che l'attività sia svolta presso un'impresa residente in Italia; non deve più trattarsi di lavoratori che rivestono ruoli direttivi o possiedono requisiti di elevata qualificazione o specializzazione);**

- **estensione del regime di favore anche a chi avvia un'attività d'impresa;**

- **innalzamento al 90% della quota esente per chi si trasferisce in una delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia;**

- **prolungamento del regime di favore per ulteriori cinque periodi d'imposta in presenza di specifiche condizioni (almeno un figlio minorenni o a carico oppure acquisto di casa in Italia successivo al trasferimento o nei dodici mesi precedenti). In quel quinquennio, i redditi sono detassati al 50% ovvero al 90%, in caso di lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico.**

ART. 14 Utilizzo dei file delle fatture elettroniche

I *file* delle fatture elettroniche acquisiti dal Sistema di interscambio gestito dall'Agenzia delle entrate saranno memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento o fino alla definizione di eventuali giudizi, superando gli ordinari termini di accertamento (31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui si sarebbe dovuto presentare la dichiarazione). La finalità è potenziare l'attività di contrasto di qualunque forma di illegalità, anche in settori diversi da quello strettamente tributario, ad esempio la spesa pubblica, il mercato dei capitali, la tutela della proprietà intellettuale. I dati, infatti, potranno essere utilizzati, previa adozione di idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, dalla Guardia di finanza per finalità di indagini di polizia economico-finanziaria e dall'Agenzia delle entrate, assieme alla stessa Finanza, per attività di analisi del rischio di evasione fiscale.

Le fatture elettroniche relative alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi destinate ai cosiddetti servizi segreti, in particolare al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), all'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e all'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), sono escluse dalla novità della memorizzazione per otto anni. Per esse continua ad applicarsi l'apposito regolamento che, nel definire le proce-

ture per la stipula di appalti di lavori e forniture di beni e servizi, detta disposizioni per impedire che dall'aggregazione dei dati contenuti nelle fatture si possa venire a conoscenza delle attività svolte da quegli organismi speciali.

ART. 15 Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria

È stato confermato per l'anno in corso la norma, inizialmente prevista per il solo 2019, secondo cui gli operatori che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche non possono emettere fatture elettroniche tramite il Sistema di interscambio. La disposizione, dettata a tutela della privacy, riguarda sia coloro che inviano i dati al Sistema tessera sanitaria per elaborare le dichiarazioni dei redditi precompilate sia i soggetti che non sono tenuti a tale adempimento. A tal proposito, si segnala che un recente decreto MEF ha individuato nuovi operatori obbligati all'invio dei dati delle spese sanitarie per la precompilata a partire da quelle sostenute da gennaio 2019: iscritti all'Albo dei biologi e iscritti agli Albi della professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, tecnico ortopedico, dietista, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, igienista dentale, fisioterapista, logopedista, podologo, ortottista e assistente di oftalmologia, terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapeuta occupazionale, educatore professionale, tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, assistente sanitario.

Inoltre, gli esercenti che trasmettono i dati delle operazioni realizzate al Sistema tessera sanitaria (fondamentalmente, le farmacie), dal prossimo 1° luglio, vi provvederanno tramite la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. In pratica, con lo stesso invio, si dovrebbero portare a termine due adempimenti.

ART. 16 Semplificazioni fiscali

È slittato di sei mesi l'avvio del progetto di assistenza *on line* da parte del Fisco per i soggetti passivi Iva, basato sui dati acquisiti con le fatture elettroniche, con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere (esterometro) e con la trasmissione telematica dei corrispettivi. Elaborando tutte le informazioni ricevute, l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione, in un'apposita area riservata del proprio sito, le bozze dei registri Iva (acquisti e vendite) e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (modello LIPE). Si comincerà, in via sperimentale, con le operazioni effettuate dal 1° luglio 2020. È stata pertanto rinviata anche la precompilazione della bozza della dichiarazione annuale, il cui debutto avverrà a partire dalle operazioni 2021, visto che quella per il 2020 sarebbe risultata incompleta.

Modificata la periodicità dell'esterometro: la trasmissione telematica alle Entrate dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere, ossia alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato italiano, da mensile è diventata trimestrale, con scadenza fissata alla fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

ART. 16-bis Ampliamento delle categorie di contribuenti che possono utilizzare il modello 730 e riordino dei termini dell'assistenza fiscale

Completamente riscritto, a partire non da quest'anno ma dal 2021, il calendario relativo al modello 730 e, più in generale, all'assistenza fiscale prestata da Caf, professionisti abilitati e sostituti d'imposta. Ben cinque le finestre previste per l'invio delle dichiarazioni, con il rischio di un gran caos, soprattutto per gli intermediari. Queste, in dettaglio, le novità approvate:

- è spostato al 30 settembre il termine per adempiere all'obbligo dichiarativo sia quando ci si avvale del proprio sostituto d'imposta (sempre che abbia manifestato la volontà di prestare assistenza fiscale) sia quando ci si rivolge ad un Caf o ad un professionista sia, infine, quando si provvede direttamente all'invio della precompilata confezionata dal Fisco (attualmente, la scadenza è fissata, nel primo caso, al 7 luglio e, nelle altre due ipotesi, al 23 luglio);

- i contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato potranno utilizzare il 730 a condizione che il contratto duri almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo (attualmente, invece, possono rivolgersi al sostituto, se il contratto di lavoro dura almeno da aprile a luglio, ovvero ad un CAF, se il contratto dura almeno da giugno a luglio);

- Caf e professionisti dovranno portare a termine entro le scadenze che seguono la comunicazione all'Agenzia delle entrate del risultato finale delle dichiarazioni, la consegna al contribuente di copia del modello elaborato e del prospetto di liquidazione nonché la trasmissione alla stessa Agenzia delle dichiarazioni predisposte: a) 15 giugno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio; b) 29 giugno, per quelle presentate dal 1° al 20 giugno; c) 23 luglio, per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio; d) 15 settembre, per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto; e) 30 settembre, per quelle presentate dal 1° al 30 settembre (attualmente, invece, sono previste tre finestre: a) 29 giugno, per le dichiarazioni presentate entro il 22 giugno; b) 7 luglio, per le dichiarazioni presentate dal 23 al 30 giugno; c) 23 luglio, per le dichiarazioni presentate dal 1° al 23 luglio);

- le cinque scadenze indicate al punto precedente (15 giugno, 29 giugno, 23 luglio, 15 settembre e 30 settembre) riguarderanno an-

che i sostituti d'imposta tenuti alla trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni elaborate, dei relativi prospetti di liquidazione e delle buste con le scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille;

- cambierà anche la tempistica per le operazioni di conguaglio. Il termine non sarà più fisso come è ora (retribuzione di luglio), ma mobile, in quanto il sostituto d'imposta dovrà provvedervi con la prima retribuzione utile e, comunque, con quella di competenza del mese successivo a quello in cui ha ricevuto il risultato contabile. Pertanto, chi chiude il 730 con un importo a credito avrà interesse a presentare la dichiarazione entro la prima scadenza utile del 31 maggio, così da ottenere il rimborso il prima possibile. Al contrario, chi finisce a debito, presentando il 730 entro la data ultima del 30 settembre, farà slittare il pagamento delle imposte ad ottobre, guadagnando ben quattro mesi su coloro che usano il modello Redditi e versano le relative imposte entro il 30 giugno. Gli enti pensionistici, invece, effettueranno le operazioni di conguaglio a partire dal secondo mese successivo a quello di ricevimento dei dati del prospetto di liquidazione, non più a decorrere dal mese di agosto o di settembre;

- si potrà comunicare al proprio sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione fino al 10 ottobre (oggi, è possibile farlo al massimo entro settembre);

- i sostituti d'imposta, entro il 16 marzo, dovranno consegnare le Certificazioni uniche ai contribuenti (non più entro il 31) e trasmettere le stesse all'amministrazione finanziaria (non più entro il 7). I dati delle certificazioni saranno messi a disposizione dei diretti interessati in un'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, con possibilità di delegare all'accesso un intermediario (dottore commercialista, ragioniere, perito commerciale, consulente del lavoro, ecc.);

- passerà dal 15 al 30 aprile il termine entro cui l'Agenzia delle entrate renderà disponibile *on line* la dichiarazione dei redditi precompilata;

- passerà dal 28 febbraio al 16 marzo la scadenza per la trasmissione telematica al Fisco, da parte di soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno passato che danno diritto a deduzioni o detrazioni, come quelle universitarie, funebri, per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per opere finalizzate alla riqualificazione energetica, ecc.

ART. 17 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

È cambiata la procedura amministrativa in presenza di irregolarità in materia di imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Fino ad oggi, in caso

di mancato, insufficiente o tardivo pagamento del tributo, che l'Agenzia delle entrate rende noto a ciascun soggetto passivo Iva, veniva applicata la sanzione ordinaria del 30% dell'importo non versato, ridotta alla metà per i ritardi non superiori a 90 giorni e, per quelli contenuti in 15 giorni, ulteriormente ridotta a un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo. Invece, per le e-fatture trasmesse dal 1° gennaio 2020 tramite il Servizio di interscambio, in caso di versamenti tardivi, omessi o insufficienti della relativa imposta di bollo, l'Agenzia delle entrate comunicherà in via telematica al contribuente l'ammontare dell'imposta, della sanzione (ridotta ad un terzo) e degli interessi calcolati fino all'ultimo giorno del mese precedente l'elaborazione della comunicazione. Se l'interessato non paga le somme richieste nei successivi 30 giorni, l'ufficio delle Entrate iscriverà a ruolo, a titolo definitivo, gli importi non versati.

Quando il tributo non supera la soglia annua di 1.000 euro, il versamento può essere assolto con cadenza semestrale, entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno. Ricordiamo che, invece, ordinariamente, il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse deve avvenire quattro volte all'anno, con periodicità trimestrale, entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento.

ART. 18 Modifiche al regime dell'utilizzo del contante

Scatterà dal prossimo 1° luglio il primo intervento sulla soglia massima di denaro contante che può essere trasferito tra soggetti diversi: il limite attuale di 2.999,99 euro scenderà a 1.999,99 euro, rimanendo in vigore per un anno e mezzo, fino al 31 dicembre 2021. Dal 2022, la stretta al *cash* si completerà, fissando il nuovo limite da non valicare a quota 999,99 euro, lo stesso in vigore qualche anno fa. Il vincolo riguarda il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore, in euro e in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, persone fisiche o giuridiche, senza passare da intermediari bancari o finanziari. Opera anche quando il trasferimento avviene con più pagamenti sotto il limite, che appaiono frazionati artificialmente proprio per aggirare la disposizione restrittiva.

ART. 19 Esenzione fiscale dei premi della lotteria nazionale degli scontrini ed istituzione di premi speciali per il *cashless*

È stata decretata la completa esenzione fiscale dei premi distribuiti con la c.d. lotteria degli scontrini, aperta alle persone fisiche maggiorenni residenti in Italia che acquistano beni o servizi fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. In particolare, è stato chiarito che non concorrono a formare il reddito del percipiente soggetto a Irpef (di norma, inve-

ce, i premi delle lotterie sono considerati "redditi diversi") e sono esclusi da qualsiasi altro prelievo erariale (per alcuni giochi, invece, è previsto un prelievo sulla parte della vincita eccedente 500 euro, pari al 12% per le lotterie nazionali ad estrazione istantanea, Enalotto e Superstar, e all'8% per il lotto). Inoltre, per incentivare l'utilizzo di mezzi di pagamento elettronici, saranno istituiti premi speciali per le operazioni effettuate con quegli strumenti, da attribuire mediante estrazioni aggiuntive (inizialmente, invece, era stato previsto che alle transazioni con moneta elettronica si attribuissero probabilità di vincita doppie rispetto agli acquisti in contante). Ci saranno premi aggiuntivi anche per gli esercenti che certificano cessioni e prestazioni tramite memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

Le modalità attuative arriveranno con un provvedimento congiunto di Agenzia delle dogane e Agenzia delle entrate.

ART. 20 Lotteria degli scontrini

Durante l'iter parlamentare, sono stati modificati sia il termine di decorrenza della lotteria degli scontrini sia il collegato regime sanzionatorio. L'avvio della lotteria è stato posticipato di sei mesi, dal 1° gennaio al 1° luglio 2020, facendolo coincidere con l'applicazione a regime dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi. Per partecipare all'estrazione dei premi, il contribuente, al momento dell'acquisto, dovrà comunicare all'esercente non più il proprio codice fiscale (condizione che era stata inizialmente prevista, ma che il Garante della privacy ha bocciato), bensì uno specifico "codice lotteria", che costituisce una sorta di pseudonimo del consumatore finale; andrà generato sullo specifico portale Lotteria, che è in fase di allestimento. È stata poi cancellata la disposizione che introduceva una specifica sanzione, da 100 a 500 euro, nei confronti dell'esercente che rifiuta il codice dell'acquirente o non trasmette al Fisco i dati della singola cessione o prestazione, impedendo al consumatore finale di partecipare all'estrazione dei premi. Al suo posto, è stato attivato un sistema di segnalazioni: in una sezione dedicata del portale Lotteria, il cittadino potrà segnalare il fatto che l'esercente, al momento dell'acquisto, ha rifiutato di acquisire il codice lotteria; le segnalazioni saranno utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza per le analisi del rischio di evasione.

ART. 21 Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici

È stata prevista l'evoluzione della piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra la Pubblica Amministrazione e i prestatori di servizi di pagamento (banche, poste, ecc.) al fine di facilitare e automatizzare i processi di certifi-

cazione tra privati (fatturazione elettronica nonché memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi). Le disposizioni attuative in un successivo decreto.

Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2021, chi effettua attività di commercio al minuto o assimilate (quindi, non tenuto a emettere fattura, se non a richiesta del cliente) potrà assolvere agli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri avvalendosi di sistemi di incasso "evoluti", che consentano pagamenti elettronici (come quelli con carte di credito o di debito) e la memorizzazione, inalterabilità e sicurezza dei dati. In pratica, l'accettazione dei pagamenti tramite POS evoluti dovrebbe consentire di ottemperare anche ai suddetti adempimenti fiscali. Ciò significa che si potrà anche fare a meno del Registratore telematico? La risposta, probabilmente, nel provvedimento delle Entrate che dovrà dare attuazione alla disposizione.

ART. 22 Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici

Per favorire l'utilizzo di carte di credito, di debito e prepagate, è stato istituito un credito d'imposta a favore degli esercenti attività d'impresa, arti o professioni (con ricavi/compensi realizzati nell'anno precedente non superiori a 400.000 euro), in misura pari al 30% dei costi a loro addebitati per le transazioni avvenute tramite quegli strumenti. **Durante l'iter di conversione in legge del "collegato", è stato specificato che il bonus spetta anche per le commissioni addebitate sulle operazioni fatte con altri mezzi di pagamento elettronici tracciabili; in attesa di chiarimenti ufficiali, riteniamo che possa trattarsi, ad esempio, di bonifici bancari o postali oppure di bollettini postali.**

Il credito spetterà per le commissioni dovute in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rese, a partire dal prossimo 1° luglio, nei confronti di consumatori finali, quindi non anche per le operazioni realizzate nei confronti di soggetti passivi Iva. Potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa, e dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione e in quelle relative agli anni successivi, fino a quando se ne conclude l'utilizzo.

Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento "agevolabili" (banche, Poste italiane, intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, ecc.) dovranno trasmettere all'Agenzia delle entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del bonus, secondo le indicazioni fornite da un prossimo provvedimento della stessa Agenzia. **Inoltre, un provvedimento della Banca d'Italia dovrà specificare le modalità e i criteri con cui gli operatori finanziari saranno tenuti a trasmettere agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l'elenco e le informazioni relativi alle transazioni effettuate nel periodo di riferimento.**

ART. 23**Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito**

Durante l'esame parlamentare è stata cassata la norma che disponeva l'introduzione, dal 1° luglio 2020, di una specifica sanzione per commercianti e professionisti nel caso in cui avessero rifiutato il pagamento con carta di credito o bancomat: 30 euro più il 4% del valore della transazione per la quale non era stato accettato il pagamento con moneta elettronica. Si torna al punto di partenza: c'è l'obbligo – ormai da cinque anni – di accettare i pagamenti elettronici, ma non c'è una sanzione per chi lo disattende; di fatto, è come se la disposizione non esistesse.

ARTT. 24-31**Disposizioni in materia di giochi**

Al settore dei giochi (sempre coinvolto quando c'è da reperire ulteriori risorse) sono riservati gli otto articoli che compongono il Titolo II del "collegato fiscale". Queste le principali misure adottate:

- sono stati prorogati al 30 giugno 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per indire le gare relative, rispettivamente, all'attribuzione delle concessioni di raccolta delle scommesse e del Bingo. Pertanto, sono state prolungate le concessioni in essere, disponendo un aumento delle somme da versare annualmente (da 6.000 a 7.500 euro, per i punti vendita in cui il gioco pubblico costituisce l'attività principale; da 3.500 a 4.500 euro, per i punti vendita in cui costituisce attività accessoria);

- è stata rinviata la sostituzione degli apparecchi da gioco in uso con terminali da gioco da remoto. In particolare, il termine a partire dal quale non sarà più possibile rilasciare nulla osta per gli apparecchi di "vecchia generazione" è fissato al nono mese successivo alla data di pubblicazione del decreto ministeriale con le regole tecniche di produzione dei nuovi apparecchi; invece, il termine ultimo per la dismissione degli apparecchi è spostato al dodicesimo mese successivo alla pubblicazione del DM;

- dal 10 febbraio 2020, la misura del PREU (prelievo erariale unico) sugli apparecchi da intrattenimento salirà, per le *new slot*, dal 21,6 al 23% e, per le *videolottery*, dal 7,9 al 9%;

- dall'anno in corso, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, verrà istituito il Registro unico degli operatori del gioco pubblico, l'iscrizione al quale costituisce titolo abilitativo all'esercizio di qualsiasi attività inerente (concessionari, allibratori, produttori, possessori o detentori di apparecchi da intrattenimento, ecc.). Affinché l'Agenzia disponga (e rinnovi annualmente) l'iscrizione, il richiedente deve possedere specifici requisiti e condizioni, anche finanziari, come licenze di pubblica sicurezza, autorizzazioni e concessioni ai sensi delle normative di settore, certificazione antimafia, pagamento della quota annuale, da 200 a 10.000 euro a seconda dell'attività svolta. Chi opererà senza essere iscritto al Registro, sarà punibile con una sanzione di 10.000 euro e non potrà iscriversi al Registro per i successivi cinque anni. Analoga sanzione di 10.000 euro per i conces-

sionari che intrattengono rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco pubblico con soggetti non iscritti nel Registro;

- le società emittenti carte di credito e gli operatori bancari, finanziari e postali non possono trasferire denaro a favore di chi, tramite reti telematiche o di telecomunicazione, offre giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro senza autorizzazione o, comunque, in violazione delle norme sull'esercizio delle attività di gioco pubblico. Per ogni violazione, è prevista una sanzione da 300.000 a 1,3 milioni di euro;

- l'Agenzia delle dogane, impiegando "agenti sotto copertura", potrà effettuare operazioni di gioco, per prevenire il gioco da parte di minori, impedire l'esercizio abusivo del gioco con vincite in denaro, contrastare l'evasione fiscale e l'uso di pratiche illegali;

- gli operatori economici che hanno commesso violazioni agli obblighi di pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali definitivamente accertate non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico;

- se il gestore del punto vendita in cui sono offerti al pubblico scommesse e concorsi pronostici è debitore dell'imposta unica in base a sentenza, anche non definitiva, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dovrà disporre la chiusura del punto stesso;

- l'Agenzia delle dogane deve diffidare il concessionario inadempiente nel versamento dell'imposta unica a provvedervi, con sanzioni e interessi, entro 30 giorni. In caso di inosservanza, escuterà le garanzie prestate e l'escusso sarà tenuto a reintegrare la garanzia entro 90 giorni, a pena di decadenza della concessione.

ART. 32**Adeguamento a sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019, causa C-449/17). Modifiche all'articolo 2 della legge 18 febbraio 1997, n. 28**

È stato recepito nell'ordinamento nazionale il principio sancito dai giudici comunitari sull'assoggettamento a Iva delle prestazioni didattiche di scuola guida per il conseguimento delle patenti B e C1. Conservano, invece, l'esenzione le prestazioni educative, di istruzione scolastica e universitaria, di formazione e aggiornamento professionale (vi rientrano le altre categorie di patenti), **nonché, come chiarito con un emendamento parlamentare, quelle "didattiche di ogni genere".** **Precisazione importante, perché, in sua assenza, si sarebbero dovuti assoggettare ad Iva, ad esempio, i corsi per l'insegnamento di discipline sportive (sci, tennis, nuoto, ecc.).** L'imponibilità Iva dei corsi per le patenti B e C1 non è retroattiva, ma è scattata dal 1° gennaio 2020 e sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti prima dell'entrata in vigore della novità.

Venuta meno l'esenzione Iva, è scomparso anche l'esonerazione dalla certificazione dei corrispettivi. Le autoscuole, per quelle prestazioni, devono provvedere alla memorizzazione elettronica e tra-

missione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. Tuttavia, tale obbligo scatterà solo dal prossimo 1° luglio: per consentire il necessario adeguamento dei sistemi tecnici e informatici, è stato previsto che, fino al 30 giugno, gli operatori del settore potranno documentare i corrispettivi tramite ricevuta o scontrino fiscale.

ART. 32-bis

Adeguamento a sentenza della Corte di Giustizia UE del 20 giugno 2019, causa C-291/18 (direttiva 95/7/CE). Modifiche all'art. 2 della legge 18 febbraio 1997, n. 28

Ancora una modifica figlia di una recente pronuncia dei giudici della UE: non si considerano operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, non assoggettabili ad Iva, quelle riguardanti le piattaforme petrolifere destinate alla coltivazione di idrocarburi o di ausilio all'esplorazione, alla ricerca, alla coltivazione e allo sfruttamento di giacimenti in mare (c.d. piattaforme di perforazione). Quindi, le cessioni e le costruzioni di tali beni sono diventate imponibili ai fini Iva.

ART. 32-ter

Imposta sul valore aggiunto con aliquota agevolata su prodotti igienico-sanitari

Primo (timido) passo verso la riduzione della c.d. "tampon tax". Dal 1° gennaio è stato alleggerito il peso dell'Iva sui prodotti per la protezione dell'igiene femminile (assorbenti, tamponi): l'aliquota è passata dal 22 al 5%. A beneficiare della riduzione, però, sono soltanto quelli meno utilizzati e solitamente più costosi, cioè i compostabili (capaci di decomporsi totalmente in meno di tre mesi) o lavabili e le coppette mestruali; ne restano esclusi i prodotti realizzati con altri materiali, ossia la maggior parte di quelli usualmente in commercio.

ART. 32-quater

Modifiche al regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici

Novità per il trattamento dei dividendi corrisposti alle società semplici che partecipano in soggetti Ires: poiché gli utili si considerano percepiti per trasparenza dai rispettivi soci, conta la natura giuridica di questi, applicandosi il corrispondente regime fiscale a seconda che si tratti di persone fisiche, di titolari di redditi d'impresa o di soggetti Ires. Pertanto:

- per la quota imputabile a soggetti Ires (cioè, in caso di socio-società di capitali o ente commerciale), i dividendi sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95% del loro importo (art. 89, Tuir);

- per la quota imputabile a soggetti Irpef titolari di reddito d'impresa (cioè, in caso di socio-imprenditore individuale, Snc o Sas), i dividendi sono esclusi dalla formazione del reddi-

to complessivo nella misura del 41,86%, nell'esercizio in cui sono percepiti (art. 59, Tuir);

- per la quota imputabile in relazione a partecipazioni, qualificate e non, non relative all'impresa (cioè, in caso di socio-persona fisica non imprenditore), i dividendi sono tassati con applicazione di una ritenuta d'imposta nella misura del 26% (art. 27, co. 1, Dpr n. 600/1973). Di conseguenza, i soci non devono indicare in dichiarazione il reddito derivante da questi dividendi. La ritenuta è fatta dalla società o dall'ente emittente in base alle informazioni fornite dalla società semplice. Invece, gli utili derivanti da azioni e strumenti similari, immessi nel sistema di deposito accentrato della società di gestione, scontano un'imposta sostitutiva, nella stessa misura del 26%.

ART. 32-quinquies

Trattamento fiscale delle convenzioni per la realizzazione di opere di urbanizzazione

È stata decretata l'esenzione dall'Iva dei contributi a fondo perduto erogati dalla Provincia di Bolzano per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento da parte degli assegnatari di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata.

ART. 33

Sospensione adempimenti connessi ad eventi sismici

Breve tregua per i contribuenti colpiti dal sisma che ha interessato la provincia di Catania il 26 dicembre 2018 e, per questo, beneficiari della sospensione degli adempimenti tributari (compresi quelli derivanti da cartelle di pagamento e da atti di accertamento esecutivi) in scadenza tra la data dell'evento e fino al 30 settembre 2019: la ripresa dei pagamenti, già fissata per il 31 ottobre scorso, è stata spostata al prossimo 16 gennaio. Le somme dovute, senza applicazione di sanzioni e interessi, potranno essere o saldate in un'unica soluzione o rateizzate fino a un massimo di 18 quote mensili di pari importo, da versare entro il 16 di ogni mese. Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, andranno effettuati entro il corrente mese di gennaio. Ricordiamo che la sospensione è stata riconosciuta a coloro che, il giorno in cui si è verificato il sisma, erano residenti oppure avevano la sede legale od operativa in uno dei seguenti comuni: Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande, Zafferana Etnea.

ART. 34

Compartecipazione comunale al gettito accertato

È prorogata fino al 2021 la norma che attribuisce ai Comuni un contributo di importo pari al 100% delle somme riscosse a titolo di accertamento nell'anno precedente a seguito delle segnalazioni qualificate trasmesse all'amministrazione finanziaria.

ART. 36 **Incentivi Conto Energia**

La disposizione cerca di risolvere le problematiche e i contenziosi insorti dopo che il Gestore dei servizi energetici ha sancito il divieto di cumulo tra le agevolazioni per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici (cosiddetti "incentivi Conto energia") e la detassazione fiscale della c.d. "Tremonti ambiente", disciplina che consentiva di dedurre dalla base imponibile i costi di acquisto sostenuti da piccole e medie imprese per gli investimenti volti a ridurre l'impatto ambientale.

È stata prevista una procedura che consente al contribuente di mantenere il diritto a fruire delle tariffe incentivanti a condizione di restituire l'agevolazione fiscale, ossia versando - entro il 30 giugno 2020 - una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione fruita in dichiarazione sulla base della "Tremonti ambiente" l'aliquota di tassazione che vigeva all'epoca dei fatti. Per avvalersene, bisognerà presentare un'apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate (secondo le modalità che saranno definite da un provvedimento della stessa Agenzia), in cui il contribuente dovrà indicare l'eventuale pendenza di contenziosi in materia e assumere l'impegno a rinunciarvi. Il giudice, a seguito della presentazione di copia della comunicazione, sospenderà i procedimenti; questi saranno estinti a definizione perfezionata, cioè dopo aver presentato la comunicazione e versato quanto dovuto, e dietro produzione della documentazione attestante il pagamento effettuato.

ART. 37 **Disposizioni sui termini di pagamento della definizione agevolata e sui tassi di interesse**

La prima misura contenuta nell'articolo 37 ha già esaurito la sua efficacia poiché posticipava dal 31 luglio al 30 novembre 2019 il termine per il versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 2000 e il 2017 (cd. "rottamazione-ter").

La Camera, nell'iter di conversione in legge del decreto, ha aggiunto le seguenti disposizioni:

- sono state estese al 2019 (in verità, a quei pochissimi giorni del 2019 intercorsi tra la pubblicazione in Gazzetta della legge di conversione e la fine dell'anno) e al 2020 le norme che consentono, ai titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi, esigibili e certificati, maturati nei confronti della pubblica amministrazione per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, di utilizzare tali somme per compensare importi iscritti a ruolo. Questa volta, l'operazione, che è ammessa se l'importo iscritto a ruolo è inferiore o pari al credito vantato, riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019. Sono utilizzabili i crediti maturati nei confronti di amministrazioni dello Stato, compresi gli

istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo; Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, e loro consorzi e associazioni; istituzioni universitarie; Istituti autonomi case popolari; Camere di commercio e loro associazioni; enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale; Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane e dei monopoli e Agenzia del demanio); Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni; CONI. Con i crediti commerciali e professionali è possibile pagare, tramite compensazione, tributi erariali, regionali e locali, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, entrate spettanti all'Ente che ha rilasciato la certificazione, gli oneri accessori, gli aggi e le spese a favore dell'agente della riscossione. Per portare a termine l'operazione, il creditore deve presentare all'agente della riscossione la certificazione del credito rilasciata dalla pubblica amministrazione debitrice. L'agente della riscossione, verificata la validità della certificazione, estingue il debito iscritto a ruolo o derivante da atti esecutivi, per l'importo corrispondente al credito che si intende utilizzare in compensazione (l'utilizzo, infatti, può essere anche solo parziale);

- è stato stabilito che il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di qualsiasi tipo di tributo debba essere determinato in misura compresa nell'intervallo tra lo 0,1 e il 3%. Un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze dovrà fissare misure differenziate per: gli interessi sui pagamenti rateali dei tributi; gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo; gli interessi per la rateizzazione del pagamento delle cartelle esattoriali; gli interessi di mora; gli interessi dovuti in caso di sospensione amministrativa della riscossione; gli interessi per ritardato rimborso di imposte pagate; gli interessi dovuti in caso di rateazione delle somme da pagare a seguito di accertamento con adesione e in caso di acquiescenza.

ART. 38 **Imposta immobiliare sulle piattaforme marine**

È stata istituita, a partire da quest'anno, l'IMPI, l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine destinate alla coltivazione di idrocarburi, site nei limiti del mare territoriale. La base imponibile è data dal valore contabile, lo stesso utilizzato per l'Imu sui fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati; ad essa va applicata l'aliquota del 10,6‰: il 7,6‰ va allo Stato, la quota restante ai Comuni interessati (saranno individuati con un apposito decreto), che non avranno margini di manovrabilità sulla parte loro spettante.

ART. 38-ter
Introduzione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale attraverso il sistema dei pagamenti elettronici pagoPA

Dal 1° gennaio 2020 la tassa automobilistica va corrisposta esclusivamente attraverso il sistema "pagoPA", la piattaforma pubblica che consente a cittadini, imprese e professionisti di effettuare qualsiasi pagamento verso le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi di pubblica utilità in modalità elettronica. L'operazione può essere portata a termine non solo presso gli sportelli bancari o postali, al supermercato, dal tabaccaio o al bar che hanno aderito al sistema, ma anche, comodamente, dal proprio pc, smartphone o tablet, tramite carte di credito, di debito o prepagate; per le amministrazioni, c'è il vantaggio di incassare più in fretta le somme spettanti.

ART. 39
Modifiche della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti

Per scoraggiare e reprimere l'evasione in materia di imposte dirette e di Iva: sono state inasprite le pene per i reati tributari e ridotte alcune soglie

di punibilità; è stata introdotta, in caso di condanna per i delitti più gravi (commessi dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del "collegato"), la c.d. confisca allargata o per sproporzione (art. 240-bis del codice penale), che consente di aggredire beni e disponibilità finanziarie e patrimoniali di cui il condannato non è in grado di giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito o alla propria attività economica; è stata modificata la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti per i delitti tributari, prevedendo sanzioni *ad hoc* quando i reati sono commessi a vantaggio di persone giuridiche.

Dopo l'esame parlamentare:

- è stato attenuato l'inasprimento delle pene per le condotte non caratterizzate da frodolenza, in riferimento alle quali è stata anche esclusa la "confisca allargata";
- è stata prevista l'estinzione del reato in caso di integrale pagamento del debito tributario prima che l'interessato abbia notizia dell'apertura del procedimento a suo carico anche per le ipotesi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articoli 2 e 3, Dlgs n. 74/2000);

SANZIONI PENALI: PRINCIPALI MODIFICHE AL DLGS 74/2000

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 2)

- *Ante DL 124/2019:* reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.
- *Post conversione in legge del DL 124/2019:* reclusione da 4 a 8 anni; la vecchia misura resta se gli elementi passivi fittizi sono inferiori a 100.000 euro. Si applica la confisca allargata quando l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a **200.000 euro**.

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI (ART. 3)

- *Ante DL 124/2019:* reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.
- *Post conversione in legge del DL 124/2019:* reclusione da 3 a 8 anni. Si applica la confisca allargata quando l'imposta evasa è superiore a 100.000 euro.

DICHIARAZIONE INFEDELE (ART. 4)

- *Ante DL 124/2019:* reclusione da 1 a 3 anni. C'è reato quando ciascuna imposta evasa supera 150.000 euro e, congiuntamente, gli elementi attivi sottratti a imposizione, anche indicando elementi passivi inesistenti, superano il 10% degli elementi attivi dichiarati o, comunque, 3 milioni di euro.
- *Post conversione in legge del DL 124/2019:* reclusione da 2 a **4 anni e 6 mesi**. C'è reato quando, congiuntamente, ciascuna imposta evasa supera 100.000 euro e l'ammontare degli elementi attivi sottratti a imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, supera il 10% degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, 2 milioni di euro.

OMESSA DICHIARAZIONE (ART. 5)

- *Ante DL 124/2019:* reclusione da 1 e 6 mesi a 4 anni.
- *Post conversione in legge del DL 124/2019:* reclusione da 2 a **5 anni**.

EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 8)

- *Ante DL 124/2019:* reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.
- *Post conversione in legge del DL 124/2019:* reclusione da 4 a 8 anni; la vecchia misura resta se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è inferiore, per periodo d'imposta, a 100.000 euro. Si applica la confisca allargata quando l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a **200.000 euro**.

OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI (ART. 10)

- *Ante DL 124/2019:* reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.
 - *Post conversione in legge del DL 124/2019:* reclusione da 3 a 7 anni.
- La confisca allargata, oltre che nelle ipotesi evidenziate nelle singole voci della tabella, si applica anche in caso di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11) quando l'ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi è superiore a 100.000 euro ovvero quando l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a **200.000 euro**.

● è stato ampliato l'elenco dei reati che danno luogo a responsabilità amministrativa dell'ente, inizialmente prevista solo per l'uso di fatture false. Nella versione finale, riguarda anche chi: si avvale in dichiarazione di altri mezzi fraudolenti; emette fatture per operazioni inesistenti; occulta o distorce le scritture contabili per evadere le imposte; aliena in maniera simulata o compie altri atti fraudolenti per rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell'erario. Poiché l'importo massimo della sanzione varia, a seconda del reato, da 400 a 500 quote e che ognuna di queste vale da un minimo di 258 euro a un massimo di 1.549 euro (dipende dalle condizioni economico-patrimoniali dell'ente), la sanzione può arrivare fino a 774.500 euro.

ART. 46

Disposizioni in materia di fiscalità regionale e locale

Imposta di soggiorno a doppia cifra nei capoluoghi di provincia a forte vocazione turistica e, quindi, verosimilmente costretti a maggiori costi per i servizi pubblici forniti (pulizia delle strade, trasporti, ecc.), per il sostegno alle strutture ricettive e per gli interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali: quelli che, in base all'ultima rilevazione statistica ufficiale, registreranno presenze "estranee" in numero venti volte superiore a quello dei residenti, potranno aumentare il balzello fino ad un massimo di 10 euro a notte, rispetto al precedente limite di 5 euro. I Comuni autorizzati ad adottare la misura saranno individuati da un decreto interministeriale, la cui emanazione è prevista entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del "collegato fiscale".

ART. 46-bis

Disposizioni perequative in materia di edilizia scolastica

A partire dalla prossima dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2019, ci sarà una novità in materia di scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'Irpef: chi decide di indirizzare il contributo allo Stato potrà indicare anche a quale specifica tipologia di intervento assegnare le risorse. Attualmente, infatti, l'8 per mille allo Stato viene impiegato, ripartito in cinque quote di pari importo, nei seguenti settori: fame nel mondo; calamità naturali; assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati; conservazione dei beni culturali; ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica (Stato, enti territoriali). Invece, nel prossimo modello dichiarativo,

si potrà specificare l'ambito che si intende sostenere. Inoltre:

● per garantire una più equa distribuzione territoriale, l'8 per mille devoluto alle strutture scolastiche sarà suddiviso in tre parti uguali per area geografica (Nord, Centro e Isole, Sud);

● per mettere al sicuro da altre esigenze le risorse destinate alla scuola, la scelta operata dai contribuenti nelle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2019 al 2028 per indirizzare l'8 per mille agli edifici scolastici sarà rispettata completamente. Infatti, per gli interventi nel settore scolastico, la vigente deroga ai criteri di ripartizione, che permette di spostare i fondi per questioni di eccezionalità, necessità ed urgenza, potrà essere applicata solo nell'ambito della stessa tipologia di intervento, senza possibilità di diversa destinazione.

ART. 51, commi da 2-bis a 2-quater Attività informatiche in favore di organismi pubblici

al Pubblico Registro Automobilistico

Regioni, Province autonome e Agenzia delle entrate (che gestisce il bollo auto nel Friuli Venezia Giulia e in Sardegna) faranno confluire i dati dei propri archivi in materia di tasse automobilistiche nel sistema informativo del PRA, gestito dall'ACI, e potranno accedere a tutte le informazioni caricate nell'archivio integrato. Obiettivi dichiarati: migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, eliminare duplicazioni, conseguire risparmi di spesa, contrastare l'evasione delle tasse automobilistiche.

ART. 53-bis

Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali relative ai veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi

L'Iva al 4% su auto e moto per disabili è applicabile anche a quelle ibride o ad alimentazione elettrica. L'agevolazione, destinata alle persone con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, non vedenti o affette da sordomutismo (ovvero ai familiari di cui sono a carico), già spettava per i veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel. Adesso, compete anche in caso di motore ibrido, entro gli stessi tetti di cilindrata, e di alimentazione elettrica, se di potenza non superiore a 150 kW. L'Iva ridotta vale sia per l'acquisto o l'importazione del mezzo sia per eventuali adattamenti alle esigenze del disabile. I medesimi veicoli sono anche esenti dall'imposta erariale di trascrizione e relativa addizionale provinciale e dall'imposta di registro sugli atti traslativi o dichiarativi.

ART. 57-bis
Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione del piano economico finanziario e delle tariffe. Introduzione del bonus sociale per i rifiuti e automatismo del bonus per energia elettrica, gas e servizio idrico

È stata ancora rinviata l'introduzione, disposta dalla legge di stabilità 2014, delle tariffe TARI calcolate sulla base dell'effettiva quantità di rifiuti prodotti; si proseguirà - fino a quando l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disporrà diversamente - con il criterio medio-ordinario, cioè tenendo conto delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. Per il 2020, i Comuni dovranno deliberare le tariffe entro il 30 aprile, non più entro la data di delibera del bilancio di previsione.

Per gli utenti domestici in condizioni disagiate, individuati con gli stessi criteri utilizzati per i bonus sociali relativi a luce, acqua e gas, è prevista l'applicazione di tariffe agevolate. Le modalità attuative saranno dettate da appositi provvedimenti dell'ARERA, emanati sulla base dei principi definiti con decreti del Presidente del Consiglio. Inoltre, ai beneficiari del reddito di cittadinanza, oltre ai già accordati bonus elettrico e gas, sarà attri-

buito anche il bonus acqua, esteso pure ai servizi di fognatura e depurazione. Infine, dal 1° gennaio 2021, chi ha un ISEE nei limiti fissati dalle norme vigenti, accederà automaticamente al bonus sociale per luce, acqua e gas.

ART. 58
Quota versamenti in acconto

A decorrere dal 2019, per i soggetti "interessati" dall'applicazione degli ISA, gli acconti Irpef, Ires e Irap si pagano in due rate, ciascuna nella misura del 50% (anziché, come previsto per la generalità dei contribuenti, il 40% a giugno e il 60% a novembre).

ART. 58-quinquies
Modifiche all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158

Ai fini dell'individuazione dei coefficienti da utilizzare per il calcolo della TARI, gli studi professionali sono ora equiparati alle banche e agli istituti di credito, non più agli uffici e alle agenzie. Ne dovrebbe conseguire una significativa riduzione della tassa sui rifiuti per gli studi professionali, dal momento che i coefficienti massimi previsti per la categoria "banche ed istituti di credito" sono inferiori a quelli minimi della categoria "uffici, agenzie".